



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

BOLLETTINO DELL'EMIGRAZIONE

Anno 1910.

N. 3.

SOMMARIO.

Legge ungherese sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni
sul lavoro.



ROMA

COOPERATIVA TIPOGRAFICA MANUZIO

Via di Porta Salaria, 21-a

1910

Legge ungherese sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni sul lavoro.

Il 6 aprile 1907 venne in Ungheria promulgata la legge sull'assicurazione contro la malattia e gli infortuni sul lavoro delle persone impiegate nell'industria e nel commercio (legge n. XIX del 1907). Indichiamo qui appresso le caratteristiche generali di questa importante legge che molto si assomiglia alle leggi analoghe tedesca ed austriaca, e che riproduciamo in questo fascicolo nella sua traduzione *ufficiale* italiana.

Obbligo dell'assicurazione. — L'obbligo dell'assicurazione contro le *malattie* si estende, senza distinzione di sesso, d'età o di nazionalità, alle persone impiegate nelle industrie e professioni indicate dalla legge e che guadagnano meno di 2400 corone all'anno. Sono sottoposte all'obbligo dell'assicurazione contro gl'*infortuni* tutte le persone impiegate nelle imprese enumerate dalla legge: tuttavia, il reddito degli assicurati, sia per quanto riguarda le indennità da pagarsi in caso di infortunio sul lavoro, che la ripartizione delle spese, non conta che fino a concorrenza di 2400 corone.

Gli stranieri sono sempre obbligati ad assicurarsi contro le *malattie*; per l'*assicurazione* contro gli *infortuni* essi non vi saranno obbligati se non quando il loro paese di origine usi trattamento reciproco verso i sudditi ungheresi che lavorano nel suo territorio. La legge prevede ugualmente, sotto certe condizioni, l'*assicurazione facoltativa* contro le malattie. Non sono sottoposte all'obbligo dell'assicurazione le persone impiegate nelle amministrazioni o imprese pubbliche, se, in caso di malattia, esse hanno diritto per 20 settimane allo stipendio o salario, e neppure i funzionari pubblici che hanno diritto a pensione.

Dichiarazione e radiazione. — I padroni sono tenuti a dichiarare alla cassa d'assicurazione operaia del distretto le persone

che impiegano, otto giorni dopo la loro assunzione a lavoro e debbono fornire alla detta cassa tutte le indicazioni necessarie. Gli iscritti alle casse di malattia così dichiarati ricevono un libretto d'identità personale. Simile dichiarazione deve esser fatta ogni volta che una persona cessa di far parte alla cassa o quando avviene una modificazione qualunque nella sua situazione (classe dei rischi, ecc.). Il padrone è responsabile materialmente in caso di mancata dichiarazione.

Contribuzioni. — La quota d'un membro assicurato varia dal 2 al 4 per cento del suo salario medio. La legge fissa un certo numero di classi di salari, la più elevata delle quali non può sorpassare 8 corone al giorno. Ogni membro che arreca danno alla cassa in seguito a simulazione o false indicazioni, o per qualunque altro motivo, è tenuto ad indennizzarla integralmente.

Tariffa dei rischi. — Per l'assicurazione contro gli infortuni deve essere stabilita ed approvata ogni 5 anni una tariffa di rischi. La cassa d'assicurazione infortuni iscrive ogni membro in una classe di rischi speciale, salvo a modificare tale iscrizione in caso di cambiamento sopravvenuto nell'industria in cui l'iscritto è impiegato. Le quote dovute dalle persone assicurate contro gl'infortuni son calcolate volta per volta secondo il coefficiente di rischio ed il salario totale annualmente dichiarato dal padrone: le spese complessive dell'assicurazione infortuni sopportate dalla cassa regionale operaia d'assicurazione contro la malattia e gl'infortuni — non comprese le spese d'amministrazione a carico dello Stato e le somme destinate a costituire il fondo di riserva — sono determinate ogni anno dalla direzione della cassa per essere ripartite fra i diversi padroni, in proporzione del coefficiente di rischio attribuito alle loro imprese.

Soltanto gli assicurati volontari ed i padroni che non impiegano ordinariamente più di 5 operai nei loro stabilimenti sottoposti all'obbligo dell'assicurazione, pagano una tassa d'assicurazione fissata a 3 corone all'anno durante i primi dieci anni d'assicurazione e a 5 corone per ogni annata seguente.

La quota è dovuta metà dal padrone e metà dall'operaio ed il padrone è autorizzato a trattenere sul salario la parte di quest'ultimo. Le quote sono poi versate, dopo la repartizione, alla cassa distrettuale contro le malattie o contro gli infortuni; queste casse possono tuttavia domandare al padrone versamenti in acconto.

Diritti degli assicurati: a) contro le malattie. — Gli assicurati hanno diritto: all'assistenza medica gratuita per 20 settimane; alle medicine ed apparecchi medicinali; ad una indennità di parto durante 6 settimane; ad un'indennità di malattia; infine, in caso di morte, ad un'indennità funeraria che può elevarsi fino a venti volte il salario giornaliero. La cassa regionale può accordare ai suoi iscritti indennità più elevate, senza che tuttavia queste possano sorpassare il 75 per cento della paga giornaliera, nè essere accordate per più d'un anno. È proibito di assicurarsi a più casse alla volta. Le persone richiamate sotto le armi sono dispensate da ogni contribuzione durante il loro servizio, ma perdono per lo stesso tempo ogni diritto ad una indennità. L'assicurato, in cui sia cessato il diritto alla indennità, non può pretendere un nuovo soccorso, per la stessa malattia, se non ha lavorato otto settimane almeno dopo la cessazione dell'indennità e se non è in regola colla cassa.

b) contro gli infortuni. — Ogni assicurato vittima d'un infortunio sul lavoro con lesione corporale ha diritto: all'assistenza medica gratuita a partire dall'undecima settimana; ad un assegno uguale al 60 per cento del suo salario medio annuale per tutto il tempo che duri la sua incapacità al lavoro; e, in caso di parziale incapacità, ad una frazione d'assegno corrispondente alla diminuzione della sua capacità al lavoro. Se l'assicurato è ridotto in seguito all'infortunio nell'estrema miseria e nell'assoluta incapacità al lavoro, nonchè nel bisogno di cura continua, può liquidare una rendita pari all'ammontare del suo guadagno annuale. Inoltre la legge stabilisce la proporzione delle indennità funerarie, delle pensioni alle vedove e delle pensioni da corrisondersi ai figli allo scopo di compiere la loro educazione.

I padroni debbono dichiarare gl'infortuni sul lavoro nelle condizioni stabilite dalla legge.

Le altre disposizioni della legge riguardano l'organizzazione delle casse d'assicurazione operaia regionali e distrettuali, delle casse di malattia delle imprese, dell'Ufficio nazionale d'assicurazione istituito a Budapest ed a Agram, dell'organizzazione dei tribunali arbitrali e della procedura da seguirsi nelle controversie.

Legge ungherese n. XIX del 1907
sull'assicurazione degli impiegati industriali e commerciali
in caso di malattia e d'infortunio (1)

(Sanzionata il 6 aprile 1907)

PARTE I.

Disposizioni materiali.

CAPITOLO I.

Assicurazione obbligatoria.

§ 1.

Sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per il caso di malattia, senza riguardo al sesso, all'età e alla cittadinanza, tutti coloro i quali sul territorio dei Regni della sacra Corona ungarica si trovano impiegati, stabilmente, o in assistenza, o transitoriamente, con una paga o mercede che non supera la somma di duemila quattrocento corone annue, rispettivamente di otto corone giornaliere:

1. in qualche esercizio soggetto alla legge industriale (legge XVII: 1884), compreso il monopolio dello Stato e le imprese connesse (legge XVII: 1884, § 183, punto *d*) nonchè nei mulini e esercizi di bevande pertinenti al novero delle gabelle minori dello Stato (legge XVII: 1884, § 183 punto *f*);

2. in qualche esercizio non soggetto alla legge industriale, ma avente carattere industriale rispettivamente d'impresa (studi tecnici e d'agenzia, teatri, farmacie, ospedali, ecc.);

3. negli esercizi, stabilimenti e opere di miniere, fucine, saline, adoperamento di prodotti montanistici (cap. XIII), negli esercizi di cave di

(1) Questa traduzione della legge è riprodotta *integralmente* da quella *autentica* contenuta nel volume della Raccolta Ufficiale delle leggi del Regno d'Ungheria, anno 1907, pag. 301-449.

pietre, di arena, di breccie e di creta, negli esercizi di lavorazione di materiali di pietre e di terra;

4. nelle costruzioni di strade, ponti, ferrovie, gallerie, opere idrauliche, di ripari, di canali, porti, fortificazioni, condutture d'acqua, di gas, d'illuminazione e trasmissione di correnti elettriche;

5. nella produzione e lavorazione di materiali infiammabili, nocivi alla salute o velenosi, nonchè di materie di oggetti esplosivi;

6. nei laboratori chimici, fisici e farmaceutici;

7. nei macelli e nelle ghiacciaie;

8. negli esercizi ferroviari, senza riguardo alla forza motrice, nelle fabbriche e opifici, nelle costruzioni e nei lavori di manutenzione di essi, nelle poste, telegrafi, telefoni e nei lavori di costruzione e di manutenzione di essi (§ 10);

9. nella navigazione, nei caricatoi e nelle costruzioni navali;

10. nelle imprese di escavazione dei porti, di rade, traghetti e zattere;

11. nelle imprese di trasporti, di spedizioni, nei depositi e nelle cantine commerciali;

12. nei rami industriali connessi alla produzione agraria e forestale, all'allevamento di bestiame, alla pesca, all'orticoltura e viticoltura, sericoltura e apicoltura, anche se in essi si adoperano i propri prodotti grezzi (legge XVII: 1884 § 183 punto a);

15. nei laboratori di istituti scolastici pubblici;

16. nelle società, associazioni, corporazioni industriali e nelle casse d'assicurazione costituite a sensi della presente legge.

Agli impiegati nella navigazione marittima e nella pesca marittima non si estendono le disposizioni della presente legge.

§ 2.

Come impiegati soggetti all'assicurazione obbligatoria cennata nel § 1 saranno da considerarsi anche gli apprendisti, i praticanti e quelle persone le quali per non terminata istruzione o non percepiscono paga alcuna o una paga minore del consueto.

Sono soggetti all'assicurazione obbligatoria inoltre anche coloro i quali per incarico di altri industriali o per conto di essi si occupano nei propri laboratori o nella propria abitazione di lavori industriali (operai domestici), anche se essi medesimi acquistano i materiali greggi e accessori, e se si occupano anche di lavori per proprio conto. Per la notificazione di tali lavoratori domestici e per le loro tasse d'assicurazione è responsabile ogni singolo datore di lavoro.

§ 3.

Sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per i casi d'infortunio, senza riguardo al sesso, all'età, all'importo della mercede o della paga, tutti coloro i quali si trovano impiegati sia stabilmente che temporaneamente, in assistenza o in via transitoria, nelle imprese, negli esercizi o nei lavori sotto indicati. Ma la paga dell'operaio impiegato non verrà, tanto negli indennizzi per infortuni, che nella ripartizione e la commisurazione delle spese per infortuni, calcolata che fino all'importo di duemila quattrocento corone.

Le imprese, gli esercizi e lavori, ai quali l'effetto dell'assicurazione in caso d'infortunio si estende, sono i seguenti:

1. le miniere, fucine, saline, altri esercizi di prodotti minerari (cap. XIII), cave di pietre, d'arena, breccie e creta, esercizi di scarpellini e di lavorazione di pietre e terra;
2. cantieri, stabilimenti di carpenteria e di segheria;
3. tutte le fabbriche, anche se esercitate come industrie accessorie di quelle cennate nel punto *a*) del § 183 della legge XVII: 1884 e vi si adoperarono per lo più i propri materiali greggi, nonchè tutti gli opifici industriali in quanto vi siano stabilmente occupati almeno venti impiegati;
4. tutti gli esercizi e lavori industriali di costruzione, nonchè le costruzioni non eseguite industrialmente ma in via economica, ad eccezione dei lavori di ristauo non eseguite industrialmente e non soggetti a licenza industriale e delle fabbriche a pianterreno di semplice costruzione;
5. costruzioni di strade, ponti, ferrovie, gallerie, lavori idraulici, di ripari, canali, porti, di fortificazioni, condutture d'acqua, di gaz, di correnti elettriche e di trasmissioni di forza elettrica;
6. lavori d'allestimento di condutture d'acqua, gas, d'illuminazione elettrica e di parafulmini;
7. lavori di pulizia di strade, canali e finestre;
8. industria di spazzacamino, di pozzari, di tagliapietre, scultura di pietre e di gesso;
9. esercizi industriali d'allestimento di apparecchi ventilatori di finestre, vetrine, lavori di falegname, stagnaro, conciatetti, fabbro ferraio, verniciatore, pittore di stanze, tappezziere, e vetraio;
10. lavori di produzione e di adoperamento di materie incendiabili, nocive alla salute o velenose, nonchè di materie esplosive e oggetti esplosivi;

11. servizio pubblico di pompieri;
12. laboratori chimici, fisici e farmaceutici;
13. macelli, esercizi di macellaio e di pizzicagnolo;
14. stabilimenti di fabbricazione di orzo talito, di olio, lacca, colori e grassumi;
15. tutti gli esercizi ferroviari, senza riguardo alla forza motrice, lavori di costruzione e di manutenzione di ferrovie, opifici di ferrovie, nonchè tutte le industrie esercitate nelle stazioni ferroviarie (osterie, negozi, ecc.);
17. imprese di escavazione dei porti, di rade, traghetti e zattere;
18. imprese di trasporto, di spedizione e di magazzinaggio nonchè le cantine commerciali;
19. maneggio di automobili;
20. esercizi postali, telegrafici e telefonici, lavori di costruzione e di manutenzioni di essi;
21. magazzini di legno e carbone, produzione industriale di legno;
22. stabilimenti di pompe delle associazioni di regolazione d'acque e di uso delle acque;
23. istituti per la cura d'infermi;
24. laboratori di istituti pubblici scolastici;
25. imprese di lavori industriali per mezzo di detenuti negli istituti correzionali e negli stabilimenti penitenziari;
26. tutti quelli esercizi, senza riguardo al numero degli operai impiegati, i quali fanno uso di macchine mosse da forza degli elementi o di caldaie a vapore soggette a licenza dell'autorità.

Gli esercizi di Stato, dei municipi, comuni e delle fondazioni pubbliche, se contemplati nei punti 1-26, nonchè gli individui occupati negli esercizi accessori degli stabilimenti principali soggetti all'assicurazione obbligatoria dovranno anche essere obbligati all'assicurazione.

Gli applicati negli esercizi di miniere soggetti al vigore della legge sulle miniere verranno assicurati nel modo e giusta l'organico cennato nel capitolo XIII della presente legge.

Il § 26 della legge XIV: 1902 viene modificato nel senso che il proprietario della macchina è obbligato di far accogliere come membri straordinari della cassa di soccorso d'operai e servi agrari organizzata a' sensi della legge sopra citata e di pagare per essi la tassa sociale (una corona), gli operai applicati presso la macchina trebbiatrice, presso l'aratro a vapore e in generale presso qualsiasi macchina agraria, compreso il macchinista, se non siano stati già assicurati a' sensi del § 25 della citata legge, tranne che si sia accertato che il rispettivo individuo si trova di già assicurato nella cassa pel caso d'infortunio come membro ordinario

o straordinario o come servo agrario. Se il proprietario della macchina non adempie l'obbligo impostogli nel presente capoverso, egli per tale sua mancanza sarà responsabile all'operaio, rispettivamente al successore legale di esso, anche se l'infortunio avvenuto durante il lavoro non sia successo in seguito di trascuranza da parte sua.

Il Ministro del commercio viene autorizzato che riguardo a lavori ed esercizi soggetti al punto *a*) del § 183 della legge XVII: 1884 egli possa d'accordo col Ministro d'agricoltura estendere l'assicurazione obbligatoria in via d'ordinanza anche ad altri esercizi i cui operai sono esposti al rischio d'infortunio. L'ordinanza da emanarsi a tale riguardo ed ogni modificazione di essa dovranno essere presentate al Parlamento.

§ 4.

Gli impiegati di cittadinanza ungherese applicati stabilmente da imprese patrie all'estero sono soggetti all'assicurazione obbligatoria stabilita nei §§ 1-3, purchè non si trovino di già assicurati a norma delle leggi dello Stato sul cui territorio si trovano applicati.

Gli impiegati di cittadinanza ungherese di imprese patrie temporaneamente impiegati all'estero e soggetti all'assicurazione obbligatoria godono dei vantaggi dell'assicurazione stabilita nella presente legge sia che la malattia o l'infortunio da servire di base all'assicurazione stabilita dalla presente legge li abbia colpiti all'interno o all'estero, tranne che il rispettivo individuo non si trovi di già assicurato pel caso di malattia o di infortunio a norma delle leggi dello Stato rispettivo.

§ 5.

I cittadini esteri impiegati in esercizio patrio verranno, riguardo alla assicurazione pel caso di malattia, trattati in ogni caso in modo uguale ai cittadini ungheresi, ma riguardo all'assicurazione pel caso d'infortunio solo quando verso i cittadini ungheresi impiegati sul territorio dello Stato rispettivo si usa il medesimo trattamento. Riguardo ai sudditi di quelli Stati nei quali l'assicurazione per i casi d'infortunio non si trova legalmente regolata, il ministro del commercio potrà, anche senza riguardo alla reciprocità, ordinare l'assicurazione obbligatoria cennata nel § 3.

§ 6.

Quelle imprese il cui esercizio si estende oltre i confini del Regno, non vanno soggette all'assicurazione obbligatoria che nell'uno Stato; riguardo a ciò che serve di norma la residenza dell'impresa. Ma se una tale

impresa tiene una rappresentanza stabile all'estero, gli impiegati pertinenti alla sfera legale di questa vanno soggetti all'assicurazione obbligatoria a' sensi della presente legge.

Verso gli impiegati di sudditanza patria o estera applicati negli esercizi cennati nel primo alinea si userà in caso di reciprocità un trattamento uguale riguardo all'assicurazione, conforme al § 5.

§ 7.

Per il caso di malattia potranno spontaneamente assicurarsi e la cassa di soccorso degli infermi e di assicurazione per il caso d'infortunio organizzata a' sensi del capitolo X, in quanto la legge non disponga altrimenti, sarà obbligata di accoglierli:

a) quelli impiegati non soggetti all'assicurazione obbligatoria a' sensi del § 10, la cui paga annuale, compresa la pigione, non supera la somma di mille corone, o la mercede giornaliera quella di quattro corone;

b) i domestici;

c) gli addetti all'industria domestica;

d) gli industriali indipendenti che lavorano senza personale d'assistenza;

e) i giornalieri comuni (legge XVII: 1884, § 183, punto *m*).

f) i membri di famiglia dei membri della cassa di soccorso assicurati;

g) gli alunni degli istituti scolastici pubblici con laboratori;

h) i lavoranti e servi agrari;

i) gli alunni degli istituti correzionali e i detenuti occupati negli esercizi degli stabilimenti penitenziari:

j) le persone spontaneamente assicurate per almeno tre mesi, in base della legge XIV: 1891, in precedenza immediata dell'entrata in vigore della presente legge;

k) tutti quelli impiegati i quali vengono assicurati pel caso d'infortunio a' sensi del § 3, ma a' sensi dei §§ 1 e 2 non sono soggetti alla assicurazione pel caso di malattia, in quanto la loro paga annua rispettivamente il loro lucro non supera la somma di duemila quattrocento corone o quello giornaliero la somma di otto corone.

Gli individui i quali, in base dei punti *a-h*), desiderano entrare spontaneamente, potranno essere sottoposti a visita medica, e il ricevimento di essi potrà farsi dipendere dal risultato favorevole della visita medica, per il diritto d'entrata spontanea gli statuti potranno stabilire delle limitazioni anche riguardo all'età.

Se il datore di lavoro non è soggetto all'assicurazione obbligatoria e viene a notificare e ad assicurare nella cassa per il caso di malattia e d'infortunio egli stesso i suoi impiegati che possono spontaneamente assicurarsi, in tale caso l'effetto di tale assicurazione non potrà farsi cessare che nel giorno dell'uscita dell'impiegato dal lavoro, altrimenti sempre soltanto alla fine dell'anno di calendario.

§ 8.

Per il caso d'infortunio potranno spontaneamente assicurarsi sino all'ammontare del loro reddito o della loro paga non superante la somma di duemila quattrocento corone tutti coloro, i quali a' sensi del § 7 possono spontaneamente assicurarsi pel caso di malattia. Al di fuori di questi possono assicurarsi:

- a) i proprietari d'esercizi;
- b) i loro impiegati non soggetti all'assicurazione obbligatoria pel caso d'infortunio;
- c) le altre persone ordinariamente o professionalmente presenti nello esercizio.

Le assicurazioni effettuate a' sensi dei punti b) e c) del presente paragrafo cominciano dal giorno della notifica e durano sino alla fine di quell'anno di calendario per il quale viene notificata la cessazione della assicurazione.

Cessando l'esercizio o avvenendo un cambiamento nella persona del proprietario, queste assicurazioni vengono a cessare immediatamente, tranne quando in quest'ultimo caso il proprietario dell'esercizio notifica il mantenimento delle assicurazioni entro quindici giorni a partire dal cambiamento avvenuto.

Il Ministro di giustizia viene autorizzato a stabilire in via d'ordinanza quelle deviazioni con cui le disposizioni della presente legge saranno da applicarsi riguardo agli esercizi cennati nel punto 25 del § 3 e nel punto i) del § 7.

§ 9.

L'impiegato assicurato a sensi della presente legge sarà considerato come assicurato anche pel caso d'infortunio avvenuto in mezzo ad un servizio adempito per incarico del datore del lavoro o del suo incaricato, o nell'interesse dell'esercizio.

§ 10.

Gli impiegati nelle imprese o negli uffici dello Stato, in quelle municipali, comunali e di fondazioni pubbliche, comprese le ferrovie, poste, telegrafi, telefoni e le fabbriche dello Stato, nonchè gli impiegati negli

istituti pubblici (§ 1 punti 13 e 14), come pure gli impiegati nelle imprese ferroviarie, di navigazione e di comunicazione pubblica, non vanno soggetti all'assicurazione obbligatoria per il caso di malattia, se giusta il regolamento di servizio ivi in vigore tali impiegati percepiscono la loro paga in caso di malattia per almeno venti settimane a partire dal principio della malattia.

Agli impiegati ed applicati di coteste imprese, uffici e istituti pubblici nominati col diritto alla pensione, nonchè a quelli impiegati i quali coi loro attinenti godono di una pensione corrispondente all'indennizzo pel caso d'infortunio stabilito nel capitolo VII della presente legge, non si estende il vigore dell'assicurazione obbligatoria pel caso di infortunio.

Le disposizioni della legge XVIII: 1874 restano anche in avvenire in vigore riguardo agli impiegati soggetti all'effetto di essa, in quanto a sensi del secondo alinea viene per essi fatta eccezione riguardo all'assicurazione obbligatoria pel caso d'infortunio stabilita dalla presente legge.

§ 11.

Nello stabilire l'importo della mercede o della paga dal punto di vista dell'assicurazione obbligatoria pel caso di malattia e delle tasse da pagarsi non si terrà conto della pigione o del valore equivalente dell'alloggio in natura, ad eccezione del caso stabilito nel punto a) del § 7, nonchè degli eventuali supplementi (ad eccezione dei supplementi alimentari) e delle dividende.

Ma nell'assicurazione pel caso d'infortunio a sensi della presente legge, tanto nella ripartizione e commisurazione delle spese d'assicurazione, che nella fissazione degli indennizzi si comprenderanno nel reddito annuo anche tutti gli emolumenti accessori cennati nel precedente alinea.

Se l'impiegato invece della paga riceve l'alimento per intero o in parte, si dovrà nella fissazione e commisurazione delle spese annuali dell'assicurazione pel caso d'infortunio e nella fissazione degli indennizzi, prendere per base il valore locale dell'alimentazione in contanti unitamente alla paga o mercede effettivamente percepita. Le competenze al di fuori della paga o della mercede e il valore equivalente dell'alimentazione e di altri emolumenti in natura contrattualmente stabiliti dovranno essere fissati negli statuti della cassa distrettuale d'assicurazione degli operai.

CAPITOLO II.

*Notificazione obbligatoria, giustificazione della notifica
e della pertinenza alla cassa.*

§ 12.

Il datore di lavoro è obbligato di notificare ogni individuo impiegato da esso e soggetto all'assicurazione obbligatoria, entro otto giorni a partire dall'entrata in lavoro, giusta le relative norme stabilite (§ 19), presso la Cassa distrettuale d'assicurazione d'operai. La notifica firmata dal notificante, da trasmettersi in due esemplari, dovrà contenere i dati seguenti:

- 1° il nome, rispettivamente la ditta del notificante;
- 2° la denominazione, il carattere e la residenza della ditta;
- 3° nome e cognome degli impiegati notificati, il giorno della loro entrata in lavoro, la loro paga o mercede, gli emolumenti accessori e le competenze in natura;
- 4° la specie dei motori, delle macchine e delle materie esplosive usate nell'esercizio.

Similmente è obbligato il datore del lavoro di notificare alla Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai ogni cambiamento avvenuto nella qualità dell'impiego e nella paga o nella mercede dell'individuo soggetto all'assicurazione obbligatoria, nonchè nella persona del proprietario dell'esercizio, rispettivamente del datore del lavoro ed infine ogni cambiamento avvenuto nell'esercizio, i quali cambiamenti abbiano importanza dal punto di vista dell'assicurazione obbligatoria nel caso di malattia o d'infortunio, dell'annoveramento nelle classe rischiose o in generale dal punto di vista dell'effettuazione dell'assicurazione pel caso di malattia o d'infortunio, facendo tale notificazione entro otto giorni a partire dal cambiamento avvenuto.

Quel datore di lavoro il quale manca di far la notifica entro il termine fissato, sarà obbligato di pagare del proprio alla Cassa nazionale d'assicurazione degli operai pel caso di malattia o d'infortunio le tasse d'assicurazione dovute dal giorno dell'entrata nel lavoro sino al giorno della notifica effettivamente fatta, rispettivamente se il rapporto di lavoro fosse cessato prima, le tasse scadute per la durata del rapporto di lavoro, nonchè di risarcire i danni cagionati dalla mancata notifica del cambia-

mento del rapporto di lavoro, come pure le spese derivate dalla malattia avvenuta prima della notifica dell'assicurando non notificato in tempo debito ed infine le spese di procedura.

§ 13.

Quei datori di lavoro i quali impiegano più di venti individui soggetti all'assicurazione obbligatoria e non stabilmente occupati, possono notificare i loro impiegati con note settimanali delle mercedi pagate, quelli che impiegano più di cento individui soggetti all'assicurazione obbligatoria non stabilmente occupati, con note mensili delle mercedi pagate, rispettivamente i cambiamenti avvenuti giusta il § 12 nel loro rapporto di lavoro e nell'esercizio.

Le note delle mercedi pagate dovranno contenere tutti quei dati ai quali i fogli di notifica individualmente si estendono e dovranno trasmettersi in due esemplari firmati dal notificante, al più tardi sino al terzo giorno della settimana susseguente, rispettivamente del mese susseguente, alla Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai.

§ 14.

Il datore di lavoro è obbligato di notificare alla Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai l'uscita dal lavoro dei suoi impiegati soggetti all'assicurazione obbligatoria, nonchè la cessazione dell'esercizio, giusta le relative norme stabilite (§ 19), entro otto giorni a partire dall'uscita dal lavoro, rispettivamente entro otto giorni dalla cessazione dell'esercizio.

I datori di lavoro i quali non impiegano più di venti, rispettivamente non più di cento individui soggetti all'assicurazione obbligatoria non stabilmente occupati, possono notificare l'uscita dal lavoro dei propri impiegati con le note delle mercedi stabilite nel § 13.

Mancando il datore di lavoro di notificare l'uscita entro il termine legale, sarà obbligato di pagare del proprio le tasse dovute sino alla notifica fatta, rispettivamente se l'impiegato è entrato in un altro esercizio soggetto all'assicurazione obbligatoria, sino al giorno di questa sua nuova entrata nel lavoro.

§ 15.

Le notifiche relative all'assicurazione spontanea dovranno, nel modo e coi dati stabiliti nei §§ 12-14, farsi pure alla Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai.

§ 16.

La Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai rilascerà una ricevuta delle notifiche fatte a sensi dei §§ 12-15.

§ 17.

I soci della Cassa assicurati pel caso di malattia riceveranno un certificato sociale.

I certificati sociali verranno rilasciati dalla Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai.

Il Ministro del Commercio potrà autorizzare e rispettivamente obbligare le imprese e gli uffici di Stato, quelli municipali, comunali e di fondazioni pubbliche, nonchè i datori di lavoro i quali impiegano stabilmente più di cento operai, di provvedere i propri impiegati notificati coi certificati sociali dariceversi dalla Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai e da riempirsi.

Le spese dei certificati sociali dovranno essere pagate dai soci alla Cassa nazionale d'assicurazione degli operai pel caso di malattia e d'infortunio; l'importo della tassa da pagarsi pel certificato verrà stabilito negli statuti della Cassa nazionale d'assicurazione degli operai pel caso di malattia e d'infortunio.

La tassa dei certificati per i soci obbligati verrà pagata dal datore del lavoro, il quale però avrà il diritto di detrarre l'importo della tassa dalla paga o dalla mercede dell'individuo impiegato.

§ 18.

Da quel datore di lavoro, il quale a sensi del precedente paragrafo è stato autorizzato a rilasciare i certificati sociali e commette mancanze o abusi nel rilascio di tali certificati, l'Ufficio di Stato dell'assicurazione degli operai potrà togliere il diritto del rilascio dei certificati. Un tale datore di lavoro dovrà pagare del proprio alla Cassa nazionale d'assicurazione degli operai pel caso di malattia e d'infortunio tutte le spese occorrenti pel rilascio dei certificati e il danno cagionato.

§ 19.

Le norme dettagliate relativamente a tutte le notifiche da farsi a sensi del presente capitolo, alla forma dei certificati sociali e al modo di procedere nel rilascio di essi, verranno stabilite dall'Ufficio di Stato dell'assicurazione degli operai.

§ 20.

Le autorità industriali, gli ispettori industriali e la Cassa nazionale d'assicurazione degli operai pel caso di malattia e d'infortunio potranno controllare il modo d'adempimento degli obblighi stabiliti nel presente capitolo e potranno a scopo di controllo ispezionare l'esercizio quando che sia. La Cassa nazionale d'assicurazione degli operai è autorizzata inoltre a poter far visitare dai propri organi gli esercizi allo scopo di costatare le circostanze di fatto che hanno importanza dal punto di vista dell'obbligo d'assicurazione, nonchè nell'assicurazione e nell'annoveramento nelle classi rischiose.

I datori di lavoro dovranno nel modo da stabilirsi dall'Ufficio di Stato dell'assicurazione degli operai tenere delle note precise e regolari delle mercedi, di esibire agli organi delle autorità industriali, degli ispettori industriali e della Cassa l'elenco degli operai e le note delle mercedi, di permettere l'ispezione di tutti i registri dell'esercizio e quelli ad esso relativi, di fornire ad essi i dati relativi alle notifiche, al pagamento delle tasse d'assicurazione e ai certificati sociali, ed infine di conservare per tre anni gli elenchi degli operai e le note delle mercedi. A quelli datori di lavoro però, i quali ordinariamente non impiegano nel loro esercizio soggetto all'obbligo d'assicurazione più di cinque operai, non si estende l'obbligo stabilito nella presente legge della tenuta degli elenchi degli operai e delle note delle mercedi e della conservazione di esse.

Se il datore del lavoro non effettua nel termine legale le notificazioni stabilite nel presente capitolo, o non fornisce per intero o in parte i dati prescritti, nè supplisce a tale sua mancanza entro il termine da fissarsi dalla Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai e non maggiore di quindici giorni sarà autorizzata la cassa distrettuale d'assicurazione degli operai di far rilevare dal proprio organo o dai propri organi sopra luogo, a spese del datore del lavoro, i dati non notificati. Le spese emergenti da tale procedura, contro la cui fissazione potrà farsi appello all'Ufficio di Stato dell'assicurazione degli operai, verranno in caso di mancato pagamento, riscosse dal datore del lavoro in via amministrativa nel modo delle imposte pubbliche.

Gli organi della Cassa nazionale d'assicurazione degli operai nel caso di malattia e d'infortunio e della Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai debitamente giustificati, avranno nella procedura da seguire in base del presente paragrafo il carattere d'autorità pubblica spettante agli organi dell'autorità industriale.

§ 21.

Le autorità industriali di prima istanza dovranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, di ogni licenza e concessione industriale rilasciata ad esercizi soggetti a sensi dei §§ 1 e 3 all'assicurazione obbligatoria, contemporaneamente al rilascio, rendere avvisata la Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai, indicando il nome del datore del lavoro, rispettivamente della ditta dell'impresa, nonchè il genere dell'esercizio.

Similmente dovranno le autorità edilizie di prima istanza comunicare alla Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai, a sensi delle norme edilizie, ogni permesso edilizio rilasciato.

§ 22.

Dal punto di vista degli obblighi stabiliti nella presente legge, è datore di lavoro, rispettivamente proprietario dell'esercizio, colui pel conto di cui si mantiene l'esercizio, nelle costruzioni l'imprenditore, rispettivamente l'industriale autorizzato, in mancanza di esso colui che fa fare la costruzione (§ 46).

§ 23.

Le Casse distrettuali d'assicurazione degli operai esamineranno le notifiche ad esse pervenute o i dati rilevati dai propri organi a sensi del § 20, dal punto di vista dell'assicurazione obbligatoria e in generale dal punto di vista dell'effettuazione dell'assicurazione pel caso di malattia e d'infortunio e dopo effettuate le eventuali rettifiche e supplementi, li trasmettono in un esemplare, unitamente al proprio parere, entro il termine da fissarsi negli statuti, alla Cassa nazionale d'assicurazione degli operai pel caso di malattia e d'infortunio.

Le Casse distrettuali d'assicurazione degli operai terranno, in base delle notifiche e delle accoglienze, un registro degli individui assicurati, dei datori di lavoro, degli impiegati soggetti all'assicurazione obbligatoria e degli esercizi di essi, nonchè dei dati contenuti nelle notifiche e di quelli che hanno importanza per l'assicurazione e dei cambiamenti avvenuti in essi.

CAPITOLO III.

Tasse d'assicurazione da pagarsi per il caso di malattia.

§ 24.

Nell'assicurazione per il caso di malattia la tassa dei soci assicurati si pagherà giusta le classi medie della mercede giornaliera. Le classi medie della mercede giornaliera verranno stabilite negli statuti della Cassa nazionale d'assicurazione degli operai per il caso di malattia e di infortunio e l'ammontare massimo di esse non potrà essere maggiore di otto corone.

L'annoveramento dei soci assicurati nelle classi medie della mercede giornaliera si farà in base della loro effettiva paga o mercede. Per quei soci che non hanno risorse, le tasse si pagheranno giusta la più inferiore classe media delle mercedi giornaliere.

I soci della Cassa nazionale d'assicurazione degli operai per il caso di malattia e d'infortunio possono assicurarsi in una classe media superiore a quella corrispondente alla loro paga o mercede. La Cassa nazionale d'assicurazione degli operai per il caso di malattia e d'infortunio può far dipendere l'accoglienza in una classe media superiore dal risultato favorevole della preventiva visita medica.

§ 25.

La tassa dei soci assicurati non potrà essere inferiore al 2 per cento nè superiore al 4 per cento della media mercede giornaliera. L'importo percentuale verrà stabilito negli statuti della Cassa nazionale d'assicurazione degli operai per il caso di malattia e d'infortunio. I soci assicurati possono essere obbligati al pagamento di varie tasse percentuali proporzionate alle spese di sussidio, che cambiano giusta il ramo industriale e il luogo.

Se colle tasse percentuali stabilite non si possono coprire le spese dei sussidi stabiliti negli statuti, le tasse percentuali dovranno, giusta l'occorrenza, essere aumentate entro i limiti stabiliti nel primo alinea. Ma se la Cassa nazionale d'assicurazione degli operai per il caso d'infortunio e di malattia può anche con una tassa percentuale minore di quella stabilita corrispondere ai suoi obblighi ed alla sua vocazione fissati nei propri statuti; in tal caso la tassa percentuale dovrà essere ridotta all'importo minimo stabilito nel primo alinea.

Quei datori di lavoro i quali ordinariamente non applicano più di cinque operai nel loro esercizio, non potranno, entro cinque anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge, essere gravati, per i loro operai soggetti all'assicurazione per il caso di malattia, di tasse superiori al 2 per cento della mercede media giornaliera, comprese le rate di tasse dovute da essi.

§ 26.

I membri di famiglia del socio della Cassa, conviventi con esso, se non hanno risorse e entrano spontaneamente nella Cassa nazionale d'assicurazione per il caso di malattia e d'infortunio, pagheranno la metà delle tasse sociali (§ 56).

§ 27.

Le tasse stabilite nel presente capitolo e gli altri introiti della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione per il caso d'infortunio, ricavate in base della presente legge dall'assicurazione per il caso di malattia, non possono impiegarsi ad altri scopi che: *a*) ai soccorsi stabiliti nel capitolo V ed alla creazione d'istituti di cura (istituti d'ordinazione medica, ospedali, sanatori, luoghi di convalescenza); *b*) alla costituzione di un fondo di riserva; *c*) al coprimiento delle spese d'amministrazione.

§ 28.

Al di fuori delle tasse da stabilirsi a sensi del precedente capitolo, delle tasse pei certificati da pagarsi a sensi del § 17 e indi degli interessi arretrati usati nelle imposte pubbliche in caso di pagamento in ritardo e delle tasse di riscossione, non si potranno pretendere altre prestazioni dai soci assicurati, rispettivamente dai datori di lavoro.

§ 29.

Quel socio assicurato il quale con simulazione di malattia o profittando in altro modo dei sussidi, avrà danneggiata la Cassa nazionale di soccorso agli infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio, potrà essere obbligato da questa Cassa al pagamento di una tassa supplementare, la quale non potrà eccedere il doppio delle tasse ordinarie. Tale tassa supplementare dovrà, per i soci obbligati, essere pagata unitamente alle tasse ordinarie dal datore del lavoro, il quale potrà detrarre l'importo intero dalla paga o mercede del rispettivo individuo.

Ma se il socio assicurato avrà danneggiata la Cassa con la saputa e l'aiuto del datore di lavoro, o in seguito di mancanza di esso, in tal caso il datore di lavoro sarà obbligato di pagare del proprio tutta la tassa supplementare.

Se al tempo della constatazione del danno il socio si trova di già notificato ad un'altra Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai, in tal caso la tassa supplementare stabilita verrà unitamente alle tasse ordinarie riscossa da questa Cassa.

Contro il deciso della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio relativo alla commisurazione della tassa supplementare, si potrà far appello all'ufficio di Stato dell'assicurazione degli operai.

§ 30.

La Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio dovrà, pel coprimento delle spese di soccorso agli infermi occorse in circostanze straordinarie, costituire un fondo di riserva.

Fino a tanto che il fondo di riserva non raggiunge la somma della media annuale delle spese quinquennali di soccorso agli infermi, bisognerà impiegare pel fondo di riserva almeno il 50 per cento del reddito netto della Cassa.

Il fondo di riserva non potrà essere aumentato ad una somma maggiore di questo importo senza il permesso del ministro del Commercio.

Per impiegare il fondo di riserva per intero o in parte occorre il permesso dell'ufficio di Stato dell'assicurazione degli operai. La somma impiegata dovrà essere supplita a sensi del secondo alinea.

Il ministro del Commercio viene autorizzato a regolare in via d'ordinanza e d'accordo col ministro delle Finanze il modo del collocamento e dell'amministrazione del fondo di riserva pel soccorso agli infermi da costituirsi da parte della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e d'assicurazione pel caso di infortunio, nonchè del fondo di riserva per l'assicurazione in caso d'infortunio da costituirsi a sensi del § 38, come pure dei capitali occorrenti agli scopi dell'assicurazione pel caso d'infortunio.

CAPITOLO IV.

*Classificazione nelle categorie rischiose
e coprimiento delle spese d'assicurazione pel caso d'infortunio.*

§ 31.

La Direzione della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e d'assicurazione pel caso d'infortunio esaminerà le notifiche e i dati trasmessibile dalle Casse distrettuali d'assicurazione degli operai (§ 23) e deciderà in base di essi riguardo all'eventuale rettifica o complemento delle notifiche e dei dati, relativamente all'obbligo d'assicurazione degli esercizi, nonchè sull'accettazione delle notifiche d'assicurazioni spontanee. Terrà un registro generale degli assicurati secondo i rami industriali e le Casse distrettuali d'assicurazione degli operai, comunicandone i dati alle rispettive Casse distrettuali d'assicurazione degli operai.

§ 32.

La Direzione della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e d'assicurazione pel caso d'infortunio esaminerà ogni cambiamento notificato a sensi dei §§ 12-15 e avvenuto nella persona del datore di lavoro, negli esercizi assicurati o nell'esercizio stesso, e in quanto tale cambiamento avesse un'importanza dal punto di vista dell'assicurazione pel caso d'infortunio, lo inserirà nel registro generale e ne renderà avvisata la Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai.

§ 33.

La Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e d'assicurazione pel caso d'infortunio dovrà confezionare uno specchietto dei rischi contenente le categorie rischiose, le cifre proporzionali del rischio di esse come unità di tasse e sul quale i rami di lavoro e gli esercizi assicurati contro l'infortunio dovranno giusta il grado del loro rischio classificarsi in modo che le proporzioni di rischio delle singole categorie ed esercizi ricevano un'espressione numerica.

All'inizio dell'operazione della Cassa il primo specchietto dei rischi verrà stabilito dall'ufficio di Stato dell'assicurazione degli operai. Il primo specchietto dei rischi potrà essere modificato non appena il numero degli infortuni avvenuti nei vari esercizi rende motivata la modifica. E te-

nendo conto degl'infortuni avvenuti dovrà la Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e d'assicurazione pel caso d'infortunio esaminare di nuovo ogni cinque anni lo specchietto dei rischi e di modificarlo se necessario.

La modificazione del primo specchietto dei rischi e rispettivamente la fissazione degli ulteriori specchietti dei rischi sono di competenza dell'assemblea generale della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e d'assicurazione pel caso d'infortunio.

I decisi proferiti dall'assemblea generale in oggetto dello specchietto dei rischi, rispettivamente della modificazione nonchè della soprarevisione di esso, vanno soggetti all'approvazione dell'ufficio di Stato dell'assicurazione degli operai. A questo medesimo ufficio potranno da parte di ogni socio della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e d'assicurazione pel caso di infortunio, rispettivamente da parte di ogni datore di lavoro che tiene degli impiegati soggetti all'assicurazione obbligatoria, dirigere gli appelli contro i decisi dell'assemblea della Cassa relativi allo specchietto dei rischi.

In quanto la Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e d'assicurazione pel caso d'infortunio non abbia sino alla fine del terzo mese susseguente ad ogni quinquennio, provveduto alla soprarevisione, e rispettivamente alla modificazione dello specchietto dei rischi, provvederà alla soprarevisione e rispettivamente alla modificazione, l'ufficio di Stato dell'assicurazione degli operai.

§ 34.

La Direzione della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio visiterà gli esercizi dal punto di vista della rischiosità, annoverandoli conforme al paragrafo precedente nelle classi rilevate nello specchietto di rischiosità. In quanto in singole parti di un medesimo esercizio siano differenti i pericoli d'infortunio, queste parti dell'esercizio verranno annoverate in classi di rischiosità differenti; ma la Direzione della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio potrà col consenso del datore del lavoro annoverare l'esercizio in una sola classe di rischiosità, prendendo per base la media proporzionale della rischiosità come tassa.

Se dopo la classificazione la Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione contro l'infortunio viene alla conoscenza di circostanze che abbiano influenza sull'annoveramento del rispettivo esercizio nelle classi dello specchietto di rischiosità e quindi sulla tassa di rischiosità da stabilirsi, l'esercizio potrà, dopo sentito il proprietario, annoverarsi in un'altra classe di rischiosità e stabilirsi un'altra tassa.

Della classificazione dell'esercizio dovrà essere edotto il proprietario dell'esercizio e la rispettiva Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai.

Il deciso della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione per il caso d'infortunio relativo all'annoveramento dell'esercizio in una classe superiore di rischiosità e alla fissazione di una tassa maggiore, avrà effetto retroattivo sino all'epoca in cui il pericolo maggiore è effettivamente subentrato.

§ 35.

In caso di ritardata notifica del cambiamento avvenuto nell'esercizio, l'effetto dell'annoveramento nella classe di rischiosità si conterà dall'epoca in cui è subentrato il cambiamento.

Ma se il cambiamento nell'esercizio trae seco la cessazione dell'obbligo d'assicurazione, questa si conterà anche in caso di ritardata notifica, soltanto dal giorno della notifica fatta.

§ 36.

Il numero proporzionale del rischio, come importo della tassa e l'ammontare delle mercedi di lavoro pagate annualmente dal datore di lavoro serviranno di base alla commisurazione delle tasse sociali dell'assicurazione pel caso d'infortunio, in modo che tutte le spese d'assicurazione per il caso d'infortunio erogate dalla Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio, al di fuori delle spese direzionali che vanno a carico dello Stato, comprese le somme devolute alla formazione del fondo di riserva (§ 38), verranno dalla Direzione della suddetta Cassa nazionale addizionale annualmente e ripartite e commisurate ai singoli datori di lavoro in proporzione della tassa stabilita per il loro esercizio e delle mercedi pagate in quell'anno.

Il calcolo di ripartizione e di commisurazione dovrà dalla Direzione della Cassa comunicarsi al datore del lavoro in occasione della commisurazione.

§ 37.

Quelli datori di lavoro i quali non impiegano nel loro esercizio soggetto all'assicurazione obbligatoria più di cinque operai, nonchè quelli i quali in base del § 8 si assicurano spontaneamente pel caso d'infortunio, dovranno invece della commisurazione posteriore della spesa pagare la tassa d'assicurazione.

Le tasse d'assicurazione si calcoleranno per ogni singolo individuo assicurato e vengono per gli operai obbligati all'assicurazione stabilite

nei primi dieci anni dell'assicurazione in tre corone annue, e dopo di questo periodo in cinque corone annue. Le tasse d'assicurazione pel caso d'infortunio di coloro i quali si assicurano spontaneamente, vengono stabilite negli statuti della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio.

§ 38.

La Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio è obbligata a formare un fondo di riserva. Per questo fondo di riserva si impiegheranno nel primo anno d'assicurazione pel caso d'infortunio il 300 per cento delle spese d'assicurazione ripartite e commisurate, nel secondo anno il 200 per cento, nel terzo anno il 150 per cento, nel quarto anno il 100 per cento, nel quinto anno l'80 per cento, nel sesto anno il 60 per cento e indi sino all'undecimo anno s'impiegheranno annualmente il dieci per cento di meno delle suddette spese ripartite e commisurate. Dopo l'undicesimo anno il fondo di riserva dovrà per tre anni consecutivi essere aumentato col 10 per cento delle spese annuali di assicurazione e indi in ogni terzo anno con l'1 per cento di meno, sino a tanto che l'ammontare della somma da impiegarsi al fondo di riserva non si riduca al 4 per cento delle spese annuali di assicurazione. A cominciare da questa data il fondo di riserva dovrà essere aumentato col quattro per cento delle spese annuali d'assicurazione e gli interessi del fondo di riserva dovranno impiegarsi in parte al coprimento delle spese d'assicurazione.

Nei primi dieci anni dell'assicurazione pel caso d'infortunio la somma annuale di riserva dovrà pagarsi soltanto nel caso se il peso d'assicurazione per il caso d'infortunio del rispettivo anno non supera in media l'uno per cento delle mercedi del lavoro dell'anno rispettivo. In caso contrario la somma di riserva da pagarsi nel rispettivo anno scaderà soltanto nell'anno susseguente, e le somme di riserva degli anni susseguenti si pagheranno di tanti anni più tardi in quanti anni è mancata la riserva durante i primi dieci anni.

Gli interessi e anche il capitale del fondo di riserva potranno, in caso di bisogno urgente e con approvazione dell'ufficio di Stato d'assicurazione degli operai, essere adoperati anche prima dell'epoca stabilita nel primo alinea; ma le somme adoperate dovranno essere risarcite nel modo da stabilirsi dall'ufficio di Stato dell'assicurazione degli operai.

L'assemblea generale della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso di infortunio potrà, dietro approva-

zione dell'ufficio di Stato d'assicurazione degli operai, stabilire anche l'aumento del fondo di riserva con percentuali maggiori di quelli stabiliti nel primo alinea.

§ 39.

I proprietari o imprenditori d'impresе di costruzioni industrialmente esercitate, coloro che fanno costruire in via economica, nonchè i proprietari o imprenditori di esercizi con residenza estera, i quali, sul territorio dei Regni della Sacra Corona ungarica mantengono solo temporaneamente qualche esercizio soggetto all'assicurazione obbligatoria o spontaneamente assicurato, dovranno, in luogo delle spese d'assicurazione annuali, pagare alla Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio, una tassa d'assicurazione corrispondente al valore del capitale dei premi annuali d'assicurazione pel caso d'infortunio. A tal uopo le imprese temporanee e le imprese di costruzioni potranno essere annoverate in classi di rischio speciali da costituirsi in modo corrispondente al valore del capitale dei premi d'assicurazione pel caso d'infortunio.

La commisurazione delle tasse e le modalità, nella cui base si dovrà effettuare questo pagamento pel coprimento del capitale, verranno con l'approvazione dell'ufficio di Stato dell'assicurazione degli operai stabilite dalla Direzione della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio, potendo di tempo in tempo modificare tali determinazioni di fronte ai singoli esercizi.

Le somme introitate in base del primo alinea, in quanto si siano organizzate delle speciali classi di rischio per le rispettive imprese, verranno amministrare a parte dalla Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio. Queste somme non potranno adoperarsi che pel coprimento delle spese d'assicurazione emerse nelle imprese cennate nel primo alinea e l'eventuale residuo dovrà raggiungersi al fondo di riserva della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio.

§ 40.

Le decisioni particolari relative al modo di procedere nella ripartizione delle spese e nella commisurazione a sensi del presente capitolo, nonchè nei pagamenti pel coprimento del capitale, dovranno stabilirsi dall'ufficio di Stato di assicurazione degli operai.

CAPITOLO V.

Obbligo di pagamento.

§ 41.

Per gli operai obbligati all'assicurazione le tasse dovute per l'assicurazione pel caso di malattia da pagarsi alla Cassa distrettuale di assicurazione degli operai, e la tassa pel certificato sociale verranno, nei termini di scadenza da fissarsi negli statuti della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso di infortunio, pagate posticipatamente dal datore del lavoro. Le tasse vanno per metà a carico del datore del lavoro, per cui il datore di lavoro potrà detrarre quest'ultima somma dalla mercede dell'operaio.

Se il datore del lavoro non avrà detratta la tassa d'assicurazione e quella del certificato sociale in occasione della paga prossima susseguente alla scadenza di esse, non potrà più tardi detrarre la rata mancata se non quando dal giorno della rispettiva paga non sia ancora passato un mese, o se l'impiegato riceve mensilmente la sua paga o mercede, non siano ancora passati due mesi.

Per gli individui cennati nel primo alinea del § 2 il datore del lavoro deve pagare interamente del proprio la tassa d'assicurazione e quella del certificato sociale, ma avrà il diritto di stipulare nel contratto da concludere col genitore o tutore il risarcimento della metà delle suddette tasse.

§ 42.

Mancando il datore del lavoro di pagare in quattro susseguenti giorni di scadenza le tasse stabilite nel § 41, e non potendo tali tasse per causa d'indigenza, essere da lui riscosse in via amministrativa, la Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai potrà vietargli la ritenuta della metà delle tasse d'assicurazione e di quella del certificato sociale dalla paga o dalla mercede degli impiegati. In questo caso andrà solo la metà delle tasse a carico del datore del lavoro, mentre gli impiegati dovranno alle scadenze stabilite pagare la metà delle tasse d'assicurazione da essi dovute e la tassa del certificato sociale direttamente alla Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai.

Il deciso della Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai relativo al divieto della ritenuta dovrà essere consegnato in iscritto al datore del lavoro e a tutti i suoi impiegati, e contro questo deciso potrà farsi appello all'ufficio di Stato d'assicurazione degli operai.

§ 43.

Le spese di assicurazione pel caso d'infortunio da pagarsi a' sensi del capitolo IV per gli impiegati obbligati all'assicurazione pel caso d'infortunio vanno esclusivamente a carico del datore di lavoro e non potranno essere detratte dalla mercede degli operai, nè si potranno in altro modo mettere nè per intero nè in parte a carico degli operai.

Le tasse d'assicurazione pel caso di infortunio commisurate a' sensi del capitolo IV dovranno, entro trenta giorni dalla consegna del deciso relativo alla commisurazione, pagarsi alla Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai.

La Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio potrà, su queste tasse d'assicurazione dovute per gli assicurati, percepire delle anticipazioni dai datori di lavoro, il cui importo e il modo di pagamento di esse verrà, dietro approvazione dell'ufficio di Stato d'assicurazione degli operai, stabilito dalla Direzione della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso di infortunio.

Questi anticipi, come tasse d'assicurazione pel caso d'infortunio, nonchè le tasse d'assicurazione, pel caso d'infortunio da pagarsi a' sensi del § 37 per gli impiegati obbligati all'assicurazione, verranno, giusta la ripartizione proporzionale, pagate, unitamente alle tasse d'assicurazione pel caso di malattia, giusta la scadenza e le modalità stabilite, alla Cassa distrettuale di assicurazione degli operai, la quale le amministrerà su di un conto separato, versandole al termine e nel modo da stabilirsi negli statuti alla Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio.

§ 44.

Gl'individui che spontaneamente si associano alla Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio, pagheranno le tasse d'assicurazione per il caso di malattia, la tassa del certificato sociale, e se l'assicurazione spontanea si estende anche all'assicurazione pel caso d'infortunio, anche le tasse d'assicurazione pel caso di infortunio, alle scadenze stabilite negli statuti della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio, anticipatamente alla Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai. A queste tasse il datore di lavoro non è obbligato per nulla di contribuire del proprio in base della presente legge.

Ma se il datore di lavoro notifica ed assicura presso la Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi, e di assicurazione pel caso d'infortunio i propri impiegati non obbligati all'assicurazione, in tale caso il datore di lavoro è responsabile del pagamento delle tasse d'assicurazione, della tassa per i certificati sociali e in caso d'assicurazione pel caso di infortunio anche delle tasse d'assicurazione pel caso d'infortunio, restando riservato al datore di lavoro di fronte ai suoi impiegati il diritto di ritenuta contrattualmente garantito sino all'ammontare delle tasse pel certificato sociale e delle tasse d'assicurazione pel caso d'infortunio.

§ 45.

Il Ministro del commercio viene autorizzato a regolare, d'accordo col Ministro dell'interuo e con quello delle finanze, il modo di procedere secondo cui le tasse d'assicurazione pel caso di malattia e d'infortunio possano essere pagate nelle R. ung. Casse di risparmio postali e presso i comuni, rispettivamente con la mediazione di essi.

§ 46.

Le tasse d'assicurazione pel caso di malattia, quelle dovute per il certificato sociale, nonchè le tasse d'assicurazione pel caso d'infortunio, potranno, in caso di mancato pagamento, riscuotersi nel modo delle imposte pubbliche in via amministrativa. In caso di cambiamento nella persona del datore di lavoro sarà responsabile delle tasse d'assicurazione per il caso di malattia, delle tasse dovute per i certificati sociali e per le tasse d'assicurazione pel caso d'infortunio arretrate, quel datore di lavoro il quale era proprietario dell'esercizio al tempo della commisurazione, rispettivamente al tempo in cui la Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e d'assicurazione pel caso d'infortunio, rispettivamente la Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai ha preso conoscenza del cambiamento nella persona del datore di lavoro, o in caso di riscossione in via amministrativa, nel tempo in cui si trova in corso la procedura della riscossione in via amministrativa.

Nelle imprese temporanee di costruzione (§ 39), se gli arretrati non possono riscuotersi dall'imprenditore in via amministrativa, sarà responsabile delle tasse d'assicurazione scadute e dovute per gli operai impiegati nell'impresa temporanea, colui che ordina il lavoro di costruzione.

Le tasse arretrate d'assicurazione per il caso di malattia e quelle arretrate per i certificati sociali, nonchè le tasse arretrate d'assicurazione pel caso d'infortunio, s'intendono prescritte entro cinque anni a contare dalla commisurazione. Delle tasse d'assicurazione pel caso d'infortunio non com-

misurate è responsabile il datore del lavoro per tre anni a contare dalla origine del suo debito relativo. Come base della commisurazione posteriore servirà la tassa proporzionata al rischio corrispondente alla condizione di allora dell'esercizio, l'ammontare delle mercedi di allora nonchè le spese complessive annue erogate in allora dalla Cassa per infortuni.

Le tasse irrisuotibili d'assicurazione per il caso d'infortunio andranno a carico del complesso delle persone obbligate al pagamento di esse e dovranno essere ripartite nella prossima commisurazione.

§ 47.

In caso di fallimento i crediti della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio per le tasse d'assicurazione in caso di malattia verranno annoverati nella medesima categoria dei crediti cennati nella legge XVII: 1881 § 60 punto 1, rispettivamente nella Croazia-Slavonia nel § 50 punto 1, della legge sui fallimenti del 28 marzo 1897; i crediti per le tasse d'assicurazione pel caso d'infortunio nella categoria dei crediti cennati nel punto 3 dei medesimi paragrafi.

§ 48.

Per il tempo in cui il socio assicurato è inabile al lavoro per causa della sua malattia, non sarà obbligato nè esso, nè il datore di lavoro di pagare la tassa d'assicurazione pel caso di malattia.

§ 49.

I contratti stipulati fra il datore di lavoro e l'impiegato, rispettivamente fra il genitore o tutore degli individui nominati nel primo alinea del § 2, che sono contrari alle disposizioni contenute nel § 29 e nel presente capitolo, in quanto potessero essere dannose per l'impiegato, sono vietati e non validi.

CAPITOLO VI.

Soccorsi in caso di malattia.

§ 50.

I soci obbligati all'assicurazione pel caso di malattia e che spontaneamente si sono assicurati, hanno, di fronte alla Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso di infortunio, diritto almeno ai seguenti soccorsi:

1° cura gratuita del medico (§ 133) durante la malattia continuamente sino a venti settimane, — in caso di parto all'assistenza anche gratuita e alla cura ostetrica necessaria;

2° medicinali, bagni, acque minerali e mezzi accessori di cura (occhiali, stampelle, cinte erniarie, gambe artificiali, ecc.) per venti settimane pure gratuitamente;

3° soccorso alimentare in danari nel caso che la malattia è connessa all'inabilità al lavoro e dura più di tre giorni, dal primo giorno della malattia sino alla durata dell'inabilità al lavoro; ma se tale inabilità non terminasse prima, per venti settimane e ciò nella metà della mercede giornaliera media (§ 24) presa per base nel calcolare la tassa d'assicurazione del rispettivo socio;

4° in caso di puerperio il soccorso in danari giusta il punto 3, dal primo giorno del parto per sei settimane;

5° per i membri di famiglia conviventi col socio assicurato e che non hanno mezzi di sussistenza, cura medica gratuita, medicinali e mezzi di cura per venti settimane, oltre di ciò in caso di parto, assistenze e cura ostetrica;

6° in caso di decesso soccorso pei funerali nell'importo ventuplo della mercede media giornaliera (§ 24) presa per base nel calcolare la tassa d'assicurazione del socio defunto.

I soccorsi stabiliti nel presente paragrafo e rispettivamente quelli stabiliti nel § 51 vengono somministrati ai soci assicurati nella misura stabilita negli statuti della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio e nel modo stabilito negli stessi statuti e negli statuti propri della Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai.

§ 51.

La Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio, potrà, a misura dei mezzi materiali a sua disposizione, fornire ai soci assicurati dei soccorsi maggiori di quelli stabiliti nel paragrafo precedente, ma:

1° il soccorso alimentare in danari o il soccorso alla puerpera non potrà eccedere il 75 per cento della mercede media giornaliera (§ 24) preso per base nel fissare la tassa d'assicurazione;

2° il soccorso agl'infermi non potrà eccedere la durata di un anno;

3° il soccorso per funerali non potrà eccedere il quarantuplo della mercede media giornaliera (§ 24) presa per base nel calcolare la tassa d'assicurazione;

4° il soccorso alla puerpera prima e dopo il parto non potrà fornirsi per più di otto settimane;

5° in caso di decesso nella famiglia dell'assicurato si potrà dare un soccorso per i funerali, il quale però non potrà superare la somma stabilita nel punto 6 del § 50.

Soccorsi maggiori di questi o soccorsi d'altra specie non potranno darsi dalla Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio e segnatamente non potrassi, senza speciale disposizione di legge assumere dalla detta Cassa l'emolumento o il soccorso agl'invalidi, alle vedove e agli orfani.

Il deciso dell'assemblea generale relativo all'aumento dei soccorsi stabiliti nel § 50 a sensi del presente paragrafo dovrà indicare anche i mezzi per coprire le spese maggiori e in quanto la spesa dei soccorsi maggiori non potesse essere coperta dagl'introiti disponibili, estendersi contemporaneamente all'aumento necessario delle percentuali delle tasse.

§ 52.

Non avrà diritto al soccorso alimentare in danari quel socio il quale avrà con premeditazione cagionata la propria malattia, ed anche il soccorso alla partoriente potrà essere tolto se la puerpera premeditatamente non corrisponde alle prescrizioni del medico e fa ritardare talmente la propria guarigione.

Non riceverà infine soccorso quell'attinente del socio il quale avrà premeditatamente cagionata la malattia o la morte del socio.

§ 53.

Quelle donne le quali non potranno comprovare di esser state entro un anno precedente alla loro entrata nella Cassa nazionale di soccorsi agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio, membri della Cassa almeno per tre mesi, non avranno diritto a soccorso di puerperio se non quando il parto avviene dopo tre mesi consecutivi alla sua pertinenza alla Cassa nazionale di soccorsi agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio.

§ 54.

Se dopo profitto del soccorso di puerperio l'assicurata continua ad essere inabile al lavoro, le si darà il soccorso alimentare in danari (§ 50 punto 3) per la durata della sua inabilità al lavoro.

§ 55.

Il soccorso alimentare e quello del puerperio verrà pagato in rate settimanali posticipate, quello per i funerali al più tardi il giorno susseguente al decesso.

Dovrassi somministrare il soccorso alimentare anche nel caso se il socio per malattia infettiva o contagiosa, segnatamente per peste, colera, vaiuolo e per tifo petecchiale, viene isolato dall'autorità e perde in seguito il suo lucro, per la durata dell'isolamento, ma per venti settimane al massimo, in quest'ultimo caso nella somma stabilita nel punto 3, del § 50. Ma in questo caso la Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio fungente sul territorio soggetto al vigore della legge XXII: 1898 avrà diritto al risarcimento dei soccorsi alimentari da essa pagati da parte del fondo regnicolare per la cura degl'infermi.

Il soccorso alimentare dovrà essere pagato al socio autorizzato; ma se il socio assicurato riceve durante la sua malattia alloggio e vitto dal datore di lavoro, il soccorso alimentare dovrà col consenso del socio pagarsi al datore del lavoro.

Se non si possa fornire ai soci assicurati la cura medica e i medicinali gratuiti, il soccorso alimentare verrà pagato ad essi al doppio.

§ 56.

Fra i membri di famiglia assicurati in base del § 26 avrà diritto al soccorso alimentare soltanto la moglie convivente col socio obbligato all'assicurazione.

§ 57.

Negli statuti della Cassa distrettuale di assicurazione degli operai dovrà essere stabilita la somma di cui non potrà esser minore il soccorso per i funerali.

Il soccorso per i funerali dovrà essere pagato al coniuge del socio defunto, in mancanza di esso ai suoi eredi. Avendo altri provveduto ai funerali, si dovrà ad essi — ad eccezione delle fondazioni pubbliche — risarcire sino all'ammontare del soccorso pei funerali le spese effettive dei funerali. Se il socio defunto non ha attinenti, potrà provvedere ai funerali — sino all'ammontare del soccorso pei funerali — la stessa Cassa distrettuale di assicurazione degli operai.

§ 58.

Invece della sovvenzione stabilita nei punti 1-5 del § 50 la Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio potrà fornire la cura ospedaliera, segnatamente:

a) a quell'infermo che convive col coniuge o con un membro della propria famiglia e può avere la cura necessaria in casa, solo quando il

socio acconsente alla cura ospedaliera, o se la malattia è contagiosa o di natura tale da rendere necessaria la cura nell'ospedale, o infine se il socio non corrispondendo alle prescrizioni del medico, fa ritardare la propria guarigione;

b) senz'altro ad ogni altro infermo.

Sotto la cura ospedaliera gratuita s'intende anche il trasporto gratuito dell'infermo all'ospedale.

§ 59.

Le spese di cura e di sostenimento delle persone curate negli ospedali pubblici e negli ospedali di carattere pubblico, nonché nelle cliniche universitarie e negli istituti di Stato delle levatrici vanno per la durata di quattro settimane a carico della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio giusta la tariffa dell'ultima classe; passato questo termine la Cassa pagherà all'ospedale per i soci, i quali invece dei soccorsi stabiliti nei punti 1-4 del § 50, furono da essa affidati alla cura di ospedali pubblici o di carattere pubblico, ma durando la cura ospedaliera più tempo, al massimo sino alla scadenza del termine dei soccorsi stabilito dalla legge, rispettivamente negli statuti, soltanto la somma di soccorso stabilita per la cura domestica del socio.

Le spese di cura e di sostenimento negli ospedali e sanatori privati verranno pagate dalla Cassa nazionale di soccorso e di assicurazione pel caso d'infortunio giusta l'accordo preventivamente stipulato.

Se il socio infermo affidato all'ospedale ha degli attinenti da lui mantenuti sin'allora, in tale caso si pagherà, fino alla durata della cura ospedaliera, al di fuori del sostenimento gratuito nell'ospedale, la metà della somma dovuta al socio a titolo di sostenimento in caso di cura domestica, ai suoi attinenti.

La Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio è obbligata di provvedere i soci usciti dall'ospedale e non dimoranti nella sede dell'ospedale, delle spese di viaggio corrispondenti al massimo all'importo del soccorso alimentare settimanale.

Se il socio non si serve di un medico il quale aveva accettato le condizioni della Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai, o di una farmacia o di un ospedale pubblico o di carattere pubblico, o di un ospedale o sanatorio privato con cui la Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio non aveva stipulato un accordo preventivo, le spese derivate — ad eccezione di casi d'urgenza comprovati — non anderanno a carico della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio.

§ 60.

Il diritto ai soccorsi in caso di malattia dei soci obbligati all'assicurazione, comincia il giorno della loro entrata nel lavoro, quello dei soci non obbligati all'assicurazione col giorno della loro dichiarazione d'entrata nella Cassa sociale.

Il diritto ai soccorsi in caso di malattia dei soci obbligati all'assicurazione, comincia col giorno della loro entrata nel lavoro anche se, per trascuranza o mancanza del datore di lavoro, non siano stati notificati alla Cassa.

Il diritto di socio e quello ai soccorsi in caso di malattia dei soci obbligati all'assicurazione viene a cessare col giorno della loro uscita dal lavoro, quello degli assicurati spontanei quando questi si assentano dal territorio dei Regni della Sacra Corona ungarica, o quando in due termini di scadenza susseguenti mancano di pagare la tassa d'assicurazione pel caso di malattia.

Pagando all'assicurato spontaneo entro quattro settimane a datare dall'ultima scadenza tutte le tasse arretrate, si rinnovano i suoi diritti di socio e quelli al soccorso pel caso di malattia, anche senza visita medica; così anche quel socio obbligato, il quale esce dal lavoro che forma la base del suo obbligo di socio e paga del proprio, entro quattro settimane dalla sua uscita, le tasse arretrate scadute, resterà anche senza visita medica socio della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio, sino a tanto che dimora nei Regni della Corona ungarica e paga le tasse d'assicurazione alle scadenze stabilite negli statuti.

§ 61.

Quel socio il quale in un anno è stato assicurato presso la Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio almeno per sei mesi e che per mancanza di lavoro non è in grado di pagare le tasse sociali, dimorando sul territorio dei Regni della Sacra Corona ungarica, avrà diritto al soccorso minimo pel caso di malattia (§ 50), ancora per tre settimane dopo la sua uscita dalla Cassa nazionale di soccorso in caso di malattia e di assicurazione pel caso di infortunio, e se entro due anni era assicurato per almeno dodici mesi, goderà del soccorso per sei settimane. Nel fissare questi termini di durata dell'assicurazione, dovranno computarsi anche i termini di durata dell'assicurazione precedenti all'entrata in vigore della presente legge.

§ 62.

Il diritto al soccorso alimentare e al soccorso puerperale, nonchè quello pei funerali, se non avvalorato entro un anno a partire dalla scadenza, s'intenderà prescritto.

§ 63.

Per quel socio, il quale nella durata di tempo stabilita nella legge o negli statuti avrà goduto del soccorso, non si pagherà il soccorso pei funerali se non quando il decesso sia derivato dalla malattia nella quale il socio è stato soccorso, e se la morte è seguita entro due anni a datare da questo soccorso.

§ 64.

Quei soci i quali ottennero tutto intero il soccorso stabilito dalla legge o dagli statuti, non avranno diritto ad un nuovo soccorso per la medesima malattia se non quando dopo il soccorso ottenuto siano stati almeno per otto settimane nel lavoro, rispettivamente siano stati capaci di lucrare e siano durante questo tempo rimasti soci della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio.

Ma se il socio non avrà ricevuto tutto intero il soccorso stabilito nella legge o negli statuti ed entro quattro settimane dopo ricevuto il soccorso ricade nella stessa malattia, l'epoca iniziale del nuovo soccorso si calcolerà dal principio della prima malattia.

§ 65.

Nessuno può essere più volte assicurato pel caso di malattia nella Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio, la quale anche ad un socio più volte assicurato non dovrà fornire che i soccorsi in danari dovuti per una sola assicurazione.

§ 66.

Se l'operaio obbligato all'assicurazione si ammala fuori dei Regni della Sacra Corona ungarica, in tale caso il soccorso dovutogli in base della presente legge dalla Cassa nazionale di soccorso pel caso di malattia e di assicurazione pel caso di infortunio gli dovrà essere somministrato dal datore del lavoro.

Il datore del lavoro avrà il diritto al risarcimento da parte della Cassa dei soccorsi effettivamente somministrati e comprovati.

Per i soccorsi cennati nei punti 1 e 2 del § 50 l'indennizzo non potrà eccedere il soccorso alimentare spettante al socio.

I cittadini esteri non potranno pretendere per i loro attinenti dimoranti all'estero i soccorsi stabiliti nel presente capitolo, se non quando il rispettivo Stato estero usa la reciprocità verso i cittadini ungheresi ivi assicurati.

§ 67.

I diritti dell'assicurato di fronte alla Cassa assicuratrice spettantigli in caso di malattia a sensi della presente legge, rispettivamente degli statuti della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione in caso di infortunio, non possono essere trasferiti, nè pignorati, nè sequestrati, e non possono essere messi in conto. Non è valida qualsiasi disposizione o contrattazione legale con cui l'assicurato intende rinunciare in parte o per intero ai soccorsi spettanti gli a sensi delle disposizioni della presente legge, rispettivamente a sensi degli statuti della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione in caso d'infortunio.

Tuttavia è facoltata la Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione in caso di infortunio, che riguardo a quei soci i quali sia con simulazione di malattia o in altro modo l'abbiano danneggiata, in quanto il danno non potesse essere risarcito nel modo prescritto nel § 29, nonchè nel caso determinato nel § 42, essa possa dal soccorso che venisse a spettar loro in caso di una malattia susseguente, dal soccorso puerperale o da quello pei funerali, detrarre la metà delle tasse d'assicurazione dovute da essi e non pagate. Ma la detrazione non potrà eccedere la quarta parte del soccorso alimentare giornaliero, rispettivamente di quello puerperale, nè superare la metà del soccorso pei funerali.

Nel caso dell'ultimo alinea del § 55 la metà del doppio soccorso alimentare, sino all'importo della cura medica e dei medicinali somministrati, potrà essere pagata direttamente al medico curante e alla farmacia lo eventuale residuo restando a favore della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione in caso d'infortunio.

§ 68.

Qualora la Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione in caso di infortunio avesse ai propri soci somministrato dei soccorsi tali, ai quali erano obbligati altri, essa potrà far valere i suoi diritti di rivalsa a norma delle relative leggi.

Se il datore di lavoro o il suo incaricato avesse premeditatamente prodotta la malattia, il rispettivo datore di lavoro o il suo incaricato sa-

sanno obbligati di indennizzare la Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso di infortunio.

Se la malattia si è prodotta pel motivo che il datore di lavoro o lo incaricato di esso, della cui procedura esso è responsabile, non abbia prese le misure preservative ordinate dall'autorità in base della legge, in tale caso il datore del lavoro sarà obbligato di risarcire le spese derivanti dalla malattia e le spese di procedura alla Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione in caso d'infortunio. Se la mancanza è stata commessa dall'incaricato nella sua sfera d'azione ordinaria ad onta delle istruzioni del datore di lavoro, in tale caso l'obbligo del risarcimento graverà esclusivamente sull'incaricato.

Se all'assicurato per causa della sua malattia spetta un diritto d'indennizzo verso un'altra persona, questo diritto passa sino all'ammontare dei soccorsi somministrati alla Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione in caso d'infortunio.

Le pretese della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione in caso di infortunio da potersi far valere in base del presente capitolo verso il datore di lavoro o il suo incaricato, dovranno farsi valere in via giudiziaria e s'intendono prescritti entro due anni a contare dal giorno del principio della malattia.

CAPITOLO VII.

I soccorsi in caso d'infortunio e le rendite.

§ 69.

Scopo dell'assicurazione pel caso di infortunio è di risarcire a sensi del presente capitolo il danno sofferto dall'assicurato in seguito di ferita o di morte prodotta da un infortunio cennato al § 9.

All'indennizzo conforme al presente capitolo avranno diritto tutti gli operai i quali a sensi del § 3 sono obbligati all'assicurazione e ciò dal giorno dell'entrata al lavoro sino a quello d'uscita da esso, indi durante il tempo dell'assicurazione, gli assicurati spontanei a sensi del § 8, nonchè gli attinenti degli obbligati all'assicurazione e degli assicurati spontanei.

§ 70.

Per un infortunio con lesione corporale spetta all'assicurato il seguente indennizzo:

1. Cura medica gratuita, medicinali, mezzi patologici, nel modo stabilito nei punti 1 e 2 del § 50, a cominciare dall'undecima settimana susseguente all'infortunio;

2. Una rendita sino alla durata dell'incapacità al lavoro, rispettivamente durante la menomazione di tale capacità e cominciare dall'undecima settimana e rispettivamente se il soccorso alimentare cennato nel punto 3 del § 50 viene a cessare prima, dal giorno della cessazione di esso.

La rendita in caso di assoluta incapacità al lavoro e per la durata di essa, come indennizzo pieno, il 60 per cento della mercede annua dell'assicurato, in caso di incapacità parziale al lavoro e per la durata di essa, quella quota della rendita piena, la quale corrisponde proporzionalmente alla perdita capacità al lavoro.

A tale indennizzo parziale però il lesionato avrà diritto soltanto se la menomanza della capacità al lavoro supera il 10 per cento.

Se l'assicurato che gode della rendita parziale viene colpito da un nuovo infortunio, in tale caso l'indennizzo dovrà essere stabilito in base delle conseguenze complessive degli infortuni e della mercede presa per base nella fissazione della prima rendita, tranne se la mercede dell'assicurato era più alta al tempo dell'ultimo infortunio.

Se il lesionato in seguito all'infortunio non solo ha perduta interamente la capacità al lavoro, ma è divenuto anche talmente impotente da aver bisogno di cura continua, in tale caso si dovrà, per tutta la durata della sua impotenza elevare la sua rendita all'ammontare di tutta la sua mercede annua che è servita di base all'indennizzo.

§ 71.

Se l'assicurato in seguito dell'infortunio viene a morire, dovrassi senza riguardo alla data della morte subentrata, somministrare, al di fuori dell'indennizzo stabilito nel § 70:

1. Il soccorso pei funerali nella somma stabilita nel capitolo VI della presente legge;

2. La rendita annua da pagarsi agli attinenti del defunto a sensi dei §§ 72-77.

Se colui che gode della rendita parziale, viene a morire in seguito di un nuovo infortunio, in tale caso la rendita dei suoi attinenti dovrà essere stabilita in base della mercede che è servita di base alla fissazione della prima rendita d'infortunio, tranne se l'assicurato al tempo del nuovo infortunio aveva una mercede più alta.

§ 72.

La rendita della vedova derelitta sarà, vita sua durante o sino ad un suo nuovo matrimonio il 20 per cento della mercede annua di suo marito.

La rendita del vedovo derelitto, se la sua moglie era assicurata e lo aveva mantenuto, per la sua incapacità al lavoro parziale o assoluta, sarà

sino alla durata della sua incapacità al lavoro, il 20 per cento della mercede annua della moglie defunta.

La rendita dei figli derelitti sarà, sino al sedicesimo anno della loro età, e senza riguardo alla loro origine legittima o illegittima nonchè dei figli adottati prima dell'infortunio per ognuno di essi il 15 per cento della mercede annua del defunto, morto in seguito di infortunio, e se restano perfettamente orfani (abbandonati), o lo diventano più tardi, il 30 per cento della mercede.

In caso di morte seguita dopo il matrimonio conchiuso dopo l'infortunio, la vedova non avrà diritto all'indennizzo se non quando siano nati dal matrimonio dei figli legittimi o illegittimi.

La vedova godente della rendita, riceverà in caso di un suo nuovo matrimonio, come gratificazione definitiva, il 60 per cento della mercede annua del suo marito defunto.

La donna legalmente separata da suo marito o la quale immediatamente prima del suo decesso viveva separatamente da esso almeno per un anno, non avrà diritto all'indennizzo se non quando in forza di sentenza giudiziaria le sia stato aggiudicato il diritto al sostenimento. In tale caso la rendita non potrà eccedere la somma aggiudicata pel sostenimento.

Se i figli rimangono interamente orfani o lo diventano, e tutti i due genitori loro erano assicurati, servirà di base alla loro rendita la mercede maggiore di uno dei loro genitori.

I figli di un operaio assicurato il cui coniuge non ha convissuto con esso e che non prende cura dei fanciulli, dovranno, in caso di morte dell'assicurato in seguito d'infortunio, considerarsi, riguardo alla fissazione della rendita, come interamente orfani.

Se i fanciulli godenti della rendita vengono a spese pubbliche collocati in un istituto pubblico, in tale caso la loro rendita dovrà essere capitalizzata durante il tempo di tale loro collocamento.

Per i fanciulli godenti la rendita si potrà, allo scopo di continuazione dei loro studi, accordare la rendita, rispettivamente il sussidio anche dopo il sedicesimo anno della loro età.

§ 73.

I genitori e nonni, se il defunto morto in seguito di infortunio aveva maggiormente cura del loro sostenimento, riceveranno vita loro durante, rispettivamente fino a che avranno bisogno del soccorso, unitamente il 20 per cento della mercede annua del defunto.

I nipoti rimasti interamente orfani, se il defunto morto in seguito di infortunio aveva maggiormente cura del loro sostenimento, riceveranno sino al compimento del sedicesimo anno di loro età unitamente il 20 per cento della mercede annua del defunto.

§ 74.

Le rendite annue dei derelitti non potranno eccedere il 60 per cento della mercede annua del defunto. Se l'importo delle rendite ne fosse maggiore, dovranno diminuirsi in proporzione del loro ammontare tanto le rendite dei coniugi che quelle dei figli. I genitori e nonni avranno diritto alla rendita solo quando e sino a tanto che le rendite del coniuge sopravvivente e dei figli derelitti non raggiungono la somma massimale. I nipoti avranno diritto alla rendita solo quando e sino a tanto che la vedova, i figli, i genitori e i nonni non percepiscono tutto l'ammontare della rendita. Il diritto alla rendita dei genitori precede quello dei nonni.

§ 75.

Se l'assicurato lesionato in seguito di infortunio avrà premeditatamente prodotta la lesione, egli perderà ogni diritto all'indennizzo per tale lesione. Ma in caso di decesso del lesionato, i suoi attinenti riceveranno anche in questo caso i soccorsi e le rendite stabilite nella legge.

Ma se l'infortunio in cui seguito è stato lesionato o è morto l'assicurato, è stato prodotto premeditatamente dal suo attinente avente diritto all'indennizzo, in tale caso l'attinente rispettivo perderà nel caso di morte dell'assicurato ogni diritto all'indennizzo, anche se la morte in conseguenza dell'infortunio sia subentrata più tardi.

§ 76.

Se l'attinente avente diritto all'indennizzo a sensi dei §§ 71-74, si reca all'estero, in tal caso la sua rendita sarà sospesa sino al suo ritorno. Se l'attinente ritorna entro tre mesi e prende dimora stabile nel Regno, gli si dovranno somministrare le rate di rendita ritenute.

Se l'attinente avente diritto all'indennizzo parte per l'estero e vi si stabilisce in permanenza, in tale caso la Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione in caso di infortunio potrà, dietro la sua istanza in casi meritevoli di riguardo, accordargli una gratificazione finale corrispondente all'ammontare della rendita di un anno.

Se un tale attinente fa ritorno nel territorio dei Regni della Sacra Corona ungarica, si rinnoverà anche in questo caso il suo diritto alla

rendita, ma l'importo pagatogli della rendita di un anno dovrà essere detratto dalla rendita pagatagli dopo il suo ritorno. La detrazione si farà in rate non eccedenti la metà delle rendite scadute.

§ 77.

Quelli attinenti di cittadini esteri morti in seguito di infortunio ed assicurati a sensi delle disposizioni della presente legge, i quali al tempo dell'infortunio dimorano stabilmente all'estero, non avranno diritto allo indennizzo se non quando il rispettivo Stato estero usa una procedura reciproca di fronte ad attinenti di cittadini ungheresi ivi assicurati e decessi, che dimorano nei Regni della Sacra Corona ungarica.

Se gli attinenti di cittadini esteri, godenti la rendita si recano all'estero per prendervi dimora stabile, essi avranno diritto alla gratificazione corrispondente al triplo della loro rendita annuale, ma facendo poi ritorno nel Regno, non avranno più diritto alla rendita. Del resto servirà di norma la condizione della reciprocità anche riguardo al diritto alla rendita di tali cittadini esteri.

§ 78.

Come base dell'indennizzo servirà l'importo della mercede che il lesionato avrà lucrato in cinquantadue settimane nell'esercizio soggetto alla assicurazione obbligatoria. Se prima dell'infortunio egli non era impiegato in un esercizio soggetto all'assicurazione obbligatoria per cinquantadue settimane, in tale caso l'importo della mercede annua verrà calcolato in base della mercede media lucrata nelle settimane passate nel lavoro, ovvero se non si potesse conformemente stabilire il lucro medio settimanale, si calcherà come mercede annua il triplo della mercede media di quei giorni di lavoro nei quali il lesionato si è trovato effettivamente in lavoro nell'anno precedente all'infortunio, in modo però che la mercede annua talmente stabilita raggiunga l'ammontare del consueto medio annuo di un lavoro simile seguito da operai impiegati nello stesso esercizio o in un esercizio vicino durante il medesimo tempo. Negli esercizi periodici non si potranno calcolare nella fissazione della mercede media giornaliera che gli effettivi giorni di lavoro.

Dei disturbi casuali nell'esercizio o delle restrizioni dell'esercizio non si terrà conto.

Riguardo agli apprendisti, praticanti e quegli individui i quali per la loro istruzione non terminata o non ricevono alcuna mercede o una mercede minore del consueto, si calcherà come mercede annua trecento volte la mercede media giornaliera stabilita a sensi del secondo alinea del

§ 24. In caso di infortuni ripetuti si prenderà per base dell'indennizzo di tali individui sempre l'importo intiero della mercede media giornaliera.

§ 79.

Alla cura del lesionato assicurato pel caso d'infortunio provvederà sino alla sua guarigione anche al di là della undecima settimana la rispettiva Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai, rispettivamente la Cassa di soccorso agli infermi dell'impresa, di cui tutte le spese emerse al di là del termine cennato andranno a carico della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione per il caso d'infortunio.

Il sussidio pei funerali del defunto morto in seguito d'infortunio andrà sempre a carico della Cassa ora cennata.

§ 80.

In quei casi in cui una persona non assicurata pel caso di malattia a sensi del § 1 della presente legge abbisogna di cura medica, gli si dovrà anche somministrare il soccorso per infermità giusta il punto 1 del § 70, ma in questo caso sarà obbligato il datore di lavoro di risarcire l'ammontare dei soccorsi somministrati, a partire dal giorno dell'infortunio sino all'espri della decima settimana, alla Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e d'assicurazione pel caso d'infortunio.

§ 81.

Se l'infortunio è stato prodotto premeditadamente dal datore del lavoro o dal suo incaricato, in tale caso il rispettivo datore di lavoro o il suo incaricato sarà obbligato di indennizzare la Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e d'assicurazione pel caso d'infortunio, di tutte le spese occorse.

Se l'infortunio è avvenuto perchè il datore di lavoro o il suo incaricato, della cui procedura egli è responsabile, non avevano effettuate le misure preservative prescritte dall'autorità, rispettivamente non avevano provveduto agli apparecchi preservativi ordinati, il datore di lavoro sarà obbligato di risarcire alla Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio, l'indennizzo somministrato in seguito dell'infortunio e tutte le relative spese occorse. Se la mancanza fu commessa dall'incaricato nella sua propria sfera e non ostante l'istruzione del datore di lavoro, l'obbligo di risarcimento graverà esclusivamente sull'incaricato.

La Cassa potrà in questi casi pretendere il valore di capitale dell'indennizzo somministrato.

Le pretese della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio da potersi far valere in base del presente paragrafo, si potranno far valere in via giudiziaria ordinaria e entro due anni a contare dalla data dell'infortunio essi s'intenderanno prescritti.

§ 82.

Le persone assicurate, rispettivamente i loro derelitti cennati nei §§ 71-73, anche se quest'ultimi, nel dato caso, non avessero diritto allo indennizzo a sensi della presente legge, potranno elevare pretesa d'indennizzo contro il datore di lavoro, se con sentenza del giudizio penale passata in giudicato sia stato stabilito che il rispettivo datore di lavoro o un suo incaricato, del cui procedere egli è responsabile, abbia premeditadamente o in seguito di trascuranza cennata nel secondo alinea del § 81, cagionato l'infortunio.

Ma le pretese d'indennizzo in simili casi dovranno limitarsi soltanto a quella somma con la quale l'indennizzo stabilito in via giudiziaria supera la somma dell'indennizzo spettante in base della presente legge all'assicurato o ai suoi attinenti derelitti.

In altri casi, fuori di quelli stabiliti nel presente paragrafo, il datore di lavoro, rispettivamente il proprietario dell'esercizio, non deve indennizzo in caso d'infortunio agli assicurati a sensi della presente legge o ai suoi attinenti.

Se all'assicurato o ai suoi attinenti derelitti spetta in seguito all'infortunio il diritto all'indennizzo di fronte ad altre persone, tale diritto passa sino all'ammontare dei soccorsi e degli indennizzi somministrati per l'infortunio alla Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e d'assicurazione pel caso d'infortunio.

§ 83.

Il diritto all'indennizzo cennato nel § 82 della presente legge potrà farsi valere in via giudiziaria civile anche senza sentenza giudiziaria penale passata in giudicato se la premeditazione o la trascuranza non si sia potuta constatare in via giudiziaria penale per un motivo inerente alla persona che ha prodotto l'infortunio.

CAPITOLO VIII.

Notificazione ed esame degli infortuni e procedura per l'indennizzo.

§ 84.

Il datore di lavoro o l'incaricato di esso dovrà di ogni caso d'infortunio avvenuto in imprese soggette all'obbligo di assicurazione e venuto a sua conoscenza far rapporto entro ventiquattro ore all'autorità di polizia di prima istanza competente pel luogo dell'esercizio e alla Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai, a quest'ultima sopra moduli da emanare a tal uopo dalla Cassa.

Dell'eventuale mancanza dell'incaricato in fatto di tali rapporti resta responsabile il datore di lavoro.

Il datore di lavoro o l'incaricato di esso dovrà ad ogni infortunio venuto alla sua conoscenza chiamare l'assistenza di un medico, il quale in un suo rapporto sull'infortunio dichiarerà se la lesione potrà cagionare previsibilmente la morte, o quanto tempo verrebbe a durare la sua guarigione.

L'obbligo della notificazione stabilito nel § 7 della legge XXVIII 1893 s'intende abrogato per gli esercizi cennati nel 1° alinea.

§ 85.

La competente autorità di polizia di prima istanza dovrà in tutti i casi d'infortunio venuti a sua conoscenza e che in base della presente legge potranno prevedibilmente involvere delle pretese d'indennizzo, o che per l'inquisizione da farsi in tali casi essa verrà invitata dalla Direzione della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione per il caso d'infortunio, o dalla Cassa distrettuale di assicurazione degli operai, recarsi sopra luogo unitamente ad un medico e fare l'inquisizione con urgenza possibile.

Del sopraluogo dovranno essere avvertiti il datore di lavoro, il lesionato, rispettivamente in caso d'infortunio mortale i prossimi attinenti di esso, la competente Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai e il R. Ispettore industriale distrettuale, e ciò in tempo opportuno, affinché essi possano assistervi personalmente, rispettivamente la Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai per mezzo dei suoi incaricati.

Al sopraluogo potranno essere invitati il medico curante del lesionato o anche altri periti. Il lesionato potrà farsi rappresentare al sopraluogo.

La visita dovrà, al di fuori dei dati personali del ferito o del morto, estendersi a stabilire:

1° il tempo e la causa dell'infortunio;

2° la natura e le conseguenze della lesione;

3° la mancanza del datore di lavoro o del suo incaricato, o di terze persone.

Le spese di quelle visite sopra luogo le quali vengono chieste specialmente dalla Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e d'assicurazione pel caso d'infortunio, rispettivamente dalla Cassa distrettuale di assicurazione degli operai, saranno a carico della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e d'assicurazione pel caso d'infortunio.

Il processo verbale assunto dalla visita sopra luogo dovrà dall'autorità di polizia precedente trasmettersi entro otto giorni alla competente Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai, la quale completerà i dati rilevati nella visita sopra luogo con dati stabiliti con procedura corrispondente relativi:

a) agli antichi difetti corporali e alle conseguenze d'infortuni anteriori del lesionato;

b) alla mercede del ferito o morto (§ 78);

c) agli attinenti del ferito o morto aventi diritto all'indennizzo in base alla presente legge (§§ 71-73) e

d) in quanto il ferito o il morto abbia o abbia avuto una rendita in seguito ad infortunio anteriore, all'ammontare di tale rendita.

§ 86.

Gli infortuni avvenuti durante il viaggio, rispettivamente fuori del luogo dell'esercizio, dovranno dal medico che ha prestato la prima assistenza notificarsi entro ventiquattro ore all'autorità di polizia di prima istanza sul cui territorio è avvenuto l'infortunio, o dove il ferito dopo l'infortunio ha ricevuto la prima assistenza medica.

In tale caso l'autorità di polizia renderà avvisata dell'infortunio la Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai competente per il luogo dell'esercizio.

Questa medesima autorità di polizia effettuerà in tal caso anche la visita cennata nel § 85.

§ 87.

La procedura da seguire nel notificare e verificare gli infortuni onde le persone assicurate a sensi della presente legge vengono colpite fuori dei Regni della Sacra Corona ungarica, viene regolata in via d'ordinanza dal ministro del Commercio.

§ 88.

La Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai, in base al processo verbale trasmesso dall'autorità di polizia, nonchè del rapporto pervenuto dal datore del lavoro, dispone nella sua sfera d'azione stabilita nella presente legge e da stabilirsi più precisamente negli statuti della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e d'assicurazione in caso d'infortunio:

a) riguardo alla fissazione e alla somministrazione dei soccorsi in caso di malattia a sensi del punto 1 del § 70;

b) riguardo alla fissazione ed al pagamento del soccorso per i funerali;

c) riguardo alla fissazione e alla liquidazione delle rendite temporanee (§ 93).

Le rendite stabili vengono fissate e liquidate dalla Direzione della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e d'assicurazione pel caso d'infortunio.

La Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai, rispettivamente la Direzione della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio, hanno l'obbligo di decidere senza indugio riguardo all'indennizzo; in caso d'incapacità al lavoro o di diminuzione della capacità al lavoro, in tempo opportuno, affinchè il danneggiato al momento della cessazione del soccorso alimentare in caso d'infermità (§ 50, punto 3) possa già ricevere la prima rata in scadenza della sua rendita.

Se la permanenza dell'incapacità al lavoro o il grado di diminuzione della capacità al lavoro del danneggiato non si potesse stabilire in modo definitivo, nonchè se il danneggiato abbisogna anche di una cura ulteriore (§ 70, punto 1°), si dovrà stabilire per esso una rendita provvisoria.

Per proferire la decisione relativa all'indennizzo, che si fa in base a certificato del medico che ha curato il danneggiato e in base al certificato del medico della Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai, occorre la presenza di un terzo dei membri tanto della Direzione della

Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e d'assicurazione pel caso d'infortunio, che di quella della Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai. Se non si trova presente un numero sufficiente di membri, si dovrà entro otto giorni tenere una nuova seduta, nella quale si deciderà in via definitiva senza riguardo al numero dei membri presenti.

§ 89.

Lo avente diritto all'indennizzo o l'incaricato di esso, non essendosi stabilito il suo diritto nel modo sopra cennato, potrà far valere il suo diritto per mezzo di notificazione alla Direzione della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e d'assicurazione pel caso d'infortunio, o a qualunque Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai.

La notificazione deve farsi entro un anno susseguente all'infortunio, o se la morte in seguito all'infortunio è subentrata più tardi, entro sei mesi susseguenti alla morte.

Detta notificazione fatta dopo il termine di un anno cennato nel secondo alinea, ma entro due anni al massimo, non si terrà conto se non quando l'avente diritto provi che le conseguenze dell'infortunio non potettero costatarsi che dopo l'espriro del termine d'un anno.

Se una tale notificazione non è stata fatta alla Cassa distrettuale di assicurazione degli operai competente pel luogo dell'infortunio, esso dovrà immantinenti trasmettersi alla Cassa competente e il notificante ne dovrà essere informato.

§ 90.

Se la Direzione della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e d'assicurazione pel caso d'infortunio trova che l'infortunio notificato non offre diritto all'indennizzo, informerà di tale suo deciso, coll'adduzione dei motivi, il pretendente, rispettivamente i pretendenti del diritto e la Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai.

Contro questo deciso si potrà entro tre mesi presentare appello, per mezzo della competente Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai, al Giudizio di arbitri.

§ 91.

La Direzione della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio, decidendo sul diritto all'indennizzo, deciderà anche riguardo alla misura dell'indennizzo.

Il relativo suo deciso dovrà essere estradato al pretendente, rispettivamente ai pretendenti del diritto d'indennizzo, comunicandogli la somma

della rendita, il calcolo che n'è servito di base; nei casi d'incapacità al lavoro, rispettivamente della diminuzione della capacità al lavoro, anche il grado dell'incapacità al lavoro che è servito di base all'indennizzo.

Contro il deciso della Direzione si potrà, entro tre mesi dalla consegna di esso, interporre appello pel tramite della Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai, al Giudizio d'arbitri.

Anche contro i decisi della Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai relativi ai soccorsi in caso di malattia e alle rendite temporanee si potrà pel tramite della Cassa interporre appello al Giudizio d'arbitri.

Gli appelli non hanno forza dilatoria.

Se la Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai o la Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e d'assicurazione pel caso d'infortunio protrae senza motivo il suo deciso sul diritto all'indennizzo, lo avente diritto potrà rivolgersi direttamente al Giudizio di arbitri per far valere il proprio diritto. Trovando il Giudizio d'arbitri che la protrazione non sia motivata, esso potrà con l'esclusione di appello fissare un termine alla Cassa per il proferimento del suo deciso. Non decidendo la Cassa nel termine fissato, deciderà il Giudizio in merito alla pretesa dell'appellante.

§ 92.

A richiesta della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio, rispettivamente della Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai, i datori di lavoro saranno obbligati di fornire ad esse entro otto giorni i dati occorrenti per poter stabilire l'indennizzo.

Se qualche datore di lavoro non somministra i dati a lui chiesti entro cinque giorni dopo una nuova richiesta a lui diretta, in tale caso la Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e d'assicurazione pel caso d'infortunio, rispettivamente la Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai, avrà il diritto di mandare a spese del datore di lavoro manchevole un proprio organo sopra luogo per raccogliere in tale via i dati occorrenti e al quale il datore di lavoro avrà l'obbligo di somministrare i dati richiesti. A questi organi potrà anche applicarsi l'ultimo alinea del § 20.

§ 93.

Le Casse distrettuali d'assicurazione degli operai avranno l'obbligo di far rapporto di caso in caso alla Direzione della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio delle

rendite temporanee stabilite nella propria sfera d'azione giusta il § 88 della presente legge.

I sussidi per funerali, se il defunto era assicurato pel caso di malattia, dovranno essere erogati nel termine stabilito nel § 55, in caso contrario entro ventiquattro ore dopo il relativo deciso, le rendite dovranno pagarsi in rate mensili anticipate.

Lo avente diritto a ricevere la rendita dovrà ogni volta esibire la sua fede di vita rilasciata dal magistrato comunale.

Non si potrà pretendere la restituzione della rendita regolarmente pagata.

Le rate della rendita anderanno in prescrizione entro un anno a datare dalla loro scadenza.

Il Ministro del commercio viene autorizzato a disporre in via d'ordinanza d'accordo coi Ministri dell'interno e delle finanze, e di regolare la procedura con la quale le rendite e i sussidi in danaro siano pagati per mezzo delle R. ung. casse di risparmio postali e dei comuni.

§ 94.

Subentrando nella condizione del danneggiato che percepisce la rendita un cambiamento tale che possa avere influenza sulla fissazione dell'indennizzo, il danneggiato potrà far istanza alla Direzione della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurare pel caso di infortunio, rispettivamente alla Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai, per una nuova visita del suo stato e per una nuova procedura d'indennizzo in base di tale visita.

Anche la Direzione della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio potrà, entro tre mesi dopo aver preso conoscenza del cambiamento cennato nel primo alinea, ordinare una nuova procedura d'indennizzo. In tale caso è obbligato il danneggiato godente la rendita di corrispondere all'invito direttogii dalla Cassa nazionale suddetta relativamente alla visita del suo stato, a scanso di perdere la rendita goduta.

Riguardo alla nuova procedura serviranno anche di norma le disposizioni del § 91 della presente legge.

Il nuovo deciso relativo alla cessazione, alla riduzione o all'aumento della rendita entrerà in vigore col mese susseguente alla notificazione fattane al godente la rendita.

L'appello interposto contro un tale deciso non avrà forza dilatoria.

§ 95.

Resta sospeso il diritto al godimento della rendita:

1. Se colui che gode la rendita, viene punito con una pena privativa di libertà della durata maggiore d'un mese, o viene collocato in una casa di correzione, per la durata della sua pena o del collocamento nella casa di correzione. Nel primo caso riceveranno quelli attinenti, ai quali in caso di morte spetta il diritto all'indennizzo (§§ 71-73), per la durata della pena del danneggiato, la rendita che spetterebbe ad essi in caso di morte del danneggiato;

2. Se il danneggiato godente la rendita parte per l'estero, sino al suo ritorno; se il danneggiato entro tre mesi ritorna e prende dimora stabile, gli si pagheranno posteriormente le rate di rendita ritenute;

3. Se colui che gode la rendita è cittadino estero e ritorna stabilmente nella sua patria, gli si proseguirà di pagare la rendita, se lo Stato rispettivo usa una procedura reciproca verso i cittadini ungheresi.

§ 96.

Nel caso di diminuzione parziale della capacità al lavoro, non eccedendo la rendita del 20 per cento dell'indennizzo intero (§ 70), il danneggiato godente la rendita potrà far istanza perchè questa gli sia pagata in capitale come gratificazione finale.

L'ammontare del capitale verrà stabilita dall'ufficio di Stato d'assicurazione degli operai.

All'istanza pel pagamento della rendita capitalizzata la Direzione della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e d'assicurazione pel caso d'infortunio non potrà corrispondere che in base di preventiva visita medica relativa alla probabilità della durata in vita del danneggiato e del risultato di tale visita e solo quando il magistrato del comune di pertinenza o della dimora stabile del danneggiato consente all'adempimento della sua istanza.

Prima della trattazione relativa al pagamento in capitale dovrà essere avvertito il danneggiato che in caso di gratificazione finale non avrà più diritto ad un nuovo indennizzo neanche se il suo stato venisse a peggiorarsi essenzialmente in seguito dell'infortunio già indennizzato.

Il deciso della Direzione è definitivo e verrà comunicato all'istante per mezzo della Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai. Se il danneggiato che chiede la gratificazione non accetta il valore di capitale stabilito, riceverà anche ulteriormente l'indennizzo nella forma di rendita goduta sinora.

§ 97.

Riguardo ai diritti dell'assicurato di fronte alla Cassa assicuratrice spettantegli in base della presente legge o degli statuti della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e d'assicurazione per il caso d'infortunio, s'applicheranno analogamente le norme contenute nel primo alinea del § 67, tranne quando si tratti di pretese di alimento che le persone aventi diritto all'indennizzo, a sensi della presente legge, elevano contro la persona che gode della rendita.

PARTE II.

CAPITOLO IX.

Organico dell'assicurazione.

§ 98.

L'assicurazione a sensi della presente legge pel caso di malattia e d'infortunio viene effettuata dalla Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e d'assicurazione in caso d'infortunio, i cui organi locali nell'eseguire le operazioni d'assicurazione e di soccorso sono:

1. Le Casse distrettuali d'assicurazione degli operai;

2. Le Casse di soccorso agli infermi delle imprese, comprese le Casse di soccorso agli infermi delle imprese di comunicazione.

La funzione mediatrice delle Casse distrettuali d'assicurazione degli operai cennate nel punto 1., si estende alle mansioni locali tanto riguardo all'assicurazione pel caso di malattia che riguardo all'assicurazione pel caso d'infortunio, mentre le Casse delle imprese cennate al punto 2 servono soltanto di organi locali per l'assicurazione per i casi di malattia.

L'organico delle Casse montanistiche create in base della legge montanistica, nonchè delle Casse di soccorso agli infermi esistenti nelle fabbriche di tabacchi, resta inalterato conforme alle disposizioni contenute nel capitolo XIII della presente legge.

§ 99.

Nei Regni della Sacra Corona ungarica vengono create due Casse nazionali di soccorso agli operai infermi e d'assicurazione pel caso d'infortunio, con sede a Budapest e Zagabria, il cui organico, la sfera d'azione e la funzione vengono stabilite nel capitolo X della presente legge. Tutte le disposizioni della presente legge relative alla Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e d'assicurazione pel caso d'infortunio saranno da applicarsi ad ambedue le Casse.

Le Casse nazionali di soccorso agli operai infermi e d'infortunio da crearsi con sede a Budapest e a Zagabria dovranno di fronte agli assicurati di pertinenza comunale in Ungheria, rispettivamente in Croazia-Slavonia seguire la medesima procedura.

CAPITOLO X.

*Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e d'assicurazione
pel caso d'infortunio.*

§ 100.

Scopo della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e d'assicurazione pel caso d'infortunio è:

1. L'assicurazione pel caso di malattia, a sensi delle disposizioni contenute nella Parte I della presente legge, degli operai impiegati e obbligati all'assicurazione, nonchè di quelli spontaneamente assicurati, con la mediazione delle Casse distrettuali d'assicurazione degli operai, nonchè delle Casse di soccorso agli infermi delle imprese, in base del principio di reciprocità;

2. La ripartizione proporzionale dei pesi connessi all'assicurazione pel caso di malattia fra i datori di lavoro e gli operai assicurati, in via di fissazione delle tasse d'assicurazione generali e locali conforme ai bisogni (§ 25);

3. Determinazione dei soccorsi ai soci assicurati della Cassa giusta principî e modi uguali in tutto il Regno;

4. Promuovere un accordo comune riguardo all'applicazione di medici comunali, nonchè riguardo alla fornitura di medicinali e di mezzi patologici e in generale la regolazione delle quistioni connesse a tali affari;

5. Procurare ospedali, istituti d'ordinazione medica e di convalescenza per i soci assicurati;

6. La formazione di un fondo di riserva per coprire le spese di soccorsi agli infermi cagionati da circostanze straordinarie;

7. L'assicurazione pel caso d'infortunio degli operai soggetti a tale assicurazione obbligatoria conforme alle disposizioni contenute nella Parte I della presente legge e colla mediazione delle Casse distrettuali d'assicurazione degli operai, in base al principio della reciprocità;

8. La formazione d'un fondo di riserva conforme al modo stabilito nel Capitolo IV, per provvedere ad una parte delle rendite pel caso di infortunio;

9. La determinazione dei rapporti di servizio e della pensione degli impiegati della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso di infortunio e delle Casse d'assicurazione degli operai.

Organi mediatori della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e d'assicurazione pel caso d'infortunio sono tutte le Casse distrettuali e delle imprese costituite in base alla legge XIV:1891 o in base della presente legge, dal giorno della loro costituzione, rispettivamente dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

§ 101.

Le Casse distrettuali d'assicurazione degli operai infermi e le Casse di soccorso agli infermi delle imprese dovranno reciprocamente procedere nel controllare l'adempimento degli obblighi dei soci infermi nonchè degli obblighi dei datori di lavoro e dei soci assicurati.

Le questioni controverse emergenti fra le Casse cennate nel primo alinea relativamente al modo d'adempire tali obblighi verranno risolte dall'ufficio di Stato d'assicurazione degli operai.

§ 102.

La Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio terrà dei conti, delle evidenze e delle statistiche separate delle operazioni d'assicurazioni per i casi di malattia e d'infortunio ed amministrerà separatamente anche i capitali di riserva da raccogliersi per i due rami d'assicurazione.

In base di deliberazione dell'assemblea generale della Cassa e dietro approvazione dell'ufficio di Stato d'assicurazione degli operai si potranno per gli scopi di tutti i due rami d'assicurazione creare delle istituzioni comuni, le cui spese ed entrate eventuali dovranno conteggiarsi su due conti d'assicurazione in proporzione della partecipazione dei pesi.

Le spese d'amministrazione della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e d'assicurazione pel caso d'infortunio, detratte le spese della Direzione che a sensi del § 115 vanno a carico dello Stato, come pure le spese d'amministrazione delle Casse distrettuali d'assicurazione degli operai vanno a carico del conto della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e d'assicurazione pel caso d'infortunio, e verranno ripartite fra i due conti in proporzione delle spese annuali di soccorso dei due rami d'assicurazione.

Le spese straordinarie d'amministrazione, come p. e. le visite sopra luogo, le spese di periti, ecc., verranno conteggiate a carico di quel ramo d'assicurazione, nel cui interesse si son fatte le spese straordinarie.

§ 103.

La Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e d'assicurazione pel caso d'infortunio è l'organico su base autonoma degli operai assicurati pel caso di malattia e d'infortunio e dei loro datori di lavoro. I suoi organi direttivi sono: l'Assemblea generale, la Direzione e la Commissione ispettrice.

§ 104.

L'assemblea generale si compone dei delegati delle Casse distrettuali d'assicurazione degli operai e delle Casse di soccorso agli infermi delle imprese, che vengono eletti dall'assemblea generale delle Casse, cioè separatamente dai delegati dell'assemblea degli operai dal proprio seno in proporzione numerica dei soci assicurati e dei datori di lavoro, in modo che ogni Cassa sia rappresentata nell'assemblea generale da un numero uguale di delegati dei datori di lavoro e degli operai.

Il numero complessivo e proporzionato dei delegati, il modo della loro elezione, il tempo della loro funzione, il modo di convocazione e della tenuta dell'assemblea generale, il luogo e il tempo e l'ordine della trattazione e la votazione si stabiliscono negli statuti della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e d'assicurazione pel caso d'infortunio.

Nell'assemblea generale da convocarsi nel primo anno ogni singola Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai ed ogni Cassa di soccorso agli infermi di imprese si faranno rappresentare, in proporzione numerica dei soci assicurati e dei datori di lavoro, da delegati eletti dal proprio seno dall'assemblea dei datori di lavoro e da quella degli operai. Riguardo alla costituzione e alla convocazione di questa prima assemblea generale dispone l'ufficio di Stato d'assicurazione degli operai.

I delegati da eleggersi da parte delle Casse distrettuali d'assicurazione degli operai e delle Casse di soccorso agli infermi delle imprese non possono essere che delegati d'assemblea o membri di Direzione.

§ 105.

Appartiene alla sfera d'azione dell'assemblea generale:

- a) di creare e modificare gli statuti;
- b) di stabilire le classi della mercede media (§ 24);
- c) di stabilire la misura di soccorso da darsi in caso di malattia e di decidere riguardo all'aumento, rispettivamente all'estensione o alla riduzione del soccorso, nonchè riguardo al coprimento delle spese e all'aumento, rispettivamente alla riduzione delle tasse percentuali;

d) di decidere riguardo all'adoperamento del fondo di riserva dei soccorsi pel caso di malattia;

e) di decidere riguardo alla creazione di ospedali e di luoghi di convalescenza, e in generale in tutte quelle quistioni riguardanti la cura sanitaria dei soci assicurati, le quali richiedono l'investigazione di maggiori capitali, nonchè riguardo alla compra e vendita di immobili e riguardo all'assunzione di obblighi connessi ad aggravii maggiori della Cassa;

f) di stabilire e di modificare lo specchio dei rischi dell'assicurazione pel caso d'infortunio;

g) di stabilire la formazione e l'adoperamento del fondo di riserva dell'assicurazione pel caso d'infortunio;

h) di eleggere i membri della Direzione e della Commissione ispettrice della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio, nonchè i membri non stabili della sezione giudiziaria dell'Ufficio di Stato d'assicurazione degli operai;

i) di stabilire il bilancio annuo dell'amministrazione;

j) di esaminare il conto consuntivo annuo dell'assicurazione pel caso di malattia e dell'assicurazione pel caso d'infortunio;

k) di fissare la misura della contribuzione degli impiegati della Cassa al suo fondo pensioni;

l) di decidere in quelle questioni nelle quali è competente a sensi della legge o le quali vengono dagli statuti deferite ad essa.

Per la validità del deciso cennato al punto *c)* occorre il voto segreto dei due terzi dei presenti nell'assemblea generale, e per la validità dei dieci proferiti negli affari cennati ai punti *a)-g)* e *k)* occorre inoltre l'approvazione dell'Ufficio di Stato dell'assicurazione degli operai e per la validità dei decisi cennati al punto *i)* l'approvazione del Ministro del commercio. Se per la prima fissazione dei soccorsi da prestarsi in caso di malattia non si ottiene il voto della maggioranza di due terzi, la misura dei soccorsi verrà, sino al cambiamento di essa nel modo conforme alla legge fissata dall'Ufficio di Stato d'assicurazione degli operai.

§ 106.

La Direzione si compone di un numero di membri da stabilirsi negli statuti, al massimo però di sessanta membri, i quali, in proporzione del numero dei rappresentanti d'assemblea delle Casse distrettuali d'assicurazione degli operai e delle Casse di soccorso agli infermi delle Casse d'impresе (§ 104) vengono eletti dall'assemblea generale, segnatamente tanto i delegati dei datori di lavoro che quelli degli operai li eleggono dal proprio seno in modo, che i datori di lavoro e gli operai assicurati siano rappresentati in numero eguale nell'assemblea generale.

La Direzione eleggerà dal proprio seno un presidente, nell'ordine e per la durata da stabilirsi negli statuti, alternativamente fra i membri direzionali rappresentanti i datori di lavoro e quelli rappresentanti gli operai, e indi un vice-presidente fra i membri direzionali rappresentanti i datori di lavoro e un altro fra i membri direzionali rappresentanti gli operai impiegati.

La sfera d'azione della Direzione si estende a tutti quelli affari i quali dalla legge o dagli statuti non sono riserbati all'assemblea generale.

I medici delle Casse distrettuali e delle Casse d'imprese esistenti nella sede della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio costituiscono dal loro seno un Consiglio medico permanente, il quale nelle quistioni di provvedimenti sanitari riguardo ai soci assicurati, serve di organo consultivo della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e d'assicurazione pel caso d'infortunio, e dovrà essere sentito nelle quistioni sanitarie. Questo Consiglio medico permanente può eleggere dal proprio seno tre membri nella Direzione della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio, i quali vi hanno diritto consultivo ma non diritto di voto nelle quistioni di provvedimenti sanitari riguardo agli operai assicurati.

Il numero dei membri direzionali, di quelli del Consiglio medico permanente, il modo della loro elezione, il tempo della loro funzione, il modo di costituzione, della convocazione e il tempo e luogo delle sedute e la sfera d'azione della Direzione e del Consiglio medico permanente, l'ordine della trattazione e il numero necessario dei voti si stabiliscono negli statuti della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e d'assicurazione pel caso d'infortunio.

§ 107.

L'assemblea generale, segnatamente i delegati d'assemblea dei datori di lavoro e degli operai impiegati eleggono dal loro seno in numero eguale di membri una Commissione ispettrice.

Il numero dei membri della Commissione ispettrice, il modo della loro elezione, il tempo della funzione di essi, la loro costituzione, convocazione, la loro sfera d'azione e il modo del loro funzionamento si stabiliscono negli statuti della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio.

§ 108.

Il presidente e i vice-presidenti della Cassa, nonchè almeno la metà dei membri direzionali e della Commissione ispettrice dovranno essere eletti fra le persone abitanti nella sede della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e d'assicurazione pel caso d'infortunio.

§ 109.

La Direzione della Cassa potrà impiegare delle persone stipendiate per le mansioni amministrative, il cui rapporto di servizio verrà stabilito in un regolamento di servizio e di disciplina.

Questi regolamenti dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Ufficio di Stato d'assicurazione degli operai.

Contro i decisi proferiti in primi istanza dalla Direzione della Cassa, negli affari disciplinari degli impiegati della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio, e in seconda istanza negli affari disciplinari degli impiegati delle Casse distrettuali d'assicurazione degli operai (§ 130), gl'interessati potranno ricorrere in appello all'Ufficio di Stato d'assicurazione degli operai.

§ 110.

Come delegato d'assemblea, come membro della Direzione e della Commissione ispettrice e come impiegato della Cassa non si potranno eleggere che cittadini ungheresi che sappiano l'ungherese, e non potrà essere eletto chi non sia di maggior età, chi si trovi sotto curatela e sotto concorso di fallimento, o chi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per un delitto o reato commesso per avidità di lucro, o infine chi sia stato condannato alla perdita dell'impiego, rispettivamente alla sospensione dell'esercizio dei diritti politici, per tutta la durata stabilita nella sentenza passata in giudicato.

Se un membro della Direzione o della Commissione ispettrice o un impiegato della Cassa viene posto sotto curatela o sotto concorso di fallimento, o viene condannato con sentenza passata in giudicato per un delitto o reato commesso per avidità di lucro, o viene condannato alla perdita dell'impiego o alla sospensione dell'esercizio dei diritti politici, la Direzione della Cassa potrà dispensarlo dall'impiego senza indennizzo alcuno.

Avviandosi la procedura penale contro un membro della Direzione o della Commissione ispettrice o contro un impiegato della Cassa per un

delitto o reato commesso per avidità di lucro, esso dovrà essere sospeso dall'impiego sino all'ultimazione della procedura penale.

Contro questi decisi della Direzione della Cassa si potrà ricorrere in appello all'Ufficio di Stato d'assicurazione degli operai, ma l'appello non avrà effetto dilatorio.

§ 111.

Il presidente della Direzione e il direttore della Cassa vengono confermati nel loro posto dall'Ufficio di Stato d'assicurazione degli operai.

Al di fuori dei casi cennati nel § 110 non potrà ricusarsi la conferma se non quando l'elezione sia contraria alle condizioni stabilite nella legge, rispettivamente negli statuti, o se le condizioni personali dell'eletto non offrano garanzia sufficiente per l'adempimento delle funzioni conformi allo scopo ed ai compiti della Cassa.

§ 112.

Il posto dei membri dell'assemblea generale, della Direzione e della Commissione ispettrice è onorifico e come tale non stipendiato; ma le spese effettive connesse alla loro funzione verranno risarcite nel modo e nella misura da stabilirsi negli statuti della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione per il caso d'infortunio.

Oltre di ciò possono ottenere anche un onorario da fissarsi a carico delle spese direzionali, in base di proposta dell'Ufficio di Stato d'assicurazione degli operai, dal Ministro del commercio.

§ 113.

Riguardo all'obbligo di risarcimento di danni cagionati per mancanza o abuso della Direzione, della Commissione ispettrice e degli impiegati di Cassa della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio, serviranno di guida le norme legali in vigore e l'obbligo del risarcimento si farà valere in via giudiziaria.

§ 114.

L'amministrazione della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e d'assicurazione pel caso d'infortunio, in quanto la presente legge non dispone in via obbligatoria, si farà nel modo stabilito negli statuti della Cassa.

Gli statuti dovranno contenere le seguenti disposizioni:

1° riguardo alla costituzione dell'assemblea generale, della Direzione, della presidenza, della Commissione ispettrice della Cassa, alla composizione del Consiglio medico permanente, alla rappresentanza proporzionata degli operai ed impiegati industriali e commerciali negli organi autonomi, alla elezione con voto segreto degli organi autonomi, alla loro costituzione, alla loro sfera d'azione, al modo di deliberazione e di decisione, alla procedura da seguirsi nell'amministrazione della Cassa, e all'elezione con voto segreto di membri non stabili nella sezione giudiziaria dell'Ufficio di Stato d'assicurazione degli operai;

2° nell'assicurazione pel caso di malattia riguardo alle classi della mercede media, alle tasse d'assicurazione, ai soci volontari, ai soccorsi, alla creazione di istituti sanitari, all'impiego di medici e al rapporto di servizio di essi, alle mansioni mediatrici delle Casse distrettuali d'assicurazione degli operai e delle Casse delle imprese di soccorso agli infermi, alla sorveglianza sopra di esse, al modo di procedere nel liquidare i conti con le Casse distrettuali e delle imprese, riguardo al fondo di riserva dell'assicurazione in caso di malattia, e in generale riguardo al modo di procedere nell'assicurazione pel caso di malattia;

3° nell'assicurazione pel caso d'infortunio riguardo all'assicurazione della piccola industria e all'assicurazione volontaria, al modo di procedere nella fissazione dello specchietto delle classi di rischio, nel ripartire gli esercizi e i rami d'occupazione nelle classi di rischio, nella visita degli esercizi, nella formazione e nell'adoperamento del fondo di riserva, nel rilievo degli infortuni, nella fissazione dell'accordo e nella somministrazione dei soccorsi e delle rendite, riguardo alle mansioni mediatrici ed alla procedura delle Casse distrettuali d'assicurazione degli operai, al controllo ed alla liquidazione di esse, e in generale riguardo al modo di procedere nell'assicurazione pel caso d'infortunio;

4° riguardo all'amministrazione della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio, riguardo all'impiego di funzionari, riguardo al modo di regolare i rapporti di servizio e disciplina dei funzionari e impiegati e l'assicurazione delle pensioni;

5° riguardo alla tenuta dei conti dell'assicurazione pel caso di malattia e dell'assicurazione pel caso d'infortunio, riguardo al modo di procedere nella tenuta in evidenza e nella somministrazione di dati statistici;

6° riguardo al modo di compilazione, di revisione e di approvazione dei conti consuntivi annuali;

7° riguardo al modo di procedere nella modificazione degli statuti.

Non si potranno accogliere negli statuti delle disposizioni contrarie alla legge e alle ordinanze emanate in base della legge o che non sono connesse allo scopo e alla destinazione della Cassa.

§ 115.

Le spese d'amministrazione della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio, comprese le spese connesse alle assemblee generali, alle sedute della Direzione e della Commissione ispettrice, nonchè dei Giudizi arbitrari cennati nel Capitolo XIV della presente legge vanno a carico del portafoglio del Commercio, in Croazia-Slavonia a carico del Governo regnicolare e dovranno essere preliminate nel loro bilancio annuale.

A tal uopo il bilancio annuale votato dall'assemblea generale della Cassa dovrà per mezzo dell'Ufficio di Stato d'assicurazione degli operai sottoporsi all'approvazione del Ministro del commercio, in Croazia-Slavonia del Bano di Croazia Slavonia-Dalmazia.

§ 116.

La Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio, come ente morale può assumere degli obblighi ed acquistare dei diritti. La Cassa viene rappresentata di fronte alle autorità ed a terze persone, unitamente dal presidente direzionale, dal direttore generale, rispettivamente dal sostituto di essi nella loro sfera di azione stabilita nella legge rispettivamente negli statuti. Questo diritto di rappresentanza si estende anche a quelli affari legali, per i quali, a sensi di altre leggi, occorre un'autorizzazione speciali.

§ 117.

La Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio è obbligata di tenere, giusta le prescrizioni stabilite in via d'ordinanza dal Ministro del commercio, dei conti, delle evidenze, dei prospetti di malattie, d'infortuni e di altri dati statistici e di presentare i conti annuali e il risultato della loro revisione stabilita negli statuti, nonchè i prospetti statistici sino alla fine di gennaio dell'anno susseguente all'Ufficio di Stato d'assicurazione degli operai.

CAPITOLO XI.

Casse distrettuali d'assicurazione degli operai.

§ 118.

Scopo della Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai è, in conformità agli statuti della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio e conforme ai propri statuti:

1° la mediazione delle assicurazioni pel caso di malattia e il provvedimento alle proprie mansioni locali; a tal uopo:

a) controlla i datori di lavoro riguardo all'adempimento dell'obbligo di notificazione;

b) tiene in evidenza i soci obbligati all'assicurazione e i soci volontari ed ha cura di provvederli dei certificati sociali;

c) prescrive e incassa le tasse, tiene in evidenza le tasse arretrate e provvede alla loro riscossione;

d) somministra i soccorsi, provvede alla cura medica, alla somministrazione dei mezzi patologici e dispone riguardo alla cura ospedaliera dei soci ammalati;

e) tiene il registro d'evidenza dei soccorsi agli infermi deferito alla sua sfera d'azione e la statistica;

f) rappresenta la Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e d'assicurazione pel caso d'infortunio, e in caso d'incarico procede in suo nome avanti ai Giudizi e alle autorità;

2° mediazione dell'assicurazione pel caso d'infortunio e provvedimento alle sue mansioni locali; a tal uopo:

a) controlla i proprietari di esercizi che impiegano degli operai soggetti all'assicurazione obbligatoria pel caso d'infortunio, riguardo alla notifica dell'esercizio, di cambiamenti avvenuti nell'esercizio e degl'infortuni, riguardo alla somministrazione dei dati relativi ai rapporti delle merci, nonchè riguardo all'effettuazione delle misure preservative contro gl'infortuni;

b) tiene in evidenza gli individui e gli esercizi assicurati pel caso d'infortunio nel suo distretto e trasmette alla Cassa nazionale le notificazioni nonchè le tasse e i premi d'assicurazione pel caso d'infortunio incassati, rispettivamente procede a sensi di legge nell'incasso e nella riscossione delle tasse d'assicurazione;

c) procede nel rilievo e nella constatazione degli infortuni, nonchè nella constatazione delle conseguenze degli infortuni e stabilisce i soccorsi temporanei e le rendite;

d) consegna agli assicurati le rendite pagate dalla Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione per il caso di infortunio;

e) tiene l'evidenza e la statistica degli infortuni deferiti alla sua sfera d'azione.

Due terzi del supero netto annuo delle Casse distrettuali d'assicurazione degli operai spettano alla Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso di infortunio, per cui gli effettivi di cassa delle Casse distrettuali non occorrenti per le spese correnti e rispettivamente le due terze parti del supero annuo dovranno essere versate nella Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio. Il modo di adoperare il terzo avanzato del supero annuo verrà stabilito dalla Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai, ma questo terzo non potrà essere impiegato che a soddisfare maggiormente ai diritti legali degli assicurati al soccorso o alla creazione e al mantenimento di istituzioni in pro dei soccorsi e di questo terzo si potrà adoperare solo il 10 per cento a premi a favore degli impiegati della Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai. I decisi delle Casse distrettuali d'assicurazione degli operai relativamente all'adoperamento dei superi ritenuti avranno valore soltanto dopo l'approvazione dell'ufficio di Stato d'assicurazione degli operai.

§ 119.

Il numero, il territorio e la sede delle Casse distrettuali d'assicurazione degli operai, si stabiliranno, in occasione della riorganizzazione di esse in base della presente legge, e dopo sentita la Direzione della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso di infortunio, dall'ufficio di Stato di assicurazione degli operai.

§ 120.

Membro della Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai è ogni persona obbligata all'assicurazione e occupata nel distretto, in quanto non sia assicurata pel caso di malattia, nel modo e nella misura stabilita nella legge, presso qualche cassa d'assicurazione pel caso di malattia di una impresa o presso una cassa simile montanistica esistenti sul territorio della Cassa distrettuale.

È membro inoltre della Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai il proprietario rispettivamente l'imprenditore di una impresa, stabilimento o esercizio, nel quale si trovano impiegati delle persone assicurate ai sensi della presente legge pel caso di malattia o d'infortunio.

Fanno eccezione:

a) Gli operai impiegati in quelle imprese di comunicazione, il cui esercizio si estende al territorio di più Casse distrettuali d'assicurazione degli operai — tutti gli operai di queste imprese dovranno essere notificati alla Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai, sul cui territorio si trova la sede dell'Impresa, ma possono essere assicurati anche presso quella Cassa distrettuale, la quale è competente rispetto all'occupazione, rispettivamente alla dimora degli operai;

b) gli operai di quelle imprese il cui esercizio si estende anche a lavori temporanei da eseguirsi in vari luoghi; quelli operai dello stabilimento ordinario di tali imprese, i quali sono occupati nel luogo del lavoro temporaneo, possono essere assicurati durante tale occupazione presso la Cassa distrettuale competente per il luogo del lavoro temporaneo.

§ 121.

I membri obbligati all'associazione non potranno uscire dal seno della Cassa distrettuale finchè dura l'esercizio o l'occupazione sul territorio della Cassa d'assicurazione degli operai, se non quando possano comprovare di essere in modo regolare passati ad una Cassa di soccorso agli infermi di una impresa od una cassa simile montanistica.

§ 122.

L'organico autonomo e la funzione delle Casse distrettuali d'assicurazione degli operai viene stabilito con la creazione di statuti dall'assemblea generale della Cassa. Gli statuti e la modificazione di essi devono sottoporsi all'approvazione dell'ufficio di Stato di assicurazione degli operai.

Non potranno accogliersi negli statuti delle disposizioni contrarie alla legge, alle ordinanze emanate in base di essa, nonchè agli statuti della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione per il caso d'infortunio, o che non sono connesse allo scopo e alla destinazione della Cassa.

I libri e i conti delle Casse distrettuali d'assicurazione degli operai dovranno essere tenuti in lingua ungherese, i suoi rapporti alla Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso di infortunio dovranno farsi in lingua ungherese.

§ 123.

I primi statuti della Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai vengono stabiliti da nomini di fiducia da eleggersi separatamente in numero uguale da parte degli operai obbligati all'assicurazione coscritti nel distretto e da parte dei datori di lavoro, con l'intervento dell'autorità industriale di primo grado, e vengono sottoposti all'approvazione dell'ufficio di Stato d'assicurazione degli operai.

§ 124.

In quanto la legge o gli statuti, rispettivamente i regolamenti della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione per il caso d'infortunio non dispongono, gli statuti delle Casse distrettuali di assicurazione degli operai dovranno estendersi alle seguenti cose:

1° al titolo, al territorio e alla sede della Cassa;

2° alla costituzione dell'assemblea generale, alla Direzione, alla presidenza, alla Commissione ispettrice della Cassa, nonchè alla costituzione del Consiglio medico permanente, alla rappresentanza proporzionata degli operai industriali e commerciali negli organi autonomi, all'elezione degli organi autonomi a scrutinio segreto, alla costituzione, alla sfera d'azione e al modo di deliberazione e di decisione di essi, al modo di procedere nell'amministrazione della Cassa, nonchè nell'elezione dei membri del Giudizio arbitrale a scrutinio segreto;

3° alla forma, al tempo e al modo delle notificazioni, al modo di procedere nelle notificazioni, nel rilascio di certificati sociali e nella tenuta in evidenza dei soci;

4° al modo di procedere nell'accoglienza, nella tenuta in evidenza e nell'uscita dei soci volontari e ai diritti al soccorso di essi;

5° al modo di procedere nel pagamento, nell'incasso, nella riscossione, nell'amministrazione e nella tenuta in evidenza delle tasse e premi d'assicurazione per il caso di malattia e pel caso d'infortunio;

6° al modo di procedere nella notificazione, nel rilievo, nella visita o nella tenuta in evidenza dei casi d'infortunio;

7° al modo di procedere nella fissazione, nella somministrazione dei soccorsi, nel controllo degli infermi, all'impiego e ai rapporti di servizio di medici, rispettivamente alla libera scelta del medico;

8° all'amministrazione della cassa, all'impiego di funzionari ed ai rapporti di servizio e di disciplina di essi;

9° all'applicazione di uomini di fiducia fuori del luogo di residenza della cassa, ai diritti e obblighi di essi, al controllo della loro funzione e al conto da liquidarsi con essi;

10° a provvedere alle mansioni mediatrici dei comuni e corporazioni industriali;

11° alla tenuta dei conti dell'assicurazione pel caso di malattia e di infortunio, al modo di procedere nella tenuta in evidenza e nella somministrazione di dati statistici;

12° al modo di compilazione, revisione e approvazione dei conti consuntivi annuali;

13° al modo di procedere nella modificazione degli statuti.

§ 125.

Gli organi autonomi delle Casse distrettuali di assicurazione degli operai sono:

- 1° l'assemblea generale;
- 2° la Direzione;
- 3° la Commissione ispettrice.

§ 126.

L'assemblea generale si compone:

- a) dei delegati di tutti i soci assicurati;
- b) dei delegati dei datori di lavoro non assicurati.

I delegati all'assemblea generale vengono eletti separatamente dal loro seno per metà dei datori di lavoro che impiegano operai assicurati, per metà dagli operai assicurati presso la Cassa.

Il numero dei delegati, il modo della loro elezione a scrutinio segreto, la durata della loro funzione, il modo di convocazione dell'assemblea generale, il luogo e il tempo delle sue sedute, la sua sfera d'azione, l'ordine della trattazione, il modo di decisione e il numero dei voti necessario per la deliberazione si stabiliscono negli statuti, tenendo conto delle disposizioni della presente legge.

§ 127.

I membri della Direzione e della Commissione ispettrice vengono eletti per metà dai delegati d'assemblea dei datori di lavoro, per metà dai delegati d'assemblea degli operai assicurati.

La sfera d'azione della Direzione si estende a tutte quelle incombenze le quali non sono negli statuti riserbati all'assemblea generale.

I medici designati dalla Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai per la prestazione della cura medica costituiscono dal proprio seno un Consiglio medico permanente alla cui sfera d'azione e procedura si applicheranno le disposizioni contenute nel 4° alinea del § 106.

Le disposizioni più precise relative alla costituzione, alla sfera d'azione e alla funzione della Direzione del Consiglio medico permanente e della Commissione ispettrice (§ 106, alinea 5) dovranno stabilirsi negli statuti.

§ 128.

Le decisioni dell'assemblea generale della Direzione della Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai relativamente all'acquisto od alla alienazione di stabili, nonchè relativamente all'assunzione di obblighi che arrecherebbero dei maggiori aggravii alla Cassa, non avranno valore senza il consenso della Direzione della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso di infortunio e l'approvazione dell'ufficio di Stato d'assicurazione degli operai.

§ 129.

Il ministro del Commercio viene autorizzato a stabilire d'accordo col ministro dell'Interno in via di ordinanza la procedura e le modalità per attrarre i comuni nella mediazione locale dell'assicurazione pel caso di malattia.

In quei comuni nei quali i soci assicurati pel caso di malattia superano il numero di 50, si potranno per la mediazione dell'assicurazione costituire presso i magistrati comunali dei comitati locali composti dei soci assicurati e dei datori di lavoro. Le norme relative alla costituzione, alla sfera d'azione e alla funzione dei comitati locali vengono stabilite dal ministro del Commercio d'accordo con quello dell'Interno.

Le corporazioni industriali potranno per l'assicurazione pel caso di malattia degli operai impiegati presso i propri membri assumere sotto la propria responsabilità la mediazione presso la Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai. La Cassa non potrà far cessare siffatti accordi stipulati senza fondati motivi e senza l'approvazione dell'ufficio di Stato d'assicurazione degli operai.

§ 130.

La Direzione della Cassa potrà per le incombenze amministrative impiegare dei funzionari stipendiati i cui rapporti di servizio saranno stabiliti in un regolamento di servizio e di disciplina.

Le decisioni relative alla sistemazione dei posti amministrativi, alla fissazione degli stipendi, nonchè all'occupazione di tali posti in via definitiva dovranno essere sottoposte all'approvazione della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio, i regolamenti di servizio e di disciplina all'approvazione dell'ufficio di Stato d'assicurazione degli operai.

Nel regolamento di disciplina dovrassi assicurare il diritto di appello (§ 109) degli impiegati contro le decisioni finali proferite in affari disciplinari, alla Direzione della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio.

§ 131.

Le disposizioni contenute nel § 110, nel 1° alinea del § 112 e 113, verranno — con la modificazione che riguardo alle spese effettive dei membri dell'assemblea generale, della Direzione e della Commissione ispettrice dovrassi disporre negli statuti della Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai, indi che le disposizioni del § 113 si riferiscono anche alla responsabilità di risarcimento dei danni dei magistrati comunali e delle corporazioni industriali — analogamente applicate anche alle Casse distrettuali d'assicurazione degli operai.

§ 132.

La Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai potrà, nella sua sfera d'azione stabilita nella presente legge e negli statuti della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio, assumere degli obblighi e acquistare dei diritti. Verso le autorità e le terze persone la Cassa viene rappresentata dal presidente della Direzione e dal direttore gerente (segretario) o dai loro sostituti, nella loro sfera d'azione stabilita nella legge o negli statuti. Questo diritto di rappresentanza s'estende anche a quelli affari per i quali a sensi di altre leggi occorre un'autorizzazione speciale.

§ 133.

I rapporti fra le Casse distrettuali d'assicurazione degli operai e i medici si stabiliscono in via di libero accordo.

Nella questione che la Cassa provvegga alla cura dei soci assicurati coll'impiego, colla designazione o colla libera scelta di medici, deciderà col consenso della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e d'as-

sicurazione pel caso d'infortunio e coll'approvazione dell'ufficio di Stato di assicurazione degli operai — l'assemblea generale della Cassa.

Nelle questioni controverse fra le Casse e i medici riguardo alle incombenze dei medici della Cassa e riguardo agli onorari, giusta l'accordo, deciderà l'ufficio di Stato d'assicurazione degli operai, restando inalterato a tale riguardo la sfera d'azione della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio.

§ 134.

Se in uno stabilimento industriale o presso una impresa di costruzione s'impiega un maggiore numero di operai e non si trova un medico nel luogo o in vicinanza di esso, in tal caso l'ufficio di Stato di assicurazione degli operai potrà obbligare l'imprenditore o il fabbricante d'impiegare un medico per la cura degli operai.

Più fabbriche o imprese vicine potranno esser obbligate di tener un medico comune.

Il contributo allo stipendio verrà in caso di controversia fissato dall'ufficio di Stato d'assicurazione degli operai.

Qualora qualche opificio industriale o qualche impresa non corrisponde agli obblighi stabiliti nel presente paragrafo, in tal caso la Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai procurerà essa un medico a spese dell'impresa. In caso simile le spese erogate pel medico dalle Casse distrettuali verranno rimosse dall'impresa in via amministrativa nel modo delle imposte pubbliche.

§ 135.

Se nelle costruzioni enumerate nel punto 4 del § 1 della presente legge, rispettivamente nelle imprese di tali lavori di carattere temporaneo si applica un maggior numero di operai, l'ufficio di Stato di assicurazione degli operai potrà permettere all'imprenditore rispettivamente all'impresa, in caso di bisogno potrà obbligare l'imprenditore o l'impresa di provvedere essa medesima al soccorso agli infermi, a' sensi della presente legge, dalle tasse da percepirsi a' sensi di questa stessa legge, sotto la sorveglianza e il controllo della Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai.

Le tasse da percepirsi in questo caso dall'imprenditore o dall'impresa, nonchè la procedura da seguirsi nell'amministrazione delle tasse, nella tenuta in evidenza e nei soccorsi degli operai, come pure nella somministrazione dei dati statistici viene conforme alle disposizioni della presente legge stabilita dall'ufficio di Stato di assicurazione degli operai.

Quell'imprenditore di costruzioni il quale non corrisponde alle istruzioni emanate, a' sensi del primo alinea, dall'ufficio di Stato di assicurazione degli operai, o il quale, nella percezione delle tasse e nella somministrazione dei soccorsi, commette delle mancanze o degli abusi, potrà essere obbligato dall'ufficio di Stato di assicurazione degli operai di pagare dal proprio, e senza alcuna detrazione, i soccorsi pel caso di malattia forniti dalla Cassa nazionale di soccorsi agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio a tutti gli operai impiegati presso di esso, rispettivamente agli attinenti derelitti di essi.

Le questioni controversie emergenti riguardo a tale obbligo verranno risolte dall'autorità industriale, e in queste quistioni potrà, a nome degli operai, procedere anche la Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai.

Se l'imprenditore di costruzioni non corrisponde alle ordinanze relative alla tenuta in evidenza dei soci, alla somministrazione dei dati statistici e al conteggio, l'ufficio di Stato di assicurazione degli operai potrà punirlo con la multa estensibile alla somma di mille corone, la quale potrà essere riscossa in via amministrativa in modo delle imposte pubbliche.

Cessata la costruzione, le somme avanzate giusta il conteggio dovranno versarsi nella Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio, e verranno aggiunte al suo fondo di soccorso agli infermi. Questi residui non spettano nè all'imprenditore o alla impresa di costruzione, nè agli operai assicurati.

§ 136.

La Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai potrà dall'ufficio di Stato d'assicurazione degli operai essere sciolta, rispettivamente il suo territorio potrà per intero o in parte essere aggiunto al territorio di un'altra Cassa distrettuale:

a) se l'assemblea generale decide lo scioglimento;

b) se sul territorio della Cassa distrettuale non si possa soddisfare agli obblighi legali neanche con le tasse massimali, o se l'interesse della assicurazione richiede l'annessione del territorio della Cassa per intero o in parte ad un'altra Cassa d'assicurazione degli operai.

Ordinandosi lo scioglimento, dovrà disporsi contemporaneamente che i soci obbligati all'assicurazione passino ad un'altra Cassa distrettuale, e i soci volontari vi possano passare, se lo desiderano.

Quel patrimonio della Cassa distrettuale disciolta che avanza dopo soddisfatte le pretese legali degli assicurati e gli altri debiti, spetta alla Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio.

§ 137.

Le Casse distrettuali di assicurazione degli operai sono obbligate di tenere i conti, le evidenze e i prospetti delle malattie, degli infortuni e gli altri prospetti statistici come viene prescritto in via d'ordinanza dal Ministro del commercio e di presentare i conti annuali e il risultato della loro revisione prescritta dagli statuti, nonchè i prospetti statistici sino alla fine del mese di aprile dell'anno susseguente all'ufficio di Stato di assicurazione degli operai.

CAPITOLO XII.

Casse di soccorso agli infermi delle imprese.

§ 138.

Quel fabbricante o imprenditore il quale ha uno o più imprese, esercizi o stabilimenti vicini, sul quale o sui quali egli tiene occupati almeno trecento operai obbligati all'assicurazione, è facultato di costituire una Cassa di soccorso agli infermi.

Se qualche impresa comporta un pericolo speciale per la salute o per l'integrità corporale dei suoi operai, l'ufficio di Stato d'assicurazione degli operai potrà obbligare il rispettivo imprenditore alla costituzione di una Cassa speciale di assicurazione pel caso di malattia e all'impiego di un medico speciale, anche nel caso che l'impresa impiega un numero minore di trecento operai.

Non corrispondendo l'imprenditore a tale intimazione nel termine stabilito, l'ufficio suaccennato potrà obbligarlo di versare una tassa corrispondente al 4 per cento della mercede, rispettivamente della paga delle persone da lui impiegate e obbligate all'assicurazione nella Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio, nel quale caso egli perderà anche il diritto di detrarre la tassa, fosse anche in parte, dalla mercede o dalla paga delle persone da lui impiegate.

§ 140.

Le Casse di soccorso agli operai infermi delle imprese funzionano nella assicurazione pel caso di malattia come organi locali della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio e con l'obbligo del rendiconto verso la Cassa nazionale.

Forniscono il soccorso legale in caso di malattie derivanti da infortuni, ma la mediazione delle altre mansioni locali dell'assicurazione pel caso d'infortunio non appartiene alla loro sfera d'azione.

Le disposizioni della presente legge relative alla sfera d'azione ed alla funzione delle Casse distrettuali d'assicurazione degli operai vengono, riguardo allo scopo e al compito stabilito nel presente paragrafo, analogamente applicate anche alle Casse di soccorso agli infermi delle imprese.

§ 141.

Il fabbricante, rispettivamente l'imprenditore è obbligato di notificare ogni suo operaio obbligato all'assicurazione alla Cassa di soccorso agli infermi delle imprese, in quanto non lo abbia assicurato presso la Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai, costituita a' sensi della presente legge.

Possono spontaneamente assicurarsi presso le Casse di soccorso agli infermi contemplate nel presente capitolo, tutti coloro i quali si trovano in rapporti di servizio con l'impresa, in quanto la loro paga, rispettivamente i loro lucri non eccedono la somma di duemila quattrocento corone annue, ossia di otto corone al giorno, indi i membri di famiglia degli assicurati.

§ 142.

Il progetto degli statuti della Cassa viene compilato dall'imprenditore e presentato all'approvazione dell'assemblea degli operai impiegati. Se i delegati all'assemblea, da eleggersi nel numero e nel modo stabilito nel progetto degli statuti dagli operai impiegati obbligati all'assicurazione, accettano a maggioranza generale e a scrutinio segreto il suddetto progetto, l'imprenditore lo sottoporrà all'approvazione dell'ufficio di Stato della assicurazione degli operai.

Essendosi ordinata la costituzione della Cassa d'impresa in base del paragrafo 139, si dovrà sottoporre il progetto degli statuti all'ufficio di Stato d'assicurazione degli operai anche nel caso, se gli operai impiegati non lo avessero accettato nel modo stabilito nel primo alinea; in questo caso l'ufficio di Stato d'assicurazione degli operai stabilirà gli statuti di ufficio con effetto obbligatorio.

Gli statuti approvati potranno essere modificati nell'assemblea generale della Cassa, dalla maggioranza generale dei presenti, con l'approvazione dell'ufficio di Stato di assicurazione degli operai.

§ 143.

Se gli impiegati dall'impresa non sono ancora soci della competente Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai, in tal caso la Cassa d'impresa di soccorso agli infermi potrà dal giorno dell'accettazione degli statuti da parte degli operai impiegati a' sensi del § 142, cominciare la sua funzione. Se la Cassa non è stata concessa, l'imprenditore sarà obbligato di dar conto degli introiti fatti durante la funzione provvisoria della Cassa e di consegnare gli avanzi eventuali alla Cassa nazionale di soccorso agli infermi e di assicurazione pel caso di infortunio.

§ 144.

Della presidenza della Direzione potrà negli statuti essere stabilmente incaricato l'imprenditore o l'incaricato di esso.

§ 145.

Le tasse d'assicurazione pel caso di malattia da pagarsi alla Cassa d'impresa di soccorso agli infermi e i soccorsi da fornirsi dalla Cassa si stabiliranno dalla Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio.

§ 146.

L'imprenditore, rispettivamente il fabbricante, è responsabile con la propria sostanza dell'amministrazione e della funzione legale della Cassa d'impresa di soccorso agli infermi.

In quanto gli effettivi di cassa della Cassa d'impresa di soccorso agli infermi non fossero sufficienti per sopperire alle spese correnti, il fabbricante, rispettivamente l'imprenditore, sarà obbligato di supplire all'ammanco con un prestito senza interessi che la Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio gli dovrà risarcire giusta l'accordo da stabilirsi fra di essa e il datore di lavoro.

§ 147.

Gli introiti della Cassa d'impresa di soccorso agli infermi non potranno adoperarsi che ai soccorsi agli infermi a' sensi della presente legge. Le spese della contabilità e in generale dell'amministrazione della cassa saranno a carico dell'imprenditore, rispettivamente del fabbricante.

L'ultimo alinea del § 118 della presente legge dovrà essere applicato anche di fronte alle Casse d'impresе di soccorso agli infermi.

§ 148.

Ogni credito che dall'amministrazione della Cassa d'impresе e dai conti o in caso di mancanze o di abusi spetta alla Cassa nazionale di soccorso agli infermi o di assicurazione in caso d'infortunio, verrà in caso di fallimento annoverato in una medesima categoria coi crediti cennati nel punto 1 del § 60 della legge XVII: 1881, rispettivamente nella Croazia-Slavonia nel punto 1 della legge sui fallimenti del 28 marzo 1897.

Siffatti diritti potranno farsi valere da parte della Cassa nazionale di soccorso agli infermi e d'assicurazione pel caso d'infortunio o direttamente, o per mezzo della Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai.

§ 149.

La Cassa d'impresе di soccorso agli infermi potrà essere disciolta dall'ufficio di Stato di assicurazione degli operai, rispettivamente si potrà da parte di questa ordinare la sua unione con la Cassa distrettuale di assicurazione degli operai, se l'imprenditore non ha cura dell'amministrazione della Cassa conforme alla legge.

Oltre di ciò potrà essere disciolta la Cassa d'impresе di soccorso agli infermi, rispettivamente potrà ordinarsi la fusione con la Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai:

a) se è cessata l'impresа per la quale è stata costituita;

b) se il numero degli operai obbligati all'assicurazione si è stabilmente ridotto al di sotto di duecento;

c) se l'assemblea generale, con la presenza di almeno della metà dei delegati all'assemblea, con la maggioranza di due terzi di voti decide il suo scioglimento.

Nel caso stabilito nel primo alinea del presente paragrafo l'ufficio di Stato di assicurazione degli operai potrà contemporaneamente allo scioglimento della Cassa d'impresе di soccorso agli infermi imporre all'imprenditore gli obblighi stabiliti nel secondo alinea del § 139 e togliergli il permesso della costituzione di una nuova Cassa d'impresа di soccorso agli infermi. Oltre di ciò resta responsabile l'imprenditore dei danni cagionati alla Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio, in seguito della trascuranza della contabilità e dell'amministrazione dei denari.

Le sostanze della Cassa disciolta d'impresе di soccorso agli infermi spettano alla Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio. Le pretese derivanti dalla liquidazione dovranno farsi valere nel modo stabilito nel § 156.

§ 150.

Se nell'impresa (nella fabbrica), nella quale è stata istituita la Cassa di soccorso agli infermi, il lavoro viene, per la natura dell'esercizio, di regola periodicamente sospeso, la Cassa di soccorso agli infermi riprenderà la sua attività con la ripresa dei lavori nell'esercizio.

Della cessazione provvisoria della Cassa d'impresе di soccorso agli infermi e del ricominciamento dell'esercizio l'imprenditore dovrà, entro otto giorni, rassegnare rapporto all'ufficio di Stato di assicurazione degli operai.

Ma se in qualche impresa (fabbrica) il lavoro non viene a cessare per causa della natura dell'esercizio, sibbene per mancanza di lavoro o per altra ragione simile, l'imprenditore sarà obbligato di notificarlo entro trenta giorni all'ufficio di Stato d'assicurazione degli operai, il quale, se il lavoro viene a cessare del tutto, o se resta per più della metà sospeso per più di sei mesi, potrà sciogliere la Cassa d'impresa di soccorso agli infermi, rispettivamente potrà farne la fusione con la Cassa distrettuale di assicurazione degli operai.

§ 151.

Se l'impresa nella quale è stata istituita la Cassa di soccorso agli infermi passa ad un altro proprietario, sarà obbligato il nuovo proprietario di notificarlo, entro trenta giorni a partire dalla presa di possesso dell'impresa, all'ufficio di Stato d'assicurazione degli operai, il quale deciderà riguardo allo scioglimento o alla funzione ulteriore della Cassa. Essendosi concesso il mantenimento della Cassa, tutti i diritti e obblighi dell'impresa sussistenti verso la Cassa, anche quelli anteriori al passaggio dell'esercizio, passeranno al nuovo proprietario o ai nuovi proprietari.

§ 152.

Quel fabbricante o imprenditore, il quale non corrisponde all'obbligo di notifica stabilito nei §§ 150 e 151, potrà dall'ufficio di Stato di assicurazione degli operai essere punito con la multa estensibile a mille corone. La multa commisurata dovrà riscuotersi in via amministrativa in modo delle imposte pubbliche.

§ 153.

Del rimanente si applicheranno analogamente alle Casse d'impresе di soccorso agli infermi le disposizioni dei §§ 113, 122, 125 e 126, delle alinee 1, 2 e 4 del § 127 e dei §§ 132, 133, 134 e 137.

CAPITOLO XIII.

Casse minerarie di soccorso agli infermi (casse sociali) e casse di soccorso agli infermi delle fabbriche di tabacchi.

§ 154.

I soci delle Casse sociali minerarie istituite in base della legge mineraria e corrispondenti alle disposizioni contenute nel § 155 della presente legge, nonchè quelli delle Casse di soccorso agli infermi delle fabbriche dei tabacchi non sono obbligati di associarsi per l'assicurazione pel caso di malattia e d'infortunio nella Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio, rispettivamente nella Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai, tranne quando sortendo dal servizio minerario o da quello delle fabbriche di tabacchi, passano ad una occupazione tale e quale li obbliga all'assicurazione presso la Cassa nazionale.

§ 155.

L'organo delle Casse sociali minerarie e della Cassa di soccorso agli infermi delle fabbriche di tabacchi, la misura del soccorso, l'importo delle tasse d'assicurazione, il modo d'amministrazione e la sorveglianza vengono regolati dalla legge mineraria e dalle ordinanze governative in vigore, rispettivamente nelle fabbriche di tabacchi gli statuti creati in base della legge XIV : 1891 e l'organico delle Casse sociali minerarie e delle Casse di soccorso agli infermi delle fabbriche di tabacchi, stabiliti da queste disposizioni restano inalterati.

Ma se qualche Cassa sociale istituita in base della legge mineraria estende il soccorso agli infermi, al di fuori degli individui impiegati nella industria mineraria o metallurgica, anche ad altri individui obbligati all'assicurazione a sensi della presente legge, rispettivamente accetta anche questi per soci, essa dovrà riguardo alla misura massima delle tasse da pagarsi da tali individui attenersi alle disposizioni della presente legge.

Le disposizioni del Capitolo III della presente legge riguardo alle tasse d'assicurazione da pagarsi pel caso di malattia, quelle del § 41 del Capitolo V relative alla misura dell'obbligo di pagamento e quelle del Capitolo VI relative alla misura minima dei soccorsi in caso di malattia

si applicheranno anche alle Casse di soccorso agl'infermi delle fabbriche di tabacchi.

Gli operai delle fabbriche di tabacchi colpiti da infortunio nell'esercizio e gli attinenti di essi verranno indennizzati dallo Stato, il quale indennizzo non potrà essere inferiore a quello stabilito nel Capitolo VII della presente legge.

PARTE III.

**Modo di procedere nel decidere sopra questioni
controverse.**

CAPITOLO XIV.

*Modo di procedere nel decidere sopra quistioni controverse
e Giudizi arbitrati.*

§ 156.

Le questioni controverse che in generale sorgono fra l'operaio e il datore di lavoro in base della presente legge riguardo alle tasse di assicurazione pel caso di malattia e riguardo alle tasse dei certificati sociali, nonchè quelle che sorgono fra la Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio, rispettivamente fra le Casse distrettuali d'assicurazione degli operai e le Casse d'imprese di soccorso agl'infermi da una parte e i datori di lavoro dall'altra, riguardo all'obbligo di versamento e di risarcimento, gravante sopra questi ultimi e derivanti dall'assicurazione pel caso di malattia, nonchè riguardo al diritto al risarcimento spettante al datore di lavoro in base del § 66, od infine riguardo alle tasse d'assicurazione pel caso d'infortunio dovute in base dei §§ 37 e 43 dai datori di lavoro, vengono risolte dall'autorità industriale a sensi del § 176 della legge XVII:1884, con la differenza che la parte non contenta della decisione dell'autorità industriale potrà far valere i propri diritti, entro 15 giorni dalla pubblicazione del deciso, in via regolare giudiziaria.

§ 157.

Le questioni controverse che sorgono fra la Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio e i datori di lavoro, riguardo alle tasse d'assicurazione pel caso d'infortunio e per le somme di capitali, vengono risolte dall'ufficio di Stato d'assicurazione degli operai.

Contro le decisioni della Direzione della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio, relative alla

ripartizione degli esercizi in classi rischiose a sensi del Capitolo IV e con le quali essa ripartisce a commisura le tasse d'assicurazione pel caso d'infortunio e i capitali da versarsi dai datori di lavoro, si potrà far ricorso all'ufficio di Stato d'assicurazione degli operai.

Contro i decisi proferiti in oggetto della ripartizione e della commisurazione si potrà fare appello — senza forza dilatoria — soltanto in caso di errore di calcolo, di fissazione inesatta delle somme di mercedi computabili o in caso di applicazione inesatta dei numeri proporzionali dei rischi.

Ma anche per le due ultime ragioni non si darà luogo all'appello, se l'errore nel calcolo o l'applicazione inesatta del numero proporzionale del rischio si possa attribuire alla mancanza commessa dal datore di lavoro nella notificazione.

Se l'ufficio di Stato di assicurazione degli operai riduce l'importo della tassa da pagarsi, la somma indebitamente pagata dovrà essere restituita al datore di lavoro e l'ammanco talmente risultante dovrà essere computato nelle spese d'assicurazione dell'anno susseguente.

§ 158.

Per la risoluzione delle controversie sorgenti fra le persone assicurate pel caso di malattia e d'infortunio o i loro attinenti e la Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio riguardo a soccorsi in caso di malattia o d'indennizzi d'infortuni, ad eccezione delle questioni cennate nel § 180 della presente legge, viene nella sede di ciascuna Cassa distrettuale di assicurazione degli operai, istituito un Giudizio arbitrale con sfera d'azione sul rispettivo distretto.

La sfera d'azione dei Giudizi arbitrali di prima istanza istituiti nelle sedi delle Casse distrettuali di assicurazione degli operai si estende su tutte le controversie che sorgono fra l'assicurato o i suoi attinenti autorizzati da una parte e le Casse distrettuali d'assicurazione degli operai o le Casse d'imprese di soccorso agl'infermi dall'altra, riguardo ai soccorsi e indennizzi da fornirsi da esse nella propria sfera d'azione.

Nelle controversie che sorgono fra le persone assicurate o i loro attinenti e la Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio, decidono i Giudizi arbitrali esistenti nelle sedi delle R. Tavole giudiziarie, in Croazia-Slavonia quelli istituiti nelle sedi delle Camere di Commercio e d'Industria.

§ 159.

Ogni giudizio arbitrale si compone di un presidente, del sostituto di esso, di almeno venti assessori e di un numero corrispondente ma almeno di dieci assessori sostituiti.

Il presidente nonchè all'occorrenza uno o più presidenti sostituti vengono nominati dal ministro di Giustizia fra i giudici esistenti nella sede del Giudizio arbitrale. Il loro onorario viene stabilito dal ministro di Giustizia d'accordo col ministro del Commercio in via d'ordinanza. L'incarico dura per tre anni, ma cessa se il rispettivo presidente o sostituto viene nominato ad un altro posto di giudice, o se cessa di fungere come giudice effettivo nella sede del Giudizio arbitrale. Il posto di presidente potrà secondo il bisogno organizzarsi come speciale posto di giudice pertinente alla pianta del R. Giudizio fungente nella sede del Giudizio arbitrale.

Gli assessori e i loro sostituti vengono eletti per tre anni dall'assemblea generale della Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai dal proprio seno e ciò separatamente dai datori di lavoro e dagli operai assicurati, in numero eguale.

I membri direzionali e quelli della Commissione ispettrice, nonchè gli uomini di fiducia non possono essere eletti a membri del Giudizio arbitrale.

Le mansioni di segretario verranno adempite da un funzionario contabile delegato a proprie spese dalla Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai.

I membri del giudizio arbitrale vengono in tale loro qualità considerati come funzionari pubblici.

La sorveglianza sulla gestione del Giudizio arbitrale viene esercitata dal presidente della R. Tavola giudiziaria competente per la sede del Giudizio arbitrale, la sorveglianza principale dal ministro di Giustizia.

§ 160.

Il modo di procedere nell'elezione dei membri del Giudizio arbitrale viene stabilito negli statuti della Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai.

La carica di giudice arbitrale è onorifica; a titolo di perdita di tempo i membri ricevono uno staglio che non può essere rifiutato. Ai membri eletti che non dimorano nel luogo verranno al di fuori di ciò risarcite le spese di viaggio.

L'importo dello staglio e la base del calcolo delle spese di viaggio si stabiliscono in via d'ordinanza dal ministro del Commercio, dopo sentito l'ufficio di Stato di assicurazione degli operai.

§ 161.

Ad assessore del Giudizio arbitrale non si potranno eleggere che dei cittadini ungheresi che sappiano anche l'ungherese, che siano di maggior età, non si trovino sotto curatela o sotto concorso di fallimento, non siano

stati puniti per un delitto o reato derivante dall'avidità di lucro, e non stiano sotto l'effetto di una sentenza passata in giudicato privatrice di libertà o dell'esercizio dei diritti politici.

Se posteriormente si scovrissero o emergessero delle circostanze tali, le quali escludono l'eleggibilità a sensi della presente legge di un assessore già eletto, esso dovrà — dopo averlo sentito — esser dispensato dal suo posto da parte del presidente del Giudizio arbitrale. L'assessore dispensato potrà contro tale deciso ricorrere in appello per mezzo del presidente del Giudizio arbitrale all'ufficio di Stato di assicurazione degli operai; ma l'appello non avrà effetto dilatorio.

In questo caso, nonchè quando l'assessore abbandona entro una sessione periodica il suo posto in altro modo, il presidente del Giudizio chiamerà invece di esso l'assessore sostituito di turno.

Quell'assessore eletto il quale senza motivo accettabile non adempisce il suo obbligo, manca ripetutamente e senza giustificazione alle sedute, potrà essere punito dal presidente del Giudizio arbitrale con la multa estensibile a cento corone.

Se un membro del Giudizio arbitrale si assenta senza fondato motivo da un senato già costituito e rende con ciò impossibile il proseguimento della trattazione o il proferimento della sentenza, potrà dal presidente del Giudizio arbitrale essere condannato alle spese della procedura non riuscita.

Contro il conchiuso del presidente del Giudizio riguardo alla multa, rispettivamente alla condanna alle spese non si potrà interporre appello e la multa, rispettivamente le spese stabilite dovranno riscuotersi in via amministrativa in modo delle imposte pubbliche.

In caso di condanna ripetuta alla multa o alle spese di procedura, nell'ultimo caso anche la prima volta, si dovranno di fronte al rispettivo assessore eletto del Giudizio applicare anche le disposizioni contenute nel secondo e terzo alinea.

§ 162.

I membri del Giudizio arbitrale eletti dagli assicurati dovranno sempre notificare al loro datore di lavoro la loro chiamata alla trattazione giudiziale.

Il datore di lavoro è obbligato di permettere che il suo impiegato eletto ad assessore del Giudizio arbitrale possa adempire tale suo obbligo. Le mercedi giornaliere che l'impiegato in seguito dell'adempimento delle mansioni giudiziali arbitrali venisse a perdere, gli verranno risarcite dall'erario (§ 115).

§ 163.

Della data della trattazione giudiziale arbitrare dovrà essere informata otto giorni prima della trattazione la Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai competente per la sede dell'esercizio, la quale comunicherà subito alla parte interessata la data della trattazione.

Il Giudizio arbitrare giudica in senato di cinque membri; il senato si compone al di fuori del presidente o del suo sostituto, i due datori di lavoro e di altrettanti assicurati. Gli assessori vengono chiamati dal presidente in prima linea giusta quel ramo industriale al quale l'assicurato infermo o colpito da infortunio appartiene, e se ciò non fosse possibile, giusta il turno da stabilirsi preventivamente in ogni anno. Deviandosi di tale ordine consecutivo, ciò dovrà essere motivato dal presidente nel processo verbale della trattazione.

§ 164.

Gli assessori — datori di lavoro e operai — eletti o i loro sostituti dovranno, prima di occupare il loro posto, prestare giuramento nelle mani del presidente del Giudizio arbitrare, di adempiere imparzialmente i loro obblighi.

Riguardo all'esclusione dei membri del Giudizio arbitrare serviranno di norma le disposizioni della procedura civile. Sull'esclusione dei membri eletti in tale caso deciderà il presidente.

§ 165.

Alle trattazioni del Giudizio arbitrare, ogni volta che in caso di malattia si tratta d'incapacità al lavoro, o in caso d'infortunio si tratta della conseguenza mortale o dell'incapacità al lavoro, si dovranno chiamare anche dei medici.

I medici da chiamarsi e il turno nel quale i medici designati dovranno essere chiamati alla trattazione, si stabilirà dal presidente del Giudizio arbitrare al principio di ogni anno per la durata di un anno, in base dell'elenco da ricercarsi dal fisco capo municipale della sede del Giudizio arbitrare.

La designazione dovrà essere fatta in modo che per ogni ramo si trovino sempre più medici a disposizione.

Non si potrà eccezionalmente deviare dal turno e tale deviazione dovrà essere motivata dal presidente nel verbale della trattazione.

Quel medico il quale avrà prestata la prima assistenza o che avrà curato il danneggiato, o che nell'affare in questione avrà già dato il suo

parere alla Cassa, o che si trova in rapporti contrattuali col datore di lavoro, non potrà essere chiamato alla trattazione come perito.

Al medico chiamato come perito dovrà permettersi la visione di tutti gli atti della trattazione.

§ 166.

Le spese di procedura del Giudizio arbitrale vanno a carico della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio, tranne quando il Giudizio trova che le spese furono cagionate dalla mala fede del pretendente all'indennizzo.

Le spese derivanti dall'intervento di periti specialmente desiderati dai pretendenti all'indennizzo o quelle derivanti dalla rappresentanza di avvocati vanno d'ordinario a carico della parte perditrice.

Le spese derivanti dall'intervento di periti specialmente desiderati dalla Cassa, nonchè dalla rappresentanza della Cassa vanno a carico della Cassa medesima.

Le spese di rappresentanza degli avvocati delle parti vengono stabilite dal Giudizio arbitrale; per altre rappresentanze non si potranno computare delle spese. Su base diversa da quella della sentenza del Giudizio arbitrale non si potranno far valere in via giudiziaria la spese di rappresentanza di avvocati.

In caso di bisogno il Giudizio potrà ordinare una ispezione sopra luogo, la quale però non si potrà estendere che a quella parte dell'esercizio, nella quale è avvenuto l'infortunio.

§ 167.

Il Giudizio arbitrale profferisce le sue sentenze in seduta segreta, a semplice maggioranza di voti; la sentenza però dovrà essere pubblicata e comunicata entro quindici giorni dalla pubblicazione unitamente ai motivi alla Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai e al danneggiato, rispettivamente all'avente diritto all'indennizzo.

Se il Giudizio arbitrale stabilisce il diritto di pretesa al soccorso o all'indennizzo, esso dovrà stabilire benanche la somma del soccorso o dell'indennizzo e l'epoca iniziale di essi.

L'esecuzione della sentenza profferita dal Giudizio arbitrale spetta alla sfera d'azione del R. Giudizio distrettuale competente riguardo al condannato.

Contro le sentenze profferite dal Giudizio arbitrale in oggetto di rendite stabili si potrà interporre appello in ogni caso, ma contro le sentenze relative ai soccorsi da prestarsi in caso di malattia e riguardo alle rendite

temporanee in caso d'infortunio non potrassi interporre appello se non in quanto si riferiscono alla fissazione o al diniego del diritto al soccorso o all'indennizzo.

L'appello dovrà essere presentato al presidente del Giudizio arbitrale entro trenta giorni a partire dalla consegna della sentenza.

CAPITOLO XV.

Ufficio di Stato di assicurazione degli operai.

§ 168.

Per la sorveglianza di Stato e il controllo delle Casse nazionali di soccorso agli operai infermi e di assicurazione in caso d'infortunio, delle Casse distrettuali di assicurazione degli operai e delle Casse di imprese di soccorso agli infermi, nonchè per l'esercizio della giurisdizione arbitrale in secondo grado e per le incumbenze stabilite nella presente legge si istituiscono due uffici d'assicurazione degli operai con le sedi in Budapest e in Zagabria, sotto la sorveglianza del Ministro del commercio, rispettivamente del bano di Croazia-Slavonia-Dalmazia. Le spese di essi uffici vanno a carico dello Stato, rispettivamente di Croazia-Slavonia e verranno prelimate nel bilancio del portafoglio del commercio, rispettivamente nel bilancio annuo del Governo regnicolare di Croazia-Slavonia.

Riguardo all'organico, alla sfera d'azione e alla funzione dell'ufficio regnicolare d'assicurazione degli operai da istituirsi sul territorio di Croazia-Slavonia con sede a Zagabria, ad eccezione delle disposizioni relative ai posti da crearsi in questo ufficio ed alle classi di stipendio di essi, riguardo a cui dispone la legislazione regnicolare, si applicheranno le disposizioni della presente legge.

§ 169.

L'ufficio di Stato d'assicurazione degli operai si compone di un presidente e di un vicepresidente, i cui posti sono organizzati nelle classi di stipendio IV e V stabilite nella legge IV: 1893, indi di una sezione di assicurazione e di una sezione giudiziaria.

La sezione di assicurazione adempisce le mansioni relative alla sorveglianza ed al controllo delle Casse d'assicurazione, nonchè le incumbenze stabilite nella presente legge relative alla direzione tecnica dell'assicurazione e consiste delle sottosezioni di assicurazione, di contabilità e di statistica. Appartiene alla sfera d'azione di questa sezione di sentire i

rappresentanti dei rami e dei generi industriali interessati, di dirigere i provvedimenti preservativi contro gli infortuni e di controllarli per mezzo di ispettori di assicurazione.

La pianta personale di questa sezione viene sistemata nel bilancio con titoli e stipendi uguali ai posti del personale di concetto e di contabilità del ministero.

La sezione giudiziaria la quale nelle controversie emergenti riguardo ai soccorsi e indennizzi da prestarsi in base della presente legge decide in ultima istanza, si compone di giudici permanenti e non permanenti. Lo stato numerico dei giudici permanenti dovrà essere sistemato nelle classi di stipendio VI e VII stabilite dalla legge IV: 1893.

§ 170.

Ad uno dei posti di presidente, rispettivamente di secondo presidente potrà essere nominata una persona qualificata a' sensi del § 3 dell'articolo di legge I: 1883, all'altro posto una persona qualificata giusta il § 10 della stessa legge e le quali abbiano passato almeno tre anni in qualche servizio di Stato.

Il personale di concetto della sezione di assicurazione e i membri permanenti della sezione giudiziaria dovranno essere nominati per metà fra persone qualificate a' sensi del § 3 della citata legge, o a' sensi del § 7 della legge IV: 1869 e per metà fra persone qualificate a' sensi del § 10 della legge I: 1883. Nella pianta infine del personale di contabilità e di statistica della sezione di assicurazione potranno nominarsi delle persone qualificate giusta il § 17 della citata legge.

Il presidente e secondo presidente, i giudici e i funzionari sistemati nella VI classe di stipendio o in classi più alte vengono nominati da Sua Maestà il Re, gli altri funzionari pertinenti alla pianta del personale di concetto, di contabilità e di statistica vengono nominati dal Ministro del commercio, mentre gli impiegati d'ordine, il personale assistente e di servizio vengono nominati rispettivamente impiegati dal capo d'ufficio.

Il regolamento di servizio e di disciplina degli impiegati dell'ufficio di Stato d'assicurazione degli operai viene stabilito in via d'ordinanza dal Ministro del commercio d'accordo con quello di giustizia, la quale ordinanza dovrà essere presentata al Parlamento.

Il presidente e il secondo presidente dell'ufficio e i membri della sezione d'assicurazione e di quella giudiziaria non possono essere trasferiti contro la loro volontà, non potranno essere nominati ad un altro posto e non potranno essere pensionati sino all'età di sessantacinque anni, tranne quando sia stato stabilito con sentenza disciplinare che per qualche difetto

corporale o intellettuale essi siano stabilmente incapaci a corrispondere al loro posto, o se il loro posto ufficiale sia stato abolito.

L'autorità disciplinare sopra il presidente e il secondo presidente dell'ufficio viene esercitata dal Giudizio di disciplina cennato nel § 35 della legge VIII: 1871, sopra i membri della sezione d'assicurazione e di quella giudiziaria dal Consiglio maggiore di disciplina dell'ufficio di Stato di assicurazione degli operai, sopra il personale d'ordine e quello d'assistenza impiegato in via definitiva dal Consiglio minore di disciplina dello stesso ufficio.

Il Consiglio maggiore di disciplina si compone, al di fuori del presidente e del secondo presidente dell'ufficio, di due membri ordinari della sezione di assicurazione e di due della sezione giudiziaria, il Consiglio minore di disciplina di un membro della sezione d'assicurazione, di uno della sezione giudiziaria eletti dai membri delle rispettive sezioni ogni tre anni dal proprio seno a scrutinio segreto, come giudici disciplinari e di un membro supplente per ciascun Consiglio similmente eletto. I membri ordinari dovranno, nell'atto della loro elezione, prestare giuramento o promessa solenne in seduta plenaria, di adempiere imparzialmente i loro obblighi come giudici disciplinari. Se l'accusato è un membro ordinario del Consiglio di disciplina, il suo posto verrà occupato dal membro supplente eletto dalla rispettiva sezione, il quale pure dovrà in questa occasione prestare giuramento o promessa solenne.

Sopra il personale d'ordine e di assistenza non definitivamente nominati l'autorità disciplinare viene esercitata dal presidente, rispettivamente dal secondo presidente dell'ufficio.

§ 171.

I membri non permanenti della sezione giudiziaria dell'ufficio di Stato di assicurazione degli operai, e almeno venti membri ordinari e dieci supplenti, verranno eletti per metà fra i datori di lavoro, per metà fra gli operai dal proprio seno, per la durata di tre anni, dai datori di lavoro e dagli operai come membri dell'assemblea generale della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso di infortunio.

Il modo dell'elezione e la procedura da seguire nell'elezione è stabilito negli statuti della Cassa.

I membri direzionali e quelli della Commissione ispettrice non potranno essere eletti a membri del Giudizio arbitrale.

Le mansioni di segretario del Giudizio verranno adempite da un segretario delegato dal presidente dal novero dei funzionari dell'ufficio di Stato di assicurazione degli operai.

Le disposizioni contenute nel secondo e terzo alinea del § 160 e nei §§ 161, 162 e 164 della presente legge dovranno applicarsi analogamente anche ai membri giudiziali non permanenti eletti nella sezione giudiziaria di questo ufficio con la differenza che le incumbenze deferite e la sfera d'azione attribuita nei paragrafi cennati al presidente del Giudizio arbitrale, verranno esercitate dall'ufficio di Stato di assicurazione degli operai.

§ 172.

L'ufficio di Stato di assicurazione degli operai, al di fuori degli altri affari deferitigli dalla presente legge, tiene in evidenza le Casse distrettuali d'assicurazione degli operai e le Casse di soccorso agli infermi, fungenti in base alla presente legge, tiene la statistica delle Casse cennate e della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio, sorveglia e controlla la gestione della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio, nonchè quella delle Casse distrettuali e di imprese, e decide in quelle quistioni che sorgono in oggetto di assicurazione fra le Casse distrettuali d'assicurazione degli operai e le Casse d'imprese di soccorso agli infermi da una parte e fra la Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione nel caso d'infortunio e le Casse distrettuali, rispettivamente di imprese dall'altra parte.

§ 173.

L'ufficio di Stato d'assicurazione degli operai sottoporrà, almeno una volta all'anno, ad una visita coscienziosa sopra luogo l'amministrazione degli affari e quella patrimoniale della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio, nonchè delle Casse distrettuali di assicurazione degli operai e delle Casse d'imprese di soccorso agli infermi, i libri, i registri, le corrispondenze e i documenti di esse Casse.

Oltre di ciò potrà fare inaspettatamente la revisione dei conti delle Casse ed esigere quando che sia dei prospetti sul movimento degli affari, l'elenco dei soci e dei casi di malattia nonchè il prospetto dello stato patrimoniale e per questa via vigilerà in generale che la Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio e le Casse distrettuali e d'imprese si attengano alle disposizioni della legge, degli statuti e di altri regolamenti, che adempiano i loro obblighi stabiliti dalla legge, usino la debita economia nello stabilire le spese d'amministrazione e non adoperino le loro entrate che alla destinazione stabilita dalla legge.

L'ufficio di Stato di assicurazione degli operai potrà ordinare, quando che sia la convocazione degli organi autonomi delle Casse, rispettivamente potrà convocarli esso stesso, potrà fare assistere i propri delegati alle loro sedute, potrà anzi far dirigere le sedute dal suo proprio organo.

Se gli organi autonomi delle Casse si trovano illegalmente o irregolarmente costituiti, o procedono in modo dannoso agli interessi dell'assicurazione, o se gli organi autonomi spiegano un'attività contraria allo scopo dell'assicurazione, potrà disciogliere gli organi autonomi, ordinarne una nuova elezione, vietare, in casi motivati, la rielezione dei membri degli organi autonomi disciolti e potrà far dirigere la Cassa dai propri organi a spese degli organi manchevoli della Cassa o a spese della Cassa.

§ 174.

Se i membri della Cassa e i datori di lavoro, nonchè le Casse, l'assemblea generale della Cassa o i delegati dell'assemblea ricusano di eleggere i membri della Direzione, della Commissione ispettrice o del Giudizio arbitrale, in tale caso l'ufficio di Stato di assicurazione degli operai potrà, sino all'effettuazione legale e regolamentare dell'elezione, nominare provvisoriamente i membri non eletti di questi organi autonomi.

§ 175.

L'ufficio di Stato di assicurazione degli operai potrà annullare d'ufficio ogni decisione o disposizione degli organi autonomi delle Casse che fossero contrarie alla legge o alle norme e regolamenti in vigore, oppure allo scopo e alla destinazione della Cassa, e in quanto fosse necessario per assicurare l'esecuzione della legge o dei regolamenti in vigore, nonchè per promuovere lo scopo e la destinazione delle Casse, potrà sino alla disposizione corrispondente degli organi competenti, disporre nella propria sfera d'azione.

L'ufficio di Stato di assicurazione degli operai potrà eziandio, allo scopo dell'esecuzione della legge o dei regolamenti legali commisurare delle multe estensibili sino a seicento corone agli organi autonomi responsabili a tale riguardo.

La multa commisurata sarà riscossa in via amministrativa in modo delle imposte pubbliche.

§ 176.

Presentandosi dei sintomi di delitti o reati nell'amministrazione delle Casse, l'ufficio di Stato d'assicurazione degli operai avrà l'obbligo di farne subito rapporto al rispettivo Giudizio.

L'ufficio potrà quando che sia assumere la rappresentanza della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso di infortunio avanti alle autorità.

§ 177.

L'ufficio di Stato d'assicurazione degli operai rassegnerà al **Ministro** del commercio rapporti annuali e, oltre di questi, dei rapporti quinquennali sulla gestione e sullo stato delle Casse; i quali rapporti dovranno essere presentati al Parlamento.

§ 178.

L'ufficio di Stato d'assicurazione degli operai nella sua sfera d'azione giudiziaria giudica in seconda istanza sulle sentenze appellate di Giudizi arbitrali.

Le relative pertrattazioni dell'ufficio di Stato d'assicurazione degli operai sono orali e pubbliche, e tanto la Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio e le Casse distrettuali e di imprese, che i pretendenti l'indennizzo potranno assistervi, o usare del diritto di rappresentanza legale.

Riguardo al modo di procedere nella trattazione, riguardo all'audizione dei periti e dei medici, alle relative spese e alle spese di rappresentanza legale serviranno di guida le norme delle disposizioni stabilite per le trattazioni dei Giudizi arbitrali.

§ 179.

La sezione giudiziaria dell'ufficio di Stato d'assicurazione degli operai giudica in seduta segreta in senato di sette membri.

Il senato si compone, all'infuori del presidente, rispettivamente del vicepresidente come presidente, di un membro amministrativo, di uno giudiziario o tecnico nominato, di due membri eletti fra i datori di lavoro e di due fra gli assicurati.

I membri eletti del senato vengono chiamati per turno dal presidente alle sedute.

Le sentenze si profferiscono a maggioranza assoluta di voti e si emanano a nome dell'ufficio. In caso di parità di voti decide il voto del presidente.

L'esecuzione delle sentenze spetta alla sfera d'azione del R. Giudizio distrettuale competente pel condannato.

§ 180.

Sorgendo il dubbio relativamente al rapporto degli attinenti del defunto in seguito di infortunio che elevano pretese di indennizzo, in tale caso l'ufficio di Stato d'assicurazione degli operai, prima di decidere sull'indennizzo, sarà obbligato di deferire l'affare alla via giudiziaria perchè sia stabilito il diritto all'indennizzo.

In tale caso l'ufficio di Stato d'assicurazione degli operai deciderà sul diritto controverso dell'indennizzo in base della sentenza giudiziaria passata in giudicato.

§ 181.

Tutte quelle decisioni degli organi autonomi delle Casse organizzate in base alla presente legge, le quali possono essere oppugmate con appello a sensi della presente legge, nonchè i conchiusi e le sentenze dei giudizi arbitrali ed infine le decisioni dell'ufficio di Stato di assicurazione degli operai e i conchiusi e le sentenze profferite nella sua sfera d'azione assicurazionale e giudiziaria debbono consegnarsi alle parti interessate in iscritto entro otto giorni.

Il termine d'appello, qualora la legge non stabilisca delle eccezioni, è di 15 giorni a partire dal giorno della consegna del deciso, rispettivamente del conchiuso o della sentenza. L'appello dovrà essere presentato a quella Cassa o Giudizio arbitrale contro il cui deciso si riferisce; ma gli appelli contro le decisioni della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio, potranno presentarsi anche alla rispettiva Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai, rispettivamente alla Cassa d'impresе di soccorso agli infermi. Gli appelli dovranno presentarsi in iscritto, ma possono esporsi anche oralmente presso la Cassa o il Giudizio arbitrale che consegna il deciso, il conchiuso o la sentenza appellabile. Nella spedizione postale dell'appello scritto deciderà riguardo al termine la data dell'impostazione.

Soltanto le parti interessate nel deciso, nel conchiuso o nella sentenza hanno diritto di interporre appello. L'appello presentato o notificato nel termine legale, in quanto la legge non stabilisca un'eccezione, avrà effetto dilatorio sull'esecuzione del deciso, del conchiuso o della sentenza.

Il ministro del Commercio viene autorizzato a stabilire in via d'ordinanza d'accordo col Ministro di giustizia le disposizioni speciali relativamente alla procedura della giudicatura, del rimedio di legge, nonchè riguardo alla procedura giustificativa e alla riassunzione, avendo riguardo alla procedura da seguirsi dalle autorità industriali negli affari industriali.

§ 182.

Contro le disposizioni, le decisioni, i conchiusi e le sentenze profferite dall'ufficio di Stato d'assicurazione degli operai nella sua sfera d'azione stabilita nella presente legge non vi ha luogo ad ulteriore rimedio di legge. Questa disposizione però, in quanto le decisioni, i conchiusi e le sentenze in parola non si riferiscono ai diritti e doveri prescritti dalla presente legge delle Casse e dei soci di esse, nonchè degli assicurati e dei datori di lavoro, spettanti alla giudicatura del detto ufficio, sibbene ai diritti e doveri di terze persone che si trovano in rapporti contrattuali o in altro rapporto di diritto privato, non esclude il ricorso alla regolare via giudiziaria.

PARTE IV.

**Disposizioni miste, disposizioni penali transitorie
e finali.**

CAPITOLO XVI.

Misure preservative contro gli infortuni.

§ 183.

Il controllare nell'assicurazione pel caso d'infortunio se si siano prese tutte le misure preservative necessarie per tutelare la vita e la salute degli operai impiegati e per ovviare possibilmente agl'infortuni (leggi XVII, 1884; e XXVIII, 1893), è compito dei R. ispettori industriali, i quali procedono nella loro sfera d'azione conforme alle disposizioni della legge XXVIII, 1893.

Il controllo degli stabilimenti delle pompe degli esercizi ferroviari e di navigazione, degli esercizi minerari e metallurgici e delle fabbriche di tabacchi, degli esercizi postali, telegrafici e telefonici, delle opere idrauliche, dei consorzi di regolazioni fluviali e dell'uso delle acque, è compito del R. Ispettorato ferroviario e di navigazione, dei R. Capitanati minerari, degli organi tecnici della privativa dei tabacchi, della R. ungh. Direzione postale, degli Ispettori distrettuali delle costruzioni idrauliche, rispettivamente degli organi competenti degli uffici d'ingegneria fluviale e dell'ingegneria culturale.

Qualora la Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso di infortunio, o qualche Cassa distrettuale ritenessero per dei singoli casi necessaria una visita speciale in singoli esercizi, per stabilire se l'infortunio avvenuto non sia conseguenza dell'allestimento difettoso, rispettivamente se non si dovessero applicare nel rispettivo esercizio delle misure preservative più corrispondenti, esse potranno per l'effettuazione di tale visita sopra luogo rivolgersi al competente R. ispettore industriale, all'ispettorato generale ferroviario e di navigazione, al Capitanato minerario, alla Direzione centrale della privativa di tabacchi, o all'organo competente della Direzione postale e alla R. Direzione delle costruzioni idrauliche, le quali autorità dovranno nel più breve tempo

corrispondere a tale richiesta e rendere avvisata direttamente la Cassa requirente del risultato della loro procedura.

Similmente potrà la Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio controllare e far controllare gli esercizi compresi nell'assicurazione pel caso di malattia anche dal punto di vista della igiene industriale.

Le spese derivanti dalle ispezioni speciali effettuate in base di tali richieste vanno a carico della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio.

Se la Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio, in base della comunicazione dell'ispettore industriale; dell'ispettorato ferroviario e di navigazione, del capitanato minerario, dell'organo della Direzione centrale della privativa dei tabacchi o della Direzione postale e della R. Direzione delle costruzioni idrauliche trova necessarie delle disposizioni riguardo al rispettivo esercizio, si rivolge per la effettuazione di esse all'autorità industriale competente giusta la legge XVII, 1884, rispettivamente ne fa richiesta riguardo agli esercizi ferroviari, navali, postali, telegrafici e telefonici al ministro del Commercio, riguardo agli esercizi minerari o metallurgici e della fabbrica dei tabacchi al Ministro delle finanze, riguardo alle opere idrauliche ed agli stabilimenti di pompe dei consorzi di regolazione fluviale e di uso delle acque al Ministro d'agricoltura.

La Direzione della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio potrà anche far istanza per ordinare delle misure preservative generali. Le sue relative proposte dovranno per mezzo dell'ufficio di Stato d'assicurazione degli operai presentarsi al Ministro del commercio, al Ministro delle finanze, rispettivamente al Ministro d'agricoltura, i quali decidono a tale riguardo.

§ 184.

Se il datore di lavoro non applica le misure o gli apparecchi preservativi, la Direzione della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso di infortunio potrà, indipendentemente dalla procedura avviata eventualmente in base al § 183 della presente legge, classificare il suo esercizio in una classe di rischio più alta, e se l'esercizio fosse stato già prima annoverato nella classe di rischio più alta, potrà imporgli il doppio della tassa corrispondente.

Contro siffatto deciso della Direzione potrassi ricorrere in appello all'ufficio di Stato d'assicurazione degli operai. Del passaggio in giudicato di questo deciso dovranno essere avvisati il danore di lavoro e la competente Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai.

Quell'assicurato il quale non osserva le norme preservative prescritte o non adopera gli apparecchi preservativi messi a sua disposizione, o contravviene ai divieti stabiliti dall'autorità o di quelli contenuti nell'orario vidimato dall'autorità, potrà dall'autorità industriale essere punito di caso in caso con la multa estensibile a cinque corone, in caso di recidiva con la multa estensibile a dieci corone. Il datore di lavoro è obbligato di detrarre tale multa dalla mercede dell'assicurato e di versarla alla Cassa. La detrazione non potrà in una sola occasione ammontare che ad un quarto al massimo della mercede pagata.

§ 185.

Un avviso redatto nella lingua dello Stato e in quella della maggioranza degli operai contenente le misure preservative e le disposizioni di divieto ordinate dovrà essere affisso in un luogo facilmente accessibile.

Oltre di ciò dovranno le macchine dichiarate pericolose dal R. Ispettore industriale, al di fuori degli apparecchi preservativi applicati, munirsi di un avvertimento col testo stabilito dal R. ispettore.

Gli avvertimenti da affiggersi e da applicarsi dovranno per la vidimazione presentare al R. ispettore industriale del distretto.

La stessa sfera d'azione spetta nei lavori e negli esercizi cennati nel secondo alinea del § 183 alle autorità ivi accennate, rispettivamente agli organi di esse.

Colui che indebitamente allontana, guasta e rende illeggibili gli avvisi contenenti le misure preservative, i divieti o avvertimenti, potrà dall'autorità industriale essere punito nel modo stabilito nell'ultimo alinea del § 184. Se la multa viene a colpire un operaio impiegato, sarà riguardo alla riscossione di essa in via di detrazione dalla mercede applicata anche qui la disposizione contenuta nell'ultimo alinea del citato paragrafo.

§ 186.

I membri della Direzione della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso di infortunio e quelli della Direzione delle Casse distrettuali d'assicurazione degli operai e delle Casse d'impresie di soccorso agli infermi, gli uomini di fiducia e gli impiegati, gli assessori e impiegati dei Giudizi arbitrali, i membri e funzionari dello ufficio di Stato d'assicurazione degli operai, nonchè i periti chiamati alle trattazioni avviate in base alla presente legge, sono obbligati di mantenere il più rigoroso segreto riguardo alle cose venute alla loro conoscenza nel corso della trattazione o in occasione del sopra luogo. Dovranno perciò prestare giuramento.

Se colui che manca all'obbligo del segreto è impiegato della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso di infortunio o di qualche Giudizio arbitrale, o funzionario dell'ufficio di Stato d'assicurazione degli operai; esso, al di fuori della pena stabilita nel § 191 della presente legge, dovrà, con la perdita di ogni suo diritto acquisito in base alla presente legge, essere subito rimosso dal suo posto. Se è una persona eletta, perderà il suo incarico e non potrà essere più rieleto, se medico o perito, non potrà essere più impiegato in tale sua qualità nè dalla Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso di infortunio o dalla Cassa distrettuale o di imprese, nè dal Giudizio arbitrale, nè dall'ufficio di Stato d'assicurazione degli operai.

La Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio, nonchè le Casse distrettuali e di imprese, come pure gli organi di essi non potranno in nessun modo essere adoperati dalla Direzione finanziaria dello Stato.

CAPITOLO XVII.

Disposizioni penali.

§ 187.

Non sussistendo un'azione passibile di più grave sanzione penale, commette una contravvenzione e sarà da punirsi con la multa estensibile a dieci corone:

a) quel datore di lavoro il quale non notifica affatto o non nel termine legale o giusta le norme legali l'entrata nel lavoro del suo operaio obbligato all'assicurazione, il cambiamento avvenuto nel suo rapporto di lavoro, o l'uscita dal lavoro dell'operaio notificato;

b) quel datore di lavoro il quale non osserva le norme relative alla forma e all'emanazione dei certificati sociali;

c) quel datore di lavoro il quale non notifica affatto, o non nel termine legale o giusta le norme di legge i cambiamenti avvenuti nella persone del proprietario dell'esercizio soggetto all'assicurazione obbligatoria per il caso d'infortunio.

§ 188.

Non sussistendo un'azione soggetta ad una sanzione penale più grave, commette una contravvenzione e sarà da punirsi con la multa estensibile a quaranta corone:

- a) quel datore di lavoro il quale notifica con un importo maggiore o minore la paga o la mercede dell'operaio obbligato all'assicurazione;
- b) quel socio della Cassa il quale con simulazione di malattia o in altro modo illegale si procura qualsiasi soccorso dalla Cassa.

§ 189.

Non sussistendo un'azione soggetta ad una sanzione penale più grave, commette una contravvenzione e sarà da punirsi con la multa estensibile a cento corone; in caso di recidiva alla multa estensibile a duecento corone:

a) quel datore di lavoro il quale promuove il danneggiamento della Cassa da parte del suo operaio per mezzo di simulazione di malattia o in altro modo illegale;

b) quel datore di lavoro, il quale nel caso del § 42, avendo detratto dalla paga o dalla mercede dell'operaio la metà delle tasse d'assicurazione o le tasse dei certificati sociali, non le avrà alla loro scadenza versate nella Cassa;

c) quel datore di lavoro il quale impedisce i suoi operai, che avranno soddisfatto al loro obbligo di notifica, nell'adempimento dei loro doveri di assessori del Giudizio arbitrale o di membri dell'ufficio di Stato di assicurazione degli operai; indi quello che non corrisponde alle disposizioni contenute nel § 185 della presente legge relativamente all'affissione delle norme preservative e delle disposizioni inibitive.

§ 190.

In quanto non si tratta di un'azione soggetta ad una sanzione penale più grave, commette una contravvenzione e sarà da punirsi con la multa estensibile a duecento corone, in caso di recidiva con la multa estensibile a quattrocento corone:

a) quel datore di lavoro il quale stipula col suo operaio un contratto contrario alla presente legge, o altrimenti fa delle detrazioni illegali dalla paga o dalla mercede del suo operaio, o detrae più di quanto n'è autorizzato o fa la detrazione in un tempo posteriore a quello fino a cui è autorizzato a farla;

b) quel datore di lavoro il quale o non notifica affatto, o non notifica nel termine legale e non giusta le norme prescritte dalla legge i cambiamenti avvenuti nell'esercizio soggetto all'assicurazione obbligatoria per il caso d'infortunio;

c) quel datore di lavoro il quale nel fornire i dati necessari per la commisurazione delle tasse d'assicurazione pel caso d'infortunio e delle somme di capitale, fornisce scientemente dei dati non veri;

d) quel datore di lavoro il quale non tiene un notamento regolare delle mercedi o non lo custodisce sino all'epoca prescritta, nonchè quello il quale a richiesta degli organi delegati dall'ufficio di Stato di assicurazione degli operai, dal R. ispettore industriale, dalla Cassa nazionale di soccorso agli infermi e di assicurazione pel caso di infortunio, dalla Cassa distrettuale di assicurazione degli operai e dal Giudizio arbitrale non dà gli schiarimenti necessari, impedisce la visita sopra luogo, o ricusa di permettere la visione dei registri e notamenti;

e) quel datore di lavoro il quale non corrisponde alle disposizioni della legge relative alla notifica dei casi d'infortunio, o il quale non avrà invocata l'assistenza di un medico presso la persona ferita in seguito di un infortunio, non appena tale infortunio gli sarà venuto a conoscenza.

§ 191.

Non sussistendo un'azione punibile soggetta a sanzione penale più grave, commetterà una contravvenzione e sarà punito con la multa estensibile a seicento corone e con l'arresto estensibile a due mesi:

a) quel datore di lavoro il quale nel rilascio dei certificati sociali commette degli abusi;

b) il quale viola il segreto obbligatorio cennato nel primo alinea del § 186, o che illegalmente imita la procedura di un esercizio venuta a sua conoscenza.

Nelle contravvenzioni cennate nel presente paragrafo la procedura sarà avviata soltanto dietro proposta della parte danneggiata. La procedura avviata a' sensi del presente paragrafo non altera il diritto al risarcimento dei danni del danneggiato da potersi far valere di fronte a colui che avrà violato il segreto obbligatorio.

§ 192.

Se il datore di lavoro impiega nel suo esercizio o impresa un dirigente dei lavori, registrato nella lista industriale (legge XVII: 1884 § 178), sarà per le azioni e mancanze qualificate giusta la presente legge come contravvenzioni, responsabile il dirigente dei lavori.

Ma se la mancanza o l'azione illegale è stata commessa con la saputa del datore di lavoro, si applicheranno le disposizioni penali della presente legge anche al datore di lavoro.

La responsabilità patrimoniale delle contravvenzioni graverà in ambedue i casi sul datore di lavoro.

Le multe commisurate in base alla presente legge si riscuoteranno in via amministrativa in modo delle imposte pubbliche e si verseranno nella

Cassa nazionale di soccorso agli infermi e di assicurazione pel caso di infortunio, la quale le amministrerà separatamente. Queste multe servono alla creazione di ospedali delle Casse, di stabilimenti di convalescenza e di sanatori e non possono essere adoperate ad altro scopo.

Riguardo alla devoluzione delle pene pecuniarie commisurate e in-troitate in base alla presente legge, nonchè delle multe commisurate nel corso della procedura contravvenzionale serve di norma il § 23 della legge XX: 1901.

CAPITOLO XVIII.

Autorità procedenti.

§ 193.

Negli affari pertinenti giusta la presente legge alla sfera d'azione delle autorità industriali, procedono, conforme al modo stabilito nella legge industriale, le autorità industriali designate nel capitolo VII della legge XVII: 1884, rispettivamente nelle città con magistrato ordinato come autorità di prima istanza, l'autorità designata nei punti 1 e 2 del paragrafo 13 della legge XX: 1901.

La giudicatura sulle contravvenzioni commesse per aver mancato di notificare giusta il § 84 della presente legge all'autorità di polizia i casi d'infortunio avvenuti, a' sensi delle disposizioni penali contenute nel capitolo XVII e delle norme di procedura vigenti, riguardo alle contravvenzioni di polizia, spetta alla sfera d'azione delle autorità di polizia.

§ 194.

Negli affari pertinenti alla sfera d'azione dell'autorità industriale serve di norma la competenza stabilita nella legge industriale:

- a) in ogni questione emersa in base alla presente legge fra il datore di lavoro e l'operaio impiegato;
- b) negli affari contravvenzionali.

Ma in tutte quelle controversie che sorgono in base alla presente legge fra la Cassa distrettuale di assicurazione degli operai o la Cassa d'impresе di soccorso agli infermi e il datore di lavoro, rispettivamente il socio della Cassa, procede l'autorità industriale competente per la sede della Cassa, anche quando il territorio della Cassa si estende a più territori dell'autorità industriale, e le disposizioni di essa passata in giudicata dovranno essere eseguite dalle altre autorità industriali.

§ 195.

Le autorità amministrative e industriali dovranno soddisfare alle richieste legali tanto della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e d'assicurazione pel caso d'infortunio e degli organi di essa, cioè delle Casse distrettuali d'assicurazione degli operai e delle Casse d'impresе, che dei presidenti dei Giudizi arbitrali istituiti a' sensi della presente legge e dell'ufficio di Stato d'assicurazione degli operai e di appoggiarle nella loro funzione.

CAPITOLO XIX.

Disposizioni transitorie.

§ 196.

Le Casse di soccorso agli infermi delle corporazioni industriali e delle associazioni private create in base alla legge XIV: 1891, segnatamente queste ultime, se prima dell'entrata in vigore della presente legge non sussistevano da almeno un anno e il cui stato numerico dei soci non superava nell'ultimo anno il numero di ottocento, vengono disciolte alla entrata in vigore della presente legge, e l'assicurazione dei soci di esse viene in base dei registri d'evidenza assunta dalle Casse distrettuali di assicurazione degli operai.

Il patrimonio delle Casse disciolte unitamente ai relativi documenti e incartamenti verrà, dopo liquidazione effettuata dalla Cassa distrettuale d'assicurazione degli operai e dai delegati dell'autorità industriale di prima istanza, che in base alla legge XIV: 1891 aveva esercitata la sorveglianza e dopo saldati i debiti, trasportato alla Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio. I debiti eventualmente scoperti passeranno al conto di soccorso agli infermi della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio. I funzionari e servi delle Casse disciolte, impiegati in via definitiva, in quanto il loro impiego nelle Casse disciolte era la loro occupazione principale, verranno, con lo stipendio corrispondente a quello che avevano goduto per un anno precedente all'entrata in vigore della presente legge, impiegati nella Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio.

In quanto la Cassa disciolta desiderasse impiegare il patrimonio avanzato a qualche scopo locale d'assicurazione degli operai e decidesse ri-

guardo a ciò con l'indicazione dello scopo, la Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio dovrà impiegare il patrimonio versato al rispettivo scopo locale.

Le fondazioni, sia che si siano messe a disposizione delle Casse disciolte con destinazione determinata o non determinata, nonchè le parti patrimoniali di proprietà di corporazioni o associazioni sostenitrici della Cassa o di persone private non possono trasmettersi alla Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio, che col consenso degli aventi diritto e dovranno anche in appresso adoperarsi agli scopi locali corrispondenti alla loro destinazione. Le controverse sorgenti relativamente al diritto di proprietà di tali parti patrimoniali verranno risolte in via giudiziaria.

La procedura da seguire nella liquidazione, nello scioglimento, nonchè nell'assunzione dei soci assicurati e del patrimonio avanzato e nel modo di amministrare e di adoperare le parti patrimoniali cennate nel terzo alinea verrà stabilita dall'ufficio di Stato di assicurazione degli operai.

§ 197.

Le Casse di costruttori di soccorso agli infermi vengono anche disciolte con l'entrata in vigore della presente legge, e seguendosi le disposizioni contenute nel paragrafo 135 della presente legge, queste Casse passeranno all'amministrazione delle Casse distrettuali d'assicurazione degli operai.

§ 198.

Le Casse di fabbriche o di imprese di soccorso agli infermi esistenti al tempo dell'entrata in vigore della presente legge, anche se siano state create in comune da più imprese, nonchè le Casse di soccorso agli infermi, di associazioni private, se a' sensi del § 196 continuano a funzionare, saranno obbligate di modificare i loro statuti entro tre mesi a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

Se le Casse di soccorso agli infermi delle fabbriche, delle imprese e di associazioni private mancano di modificare i loro statuti, o se lo stato numerico dei soci delle Casse d'associazioni private di soccorso agli infermi viene a diminuirsi al di sotto di seicento, in tal caso esse verranno disciolte giusta la procedura cennata negli alinea 2-5 del paragrafo 196.

Le Casse di soccorso agli infermi delle associazioni private che proseguono a funzionare giusta il § 196, procedono nei soccorsi ai propri soci nel modo stabilito nel § 140 della presente legge, e giusta le di-

sposizioni stabilite negli statuti della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio, e più precisamente stabilite nei propri statuti: riguardo all'organico autonomo e alla funzione di queste Casse si applicheranno analogamente le disposizioni del capitolo XI della presente legge relative alle Casse distrettuali d'assicurazione degli operai. Da queste disposizioni si fa eccezione, restando salve le altre disposizioni della legge, per la Cassa di soccorso agli infermi della Società dell'ospedale " Francesco Giuseppe ", la quale non è obbligata di versare i suoi effettivi di cassa alla Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e d'assicurazione pel caso d'infortunio, e può impiegare gli eventuali residui di cassa direttamente al mantenimento del suo ospedale o alla creazione di altre istituzioni in pro dei suoi soci. La sfera d'azione della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio sulla suddetta Cassa si estende soltanto a stabilire la misura minima dei soccorsi da prestare e la misura massima delle tasse d'assicurazione pel caso di malattia, mentre gli altri diritti e doveri della Cassa nazionale verranno di fronte alla Cassa cenata esercitati direttamente dall'ufficio di Stato di assicurazione degli operai

Riguardo alla modificazione corrispondente delle Casse distrettuali di assicurazione degli operai per parte dell'assemblea generale dispone l'ufficio di Stato di assicurazione degli operai.

L'ufficio di Stato d'assicurazione degli operai potrà per le Casse distrettuali d'assicurazione degli operai nonchè per le Casse d'impresе di soccorso agli infermi emanare degli statuti modelli.

§ 199.

Il patrimonio raccolto prima dell'entrata in vigore della presente legge dalle Casse distrettuali di assicurazione degli operai, dalle Casse d'impresе di soccorso agli infermi e dalle Casse di associazioni private di soccorso agli infermi che a' sensi del primo alinea del § 196 proseguono a funzionare, patrimonio stabilito nel secondo alinea del § 196, resta anche in appresso nell'amministrazione di queste Casse e amministrato su di un conto speciale dovrà essere adoperato ai soccorsi dei soci infermi assicurati delle rispettive Casse, i quali soccorsi verranno stabiliti dall'assemblea generale e approvati dall'ufficio di Stato d'assicurazione degli operai.

§ 200.

I contratti d'assicurazione stipulati sino al 30 giugno 1906 dai datori di lavoro degli esercizi soggetti all'assicurazione obbligatoria pel caso di infortunio, per l'assicurazione dei propri operai pel caso d'infortunio, se

notificati dal datore di lavoro assicurante alla Direzione della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e d'assicurazione pel caso d'infortunio entro un mese susseguente all'incominciamento delle funzioni di questa Cassa, passeranno alla Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio.

In tale caso è obbligata la Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio di pagare per il tempo residuo le tasse d'assicurazione, mentre gli indennizzi per gli eventuali casi d'infortunio basati nei contratti assunti andranno a favore della Cassa.

Gli oneri derivanti dall'assunzione di tali contratti verranno conteggiati fra le spese ordinarie della Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio e verranno ripartiti e commisurati in proporzione delle loro tasse fra i datori di lavoro.

§ 201.

Il Ministro delle finanze viene autorizzato, affinchè la Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e d'assicurazione pel caso d'infortunio possa incominciare la sua funzione, a mettere a sua disposizione un prestito corrispondente agli effettivi di cassa, il quale prestito dovrà dalla Cassa restituirsi entro quattro anni.

A tal uopo potrà la Direzione della Cassa nel modo da approvarsi dall'ufficio di Stato d'assicurazione degli operai, imporre delle tasse speciali ai datori di lavoro, sino all'ammontare del prestito da restituirsi, che essi dovranno pagare nello stesso modo come le altre loro tasse ordinarie.

Queste tasse speciali saranno considerate come anticipazioni fatte sulle spese d'assicurazione degli anni susseguenti, esse dovranno quindi essere computate proporzionalmente nelle tasse d'assicurazione da pagarsi negli anni susseguenti al cominciamento della funzione della Cassa.

Per le spese di primo impianto si concede dagli effettivi di cassa un sussidio di Stato alla Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio; questo sussidio non potrà eccedere le spese effettive dell'impianto, nè una somma maggiore di duecentomila corone e riguardo alla liquidazione di esso in base ai conti presentati e giustificati dispone il Ministro delle finanze.

CAPITOLO XX.

Disposizioni finali.

§ 202.

La Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio, le Casse distrettuali, di imprese e quelle di associazioni private non potranno essere considerate come consorzi costituiti in base alla legge commerciale.

Ogni trattazione e documento relativo alla fissazione e alla definizione dei rapporti legali basati sulla presente legge fra la Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio, le Casse distrettuali di assicurazione degli operai, le Casse d'imprese e di associazioni private e i loro soci, nonchè fra i datori di lavoro e gli operai, come pure i libri d'esercizio delle Casse, e — al di fuori delle cambiali, tutti i documenti e, fatta astrazione dalla procedura giudiziaria, non compresa la procedura giudiziaria dei Giudizi arbitrali — tutti i prospetti, e le notificazioni inerenti alle disposizioni della presente legge, sono esenti da bollo e tasse.

La Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio, nonchè le Casse distrettuali, d'imprese e di associazioni private sono esenti dall'imposta sui fabbricati e per gli edifiizi che servono ai loro scopi, nonchè dall'imposta sui redditi, sugli interessi di capitali, sulle rendite, dall'imposta addizionale dei redditi in generale, e dalle addizionali dello Stato, dei municipi e dei comuni, dalle tasse di trascrizione, da quelle delle Camere d'industria e di commercio e riguardo al loro patrimonio mobile dal valore equivalente. Godono la medesima esenzione anche i soccorsi in caso di malattia e le rendite d'assicurazione pel caso d'infortunio.

§ 203.

Le tasse da pagarsi in base alla presente legge dalle imprese e società obbligate al rendiconto pubblico e soggette alla legge XXIV: 1875, dalle imprese minerarie soggette alle disposizioni della legge XXVII: 1875, nonchè dagli industriali, commercianti, fabbricanti e da altre imprese e tutte le spese saranno considerate come spese d'esercizio le quali, a' sensi del § 4 della legge XXIV: 1875 e del § 6 della legge XXVII: 1875, dovranno, nello stabilire il reddito lordo delle imprese, rispettivamente nello stabilire il lucro netto a' sensi del § 15 della legge XXIX: 1875, essere difalcate.

§ 204.

La Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio, nonchè le Casse distrettuali d'assicurazione degli operai e le Casse d'impresе e di associazioni private godranno nel commercio fra di loro e nel commercio con le autorità, con gli uffici e organi che godono l'assoluta franchigia postale, la franchigia postale spettante alle autorità e nel commercio coi soci e coi datori di lavoro godranno la franchigia postale delle corrispondenze conformi al regolamento della franchigia postale.

§ 205.

La presente legge entrerà in vigore il 1° luglio 1907. Da questo giorno s'intenderanno abrogati i §§ 142 e 143 della legge XVII: 1884 nonchè la legge XIV: 1891.

§ 206.

Con le disposizioni della presente legge resteranno in vigore anche in appresso le disposizioni contenute nel terzo alinea del paragrafo 15 della legge XIV: 1876 nonchè quelle contenute nel § 9 della legge XXI: 1898 sul territorio soggetto al vigore delle citate leggi.

§ 207.

Il Ministro del commercio viene autorizzato che, sino a tanto che le spese occorrenti per l'istituzione dell'ufficio di Stato di assicurazione degli operai regolato nel capitolo XV della presente legge, possano stanziarsi nel bilancio dello Stato, egli possa effettuare l'istituzione dell'ufficio a carico del credito preliminarmente a tal uopo nel bilancio dell'anno 1907 a titolo di scopi industriali e commerciali.

Viene ancora autorizzato il Ministero ad attivare, in via d'ordinanza speciale, la presente legge nella città e nel distretto di Fiume, avendo riguardo a quelle condizioni locali.

§ 208.

In Croazia-Slavonia l'estensione dell'obbligo di assicurazione, alle condizioni stabilite nei paragrafi 1, 3 e 10 della presente legge, alle persone impiegate nei teatri, nelle farmacie, nei sanatori ed altri istituti simili (§ 1, punto 2). nonchè negli istituti pubblici, negli uffici di Stato, dei municipi, dei comuni e delle fondazioni pubbliche (§ 1, punti 13 e 14)

ed infine negli istituti cennati nel § 1, punti 15 e 16, viene riserbata alla legislazione autonoma.

Oltre di ciò disporrà nei Regni cennati il bano di Croazia-Slavonia-Dalmazia a carico del bilancio regnicolare riguardo all'organizzazione e all'istituzione di quella Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso d'infortunio, nonchè dell'ufficio di Stato di assicurazione degli operai e in tutti quelli affari che nella legge sono riservati al Ministro del commercio.

Le autorità di prima istanza nella Croazia-Slavonia vengono conforme a quell'organico amministrativo designate dal bano e dallo stesso bano verranno designati anche gli organi amministrativi i quali a' sensi del § 129 potranno essere incaricati delle mansioni da deferirsi alla sfera d'azione dei comuni.

Riguardo alla qualificazione dei funzionari da nominarsi presso la Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e di assicurazione pel caso di infortunio, da istituirsi in Zagabria, serviranno di norma disposizioni ivi in vigore. L'autorità disciplinare sopra il presidente e il seconpo presidente dell'ufficio verrà designata dalla legislazione regnicolare.

Così anche il diritto di nominare i presidenti dei Giudizi arbitrali di prima istanza e i sostituti di essi e di fissare i loro stipendi, il quale diritto viene dalla presente legge garantito al Ministro di Giustizia, spetterà, sul territorio di Croazia-Slavonia, al Bano di Croazia-Slavonia-Dalmazia e il bano designerà, a' sensi dell'ultimo alinea del § 159, le autorità giudiziarie competenti a sorvegliare la gestione dei Giudizi arbitrali. Riguardo all'impiego delle pene pecuniarie e delle multe cennate nell'ultimo alinea del § 192, nonchè riguardo alla procedura dell'autorità industriale e di quella di polizia cennata nel § 193 si dovranno nella Croazia-Slavonia anche seguire le norme ivi in vigore.

Tutte quelle disposizioni della presente legge le quali si riferiscono alla conoscenza e all'uso della lingua ungherese non si estendono alla Croazia-Slavonia.

§ 209.

Dell'esecuzione della presente legge è incaricato il Ministro del commercio, il quale procede d'accordo coi Ministri dell'interno, della giustizia e dell'agricoltura; nella Croazia-Slavonia il Bano di Croazia-Slavonia-Dalmazia, e nel riguardo finanziario su tutto il territorio dei Regni della Sacra Corona ungarica il Ministro delle finanze.

INDICE

Legge ungherese sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni sul lavoro. Pag. 3

Legge ungherese n. XIX del 1907 sull'assicurazione degli impiegati industriali e commerciali in caso di malattia e d'infortunio " 7

PARTE I. — *Disposizioni materiali.*

CAPITOLO I.	- Assicurazione obbligatoria.	" 7
" II.	- Notificazione obbligatoria, giustificazione della notifica e della pertinenza alla Cassa	" 15
" III.	- Tassa d'assicurazione da pagarsi per il caso di malattia	" 20
" IV.	- Classificazione nelle categorie rischiose e coprimento delle spese d'assicurazione pel caso d'infortunio	" 23
" V.	- Obbligo di pagamento	" 28
" VI.	- Soccorsi in caso di malattia	" 31
" VII.	- I soccorsi in caso d'infortunio e le rendite	" 39
" VIII.	- Notificazione ed esame degli infortuni e procedura per l'indennizzo	" 46

PARTE II.

CAPITOLO IX.	- Organico dell'assicurazione	" 54
" X.	- Cassa nazionale di soccorso agli operai infermi e d'assicurazione pel caso d'infortunio	" 55
" XI.	- Casse distrettuali d'assicurazione degli operai	" 64
" XII.	- Casse di soccorso agli infermi delle imprese	" 73
" XIII.	- Casse minerarie di soccorso agli infermi (Casse sociali) e Casse di soccorso agli infermi delle fabbriche di tabacchi	" 78

PARTE III. — *Modo di procedere nel decidere sopra questioni controverse.*

CAPITOLO XIV.	- Modo di procedere nel decidere sopra questioni controverse e giudizi arbitrali	PAG. 80
„ XV.	- Ufficio di Stato di assicurazione degli operai	„ 86

PARTE IV. — *Disposizioni miste, disposizioni penali, transitorie e finali.*

CAPITOLO XVI.	- Misure preservative contro gli infortuni	„ 94
„ XVII.	- Disposizioni penali	„ 97
„ XVIII.	- Autorità procedenti	„ 100
„ XIX.	- Disposizioni transitorie	„ 101
„ XX.	- Disposizioni penali	„ 105